

Atto senato 2101
Disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 183 del 31 dicembre 2020 recante Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea. Proroga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto».

RELAZIONE TECNICA

Articolo 1
Disegno di legge di conversione

Comma 2 e 3 – Le norme dispongono l'abrogazione dei decreti legge n. 3 e 7 del 2021 (trasfusi negli articoli da 22-bis a 22-quinquies) e n. 182 del 2020 (trasfusi nell'articolo 22-sexies, comma 1, lettera a) e lettera b), alinea e capoversi a) e b) prevedendo che rimangano validi gli atti e i provvedimenti adottati con salvezza degli effetti e rapporti giuridici prodottisi. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Commi 4 e 5 - La disposizione proroga la Commissione di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto» di cui all'articolo 8, della legge 8 marzo 2019, n. 21, Le spese per il funzionamento della Commissione, nel limite di 50.000 euro per l'anno 2021, sono poste a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati.

Decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183
con le modifiche apportate dal disegno di legge di conversione

ART. 1
Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni

Comma 1 - Proroga assunzioni a tempo indeterminato delle PP.AA. per cessazioni verificatesi dal 2009 al 2012

Proroga al 31 dicembre 2021 i termini per l'assunzione di personale a tempo indeterminato delle PP.AA., relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012, di cui all'art. 3, comma 102, della legge n. 244/2007 e all'art. 66, commi 9-bis, 13, 13-bis e 14 del decreto - legge n.112/2008 e per la concessione, ove prevista, delle relative autorizzazioni ad assumere.

Comma 1-bis e 1-ter

Il comma 1-bis, modificando l'articolo 32-sexies del decreto-legge n. 137/2020, rinvia dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022 il termine entro il quale gli enti locali sono autorizzati alla prosecuzione dei rapporti di lavoro dei soggetti di cui al bacino PIP – Emergenza ed istituisce presso il Dipartimento della Pubblica Amministrazione un tavolo tecnico, con la partecipazione del Ministero dell'economia e delle finanze, dei rappresentanti delle amministrazioni competenti e delle parti sociali, per l'individuazione di soluzioni volte al superamento dell'attuale situazione relativa all'utilizzo dei soggetti. Per la partecipazione alle riunioni del tavolo tecnico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa e emolumenti comunque denominati\.



Il comma 1-ter prevede che dall'attuazione del comma 1-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto l'amministrazione interessata provvede agli adempimenti con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Comma 2 - Proroga autorizzazioni ad assumere per l'anno 2013 relative al comparto sicurezza-difesa e al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

Prevede che le autorizzazioni alle assunzioni per l'anno 2013, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 91, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono prorogate al 31 dicembre 2021.

Comma 3

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 227, legge 208/2015, la disposizione prevede:

lett. a) La proroga assunzioni a tempo indeterminato per cessazioni verificatesi nel 2019:

tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 1-ter del decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 2020, n. 159 (proroga al 31/12/2021 del termine per esercitare le facoltà assunzionali relative alle cessazioni di personale verificatesi dagli anni 2013-2018), la disposizione prevede la proroga al 31/12/2021 del termine entro cui le amministrazioni pubbliche possono esercitare le facoltà assunzionali relative alle cessazioni di personale verificatesi nell'anno 2019, di cui all'art. 1, comma 2, del D.L. n. 192/2014. Conseguentemente, si prevede che il termine per la concessione delle relative autorizzazioni ad assumere, ove previste sia prorogato al 31 dicembre 2021.

lett. b) La proroga autorizzazioni ad assumere per l'anno 2014 relative al comparto sicurezza-difesa e al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco:

il termine di scadenza delle autorizzazioni ad assumere per l'anno 2014 relative al comparto sicurezza-difesa e al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, di cui al comma 4, dell'articolo 1 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, è prorogato al 31 dicembre 2021

Comma 4 - Proroga assunzioni a tempo indeterminato in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente

Dispone la proroga al 31 dicembre 2021 del termine per procedere alle assunzioni autorizzate con il decreto di cui all'art. 1, comma 365, lettera b), della legge n. 232/2016.

Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4, limitandosi a differire il termine entro cui portare a compimento talune procedure di assunzione e le relative autorizzazioni ad assumere, fermi restando i relativi oneri e le unità assumibili, **non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

Comma 5 - Proroga del termine per attingere all'elenco in cui sono iscritti i vincitori dell'VIII corso-concorso selettivo per la formazione dirigenziale)

La disposizione, limitandosi a differire al 1° gennaio 2022 il termine a partire dal quale le amministrazioni pubbliche sono tenute ad attingere dall'elenco di cui all'articolo 250, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 ai fini della copertura delle posizioni dirigenziali vacanti e prima di bandire nuovi concorsi pubblici per l'assunzione di dirigenti, **non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

Comma 6 - Proroga termine che sospende le modalità di reclutamento dei dirigenti di prima fascia ex art. 28-bis del d.lgs. 165/2001

La disposizione proroga fino al 31 dicembre 2021 la sospensione delle e le modalità di reclutamento previste dall'articolo 28-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Accesso alla qualifica di dirigente della prima fascia). La disposizione, limitandosi a differire il termine di entrata in vigore della disciplina di natura ordinamentale prevista dal citato art. 28-bis **non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica**

Comma 7 - Proposta di proroga di termini in materia di procedure concorsuali



La disposizione, concernente la possibilità per il Ministero dell'interno di poter concludere anche nell'anno 2021 le procedure concorsuali già autorizzate per il triennio 2018-2020, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 aprile 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale n.134 del 12 giugno 2018, limitandosi a differire il termine entro cui portare a compimento talune procedure di assunzione previste dalla normativa vigente, fermi restando i relativi oneri e le unità assumibili, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

Comma 7-bis.

La disposizione, limitandosi a prorogare al 31 dicembre 2021 il termine entro il quale il personale interessato alle procedure di stabilizzazione previste dall'articolo 20, del decreto legislativo n. 75 del 2017 può maturare i requisiti di partecipazione a tali procedure, fermi restando i vigenti limiti assunzionali, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 8 - Superamento del precariato

La disposizione, relativa al superamento del precariato per le professioni sanitarie, **non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica**, in quanto alla sua attuazione si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Comma 9 - Assunzioni negli Enti locali sottoposti alla Commissione per la Stabilità Finanziaria degli Enti locali

La disposizione, riguardando il solo differimento di assunzioni di personale già programmate ed autorizzate, nel rispetto dei vincoli finalizzati al rispetto dei piani di riequilibrio finanziario degli enti sottoposti al controllo della COSFEL, assume natura ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica

Comma 10 - Proroga Matera - e comma 18 - norma di copertura

La disposizione prevede la proroga delle disposizioni contenute nei primi due periodi dell'articolo 1, comma 346 della l. n. 208/2015; in particolare, la modifica normativa consente al comune di Matera di non applicare fino al 31 dicembre 2021 le norme limitative delle assunzioni di personale con contratto di lavoro flessibile di cui all'articolo 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010 e autorizza, sempre fino al 31 dicembre 2021, la possibilità di corrispondere al personale non dirigenziale assunto con contratto flessibile la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo complessivo di 30 ore pro capite mensili, nel limite massimo di spesa di **900.000** euro, a valere sulle risorse finanziarie pari a 1,5 milioni di euro, stanziati per il 2020 dall'art. 118-quater D.L. 19 maggio 2020, n. 34,

Come comunicato dal Comune di Matera, lo stanziamento per l'anno 2020 è stato utilizzato per contratti che hanno avuto decorrenza dal 3 agosto e verranno a scadere alla fine dell'anno in corso.

Pertanto, residuano dallo stanziamento precedente circa 0,9 mln con i quali si potrebbe procedere al rinnovo fino al 31 dicembre 2021 e comunque nel limite delle risorse disponibili, dei contratti a tempo determinato di 19 dipendenti e di un dirigente.

Per la copertura degli effetti in termini indebitamento netto e fabbisogno pari a 0,9 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'art. 6, comma 2, del DL n. 154 del 2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 189 del 2008.

Comma 11 - Proroga termini in materia di innovazione tecnologica e digitalizzazione

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che si tratta della proroga di una procedura semplificata per l'acquisto e lo sviluppo di sistemi informativi che le pubbliche amministrazioni potranno adottare per procedere ad acquisti programmati nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Commi 12-13 - Gruppo di supporto digitale alla Presidenza del Consiglio dei ministri

La disposizione di cui al **comma 12** non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dato che la continuità del gruppo di supporto è prevista nei limiti delle risorse disponibili ai sensi della normativa vigente.



Anche la disposizione di cui al **comma 13** non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dato che la continuità del sistema di allerta è prevista solo fino al 31 dicembre 2021, come limite temporale massimo, ed è già stata coperta per effetto dell'articolo 2 del decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125, a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Comma 14 - Proroga di termini in materia di potenziamento dell'attività informativa

La disposizione in materia di potenziamento dell'attività informativa, intervenendo sul decreto-legge n. 144 del 2005, convertito dalla legge n. 155 del 2005, proroga la possibilità per i Servizi di informazione di effettuare colloqui personali con soggetti detenuti o internati al fine di acquisire informazioni per la prevenzione dei delitti con finalità di terrorismo. Dall'attuazione della norma **non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato**, posto che gli eventuali effetti di spesa conseguenti allo svolgimento di tale attività, di carattere specificamente operativo, continueranno ad essere finanziati nell'ambito degli stanziamenti previsti per le spese del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica.

Comma 15 - Proroga di termini in materia di garanzie funzionali e di tutela, anche processuale, del personale delle strutture dei servizi di informazione per la sicurezza

in materia di servizi di informazione per la sicurezza, intervenendo sul decreto-legge n. 7 del 2015, convertito dalla legge n. 43 del 2015, proroga l'estensione delle condotte scriminabili con garanzie funzionali ad ulteriori fattispecie di reato, riferibili ai nuovi contesti in cui si sviluppa la minaccia terroristica, nonché la possibilità per gli appartenenti agli Organismi di informazione per la sicurezza di deporre in sede testimoniale utilizzando generalità di copertura.

Dall'attuazione della norma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, posto che gli eventuali effetti di spesa conseguenti allo svolgimento di tali attività, di carattere specificamente operativo, continueranno ad essere finanziati nell'ambito degli stanziamenti previsti per le spese del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica.

La disposizione proroga, inoltre, la possibilità di attribuire la qualifica di pubblica sicurezza al personale delle Forze Armate (RUD) di supporto per le esigenze degli Organismi, così da poter destinare il personale interno del Comparto all'espletamento delle attività info-operative.

Dall'attuazione della norma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato posto che il trattamento economico di tale personale, disciplinato dal regolamento di cui all'art. 21 della legge n. 124 del 2007, non prevede emolumenti aggiuntivi per lo svolgimento delle funzioni connesse all'attribuzione della predetta qualifica.

Comma 16 - Proroga in materia di trasparenza

La disposizione, concernente gli obblighi di pubblicazione dei dati dei titolari di incarichi dirigenziali, **non comporta oneri** in quanto trattasi di norma di carattere procedimentale, che come tale non è suscettibile di produrre oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 17 - Svolgimento del processo amministrativo

Proroga al 30 aprile 2021 le misure previste fino al 31 gennaio 2021 dall'articolo 25 d.l. 137/2020 in materia di svolgimento del processo amministrativo. Come evidenziato nella relazione tecnica del d.l. 137/2020, la previsione consiste essenzialmente in una riproposizione delle norme in precedenza contenute negli artt. 84, comma 5 e 6, del d.l. n. 18/2020 e dell'art. 4 del d.l. n. 28/2020. Nel periodo maggio/luglio 2020, la Giustizia amministrativa ha applicato dette disposizioni e sono state celebrate numerose udienze da remoto in tutti gli uffici giudiziari del Paese.

La Giustizia amministrativa già dispone di tutta la tecnologia occorrente (sistema informativo, firma digitale, personal computer, piattaforma Microsoft Teams, ecc.) e delle relative risorse finanziarie, iscritte a bilancio.

L'attuazione della previsione, dunque, per quanto riguarda lo svolgimento delle udienze da remoto, non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato; analogamente non comportano nuovi o maggiori oneri le restanti previsioni, di natura esclusivamente processuale.

Comma 17-bis

Si dispone la validità di sei mesi dei fogli recanti le firme per la presentazione di progetti di legge d'iniziativa popolare il cui termine temporale di validità scade nel periodo dello stato di emergenza



epidemiologica. La disposizione, di natura ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di assunzione di personale nelle pubbliche amministrazioni)

Comma 1 - La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, poiché si limita a prorogare di un anno il termine entro cui portare a compimento le assunzioni di personale amministrativo presso l'Avvocatura dello Stato già autorizzate con l'articolo 1, comma 171, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Comma 2 - La norma autorizza l'Avvocatura dello Stato, per il triennio 2021-2023, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e con corrispondente incremento della dotazione organica, ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente di personale di 27 unità di livello dirigenziale non generale e di 166 unità dell'area III, posizione economica F1. La quantificazione degli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione è stata effettuata sulla base dei seguenti parametri retributivi.

DIRIGENTE DI SECONDA FASCIA		IVC COMPRESIVA DI TREDICESIMA	ONERIA CARICO DELLO STATO	RETRIBUZIONE POSIZIONE PARTE FISSA	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PARTE VARIABILE	RETRIBUZIONE DI RISULTATO	ONERI A CARICO DELLO STATO SU TRATTAMENTO ACCESSORIO	TOTALE
TABELLARE CON IIS X 12 MENSILITA'	TREDICESIMA MENSILITA'	€ 316,81	€ 17.492,67	€ 12.583,21	€ 29.654,02	€ 16.847,06	€ 21.703,77	€ 143.902,20

FUNZIONARIO Area terza - fascia retributiva F1								
TABELLARE CON IIS PER 12	ASSEGNO PERSONALE	IVC CON TREDICESIMA	TREDICESIMA	INDENNITA' AMM. NE	ONERIA CARICO DELLO STATO	ACCESSORIO	ONERI A CARICO DELLO STATO SU ACCESSORIO	TOTALE
20.391,78 €	1.497,95 €	156,00 €	1.979,94 €	5.092,93 €	11.931,80 €	893,10 €	213,99 €	43.987,07 €

Gli oneri a regime (dall'anno 2023) derivanti dall'assunzione di tutto il contingente di personale autorizzato sono illustrati nel prospetto seguente:

ONERE ANNO 2023 A REGIME		
166 FUNZIONARI	Retribuzione pro capite	ONERE A REGIME PER 166 UNITA'
	€ 43.887,07	€ 7.285.253,62
27 DIRIGENTI 2^ F.	Retribuzione pro capite	ONERE A REGIME PER 27 UNITA'
	143.902,20	3.885.359,40
TOTALE ANNO 2023		€ 11.170.613,02

Per gli anni 2021 e 2022, gli oneri sono pari rispettivamente a euro 930.885 e a euro 9.308.845, tenuto conto dell'immissione in servizio scaglionata nel tempo del contingente di personale da reclutare, dei necessari tempi tecnici di espletamento dei concorsi pubblici, e della possibilità per l'amministrazione di poter scorrere graduatorie di procedure concorsuali pubbliche (anticipando al corrente esercizio finanziario l'assunzione di una parte del suddetto contingente di personale). Alla copertura finanziaria degli oneri assunzionali recati dalla norma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui



all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

La medesima disposizione autorizza l'Avvocatura dello Stato, nelle more delle assunzioni del suddetto contingente di personale a tempo indeterminato (27 dirigenti di seconda fascia e 166 funzionari di Area III-F1) e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2022, ad avvalersi di un numero massimo di cinque esperti, equiparati, ai fini retributivi, al personale di Area III-F1, per una spesa massima pari a 219.436 euro finanziata con le risorse del citato Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Comma 3 - La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, poiché si limita a prorogare di un anno il termine entro cui portare a compimento le assunzioni di personale amministrativo presso la giustizia amministrativa già autorizzate con l'articolo 1, comma 321, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Comma 4 - La norma autorizza, per il triennio 2021-2023, in favore della giustizia amministrativa, l'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e con un incremento della dotazione organica del personale non dirigenziale di 39 unità dell'area III, di un contingente pari a 45 unità di personale da inquadrare nell'Area terza, fascia retributiva F1.

La quantificazione degli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione è stata effettuata sulla base dei seguenti parametri retributivi.

FUNZIONARIO Area terza - fascia retributiva F1								
TABELLARE CON IIS PER 12	ASSEGNO PERI. PER 12	IVC CON TREDICESIMA	TREDICESIMA	INDENNITÀ ANNUALE	ONERI A CARICO DELLO STATO	ACCESSORIO	ONERI A CARICO DELLO STATO SU ACCESSORIO	TOTALE
20.351,78 €	1.467,99 €	156,00 €	1.979,94 €	9.190,93 €	11.931,90 €	9.012,04 €	1.769,74 €	50.202,18 €

Gli oneri a regime (dall'anno 2022) derivanti dall'assunzione del contingente di personale autorizzato sono, dunque pari a 45 unità X 50.202,18 = 2.259.098,10.

Per quanto concerne l'anno 2021, è stato quantificato un rateo di 10/12 dell'onere a regime, pari ad euro 1.882.581,75, in considerazione della possibilità di assumere le predette 45 unità di personale tramite scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici, con possibile immissione in servizio delle medesime unità già a partire dal mese di marzo 2021.

Agli oneri assunzionali recanti dalla norma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Comma 5 - La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, poiché si limita a prorogare per il triennio 2021-2023 le assunzioni di personale togato (15 Consiglieri di Stato e 20 referendari TAR) e amministrativo (3 dirigenti non generali) già autorizzate con l'articolo 1, comma 320-bis, quinto periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Comma 6 - Per le finalità perseguite con la disposizione, la giustizia amministrativa è autorizzata ad assumere, nel triennio 2021-2023, con corrispondente incremento della dotazione organica (tre consiglieri di Stato nell'anno 2021, tre consiglieri di Stato nell'anno 2022 e nell'anno 2023 tre consiglieri di Stato e un presidente di sezione del Consiglio di Stato; 20 unità fra referendari, primi referendari e consiglieri di tribunali amministrativi regionali) in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, venti referendari di tribunale amministrativo regionale, nonché dieci consiglieri di Stato, tre dei quali in ciascuno degli anni 2021 e 2022 e quattro dei quali nell'anno 2023. Gli oneri assunzionali sono rappresentati nella tabella seguente, secondo la proiezione decennale ai sensi della legge n. 196 del 2009:

PROIEZIONE DECENNALE PERSONALE DI MAGISTRATURA DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA



Anno	costo totale annuo di n. 20 referendari da 1.12.2021	costo totale annuo di n. 3 consiglieri da 1.12.2021	costo totale annuo di n. 3 consiglieri da 1.10.2022	costo totale annuo di n. 4 consiglieri da 1.10.2023	Costo totale
2021	209.533,20	49.144,40			258.677,60
2022	2.560.698,26	589.732,82	147.433,21		3.297.864,29
2023	2.560.698,26	601.007,86	589.732,82	196.577,61	3.948.016,56
2024	2.653.281,01	722.902,83	601.007,86	786.310,43	4.763.502,13
2025	2.920.592,74	729.056,07	722.902,83	801.343,82	5.173.895,46
2026	2.933.527,87	729.056,07	729.056,07	963.870,44	5.355.510,45
2027	2.986.286,13	742.270,39	729.056,07	972.074,76	5.429.687,36
2028	3.039.044,39	742.270,39	742.270,39	972.074,76	5.495.659,94
2029	3.931.552,16	755.485,27	742.270,39	989.693,86	6.419.001,69
2030	3.931.552,16	755.485,27	755.485,27	989.693,86	6.432.216,57

Alla copertura dei suddetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Comma 7. La disposizione prevede modifiche all'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. In particolare, la lettera a), tenuto conto di quanto previsto dalla lettera c), ridetermina le risorse del fondo di cui al comma 854 dell'articolo 1, della legge della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

La lettera b) prevede la soppressione del primo periodo della lettera c) del comma 350 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che ridetermina gli uffici dirigenziali non generali presso le articolazioni periferiche del Ministero dell'Economia e delle Finanze (Ragionerie Territoriali dello Stato), apportando una riduzione del numero complessivo di uffici del Ministero non inferiore al 5 per cento.

La soppressione dell'art. 1, comma 350, primo periodo della lettera c), della legge n. 145, determina un mancato risparmio corrispondente a 5 uffici dirigenziali non generali il cui valore in termini retributivi è pari a complessivi euro 726.495 a decorrere dall'anno 2021 ed è così quantificato:

	Unità	Onere lordo pro-capite	Onere lordo complessivo	Oneri riflessi e IRAP complessivi	Totale
Dirigente generale <i>non</i>	5	105.000	525.000	201.495	726.495

La lettera c), nel sostituire il comma 886 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, prevede che, per le finalità indicate all'articolo 1, commi da 1037 a 1050, della predetta legge, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nei limiti della vigente dotazione organica, 30 unità di personale di alta professionalità, da inquadrare nell'Area III, posizione economica F3, in luogo delle 20 unità da inquadrare nell'area terza posizione economica F1, previste dalla norma originaria.

Per l'assunzione del contingente di 30 unità di personale di Area III-F3 è stata valorizzata la seguente retribuzione pro capite (al lordo degli oneri riflessi):



Qualifica	Trattamento fondamentale	Trattamento accessorio	Retribuzione totale pro – capite lordo stato	Unità	Onere anno 2021 (per 10 mesi)	Onere a regime anno 2022
Area III-F3	44.436,23	3.500	47.936,23	30	1.198.405,75	1.438.086,9

Per l'anno 2021, in considerazione della rapidità della modalità di reclutamento realizzata attraverso lo scorrimento di graduatorie vigenti, è stato calcolato un rateo di spesa di 10 mesi, mentre la decorrenza dell'onere a regime è stata imputata dall'anno 2022.

Dalle modifiche introdotte alla norma originaria derivano oneri aggiuntivi pari a 977.960 euro per l'anno 2021 e a 556.304 euro a decorrere dall'anno 2022, alla cui copertura si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 854 dell'articolo 1, della legge della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come rideterminato alla lettera a) del presente comma.

La lettera d) integra il comma 1050 dell'articolo 1 della legge della legge 30 dicembre 2020, n. 178, prevedendo, in particolare, la possibilità che l'Unità di missione di cui al comma in esame possa avvalersi, per lo svolgimento dei propri compiti, di risorse umane aggiuntive. Nello specifico si prevede che detta Unità possa avvalersi di personale di qualifica non dirigenziale dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 collocato in posizione di fuori ruolo, comando, distacco, o altra analogo istituto. La disposizione ammette tale avvalimento fino ad un massimo di 10 unità, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze.

Comma 8 - La disposizione incrementa, a decorrere dal 2021, di un 1 milione di euro l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 685 della legge 205/2017.

Comma 9 - Per il potenziamento dei compiti finalizzati al miglioramento e all'incremento dell'efficienza delle politiche di bilancio e fiscale, la disposizione incrementa la dotazione finanziaria destinata alle esigenze di cui al comma 7 dell'articolo 7 del regolamento di cui al DPR 227/2003 di euro 700.000 a decorrere dal 2021.

Comma 10 - La disposizione prevede la copertura degli oneri derivanti dal comma 7, lettere a) e b), dal comma 8 e dal comma 9 pari a euro 3.404.455 per l'anno 2021 e a euro 2.982.799 a decorrere dall'anno 2022, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

ART. 2

Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'interno

Comma 1 - Proroga dei termini per l'acquisizione di certificati e informazioni attraverso sistemi informatici e banche dati

La disposizione in materia di documentazione amministrativa per i cittadini di Stati non appartenenti all'U.E. ha natura ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le amministrazioni provvederanno con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Comma 2 - Proroga del termine per la presentazione delle istanze di indennizzo per le vittime dei reati intenzionali violenti, per le vittime di lesioni personali gravissime e di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso

Con l'articolo 3 del decreto-legge del 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 sono stati riaperti (e fissati al 31 dicembre 2020) i termini di



presentazione delle domande di accesso al Fondo di solidarietà, previsti dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019).

Più in particolare, con i commi 594 e 596 dell'articolo 1 di quest'ultima legge, erano stati prorogati, al 30 settembre 2019, i termini di presentazione delle domande di indennizzo per le vittime di reati intenzionali violenti occorsi tra il 30 giugno 2005 e la data di entrata in vigore della legge 7 luglio 2016, n. 122 (ovvero il 23 luglio), attesi i rilievi europei sulla incongruità del termine di 120 giorni previsto dalla legge 20 novembre 2017, n. 167 per consentire a tali vittime di accedere al Fondo di solidarietà.

Parimenti si consentiva la possibilità di presentare istanza anche alle vittime di lesioni gravissime, che sono state individuate ad indennizzo in misura fissa (e non più commisurato alle spese mediche) e alle vittime del reato di deformazione permanente dell'aspetto mediante lesioni al volto.

In merito alle risorse disponibili il comma 595 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2018 ha disposto che: "gli importi dell'indennizzo relativo alle domande presentate ai sensi del comma 594 del presente articolo sono liquidati nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente, confluite per gli anni 2017 e 2018 sul Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-*sexies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n.225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n.10, come modificato ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n.122".

Va evidenziato, altresì, che anche a seguito della riapertura dei termini, operata dal decreto-legge n.162/2019 le somme pari a 40 milioni di euro, previste dall'art. 6, comma 4 della legge 20 novembre 2017, n.167, sono state impegnate solo in minima parte.

Difatti, le istanze pervenute nel 2019 e 2020 (in relazione alla riapertura dei termini operata dal decreto-legge n. 162/2019 e dalla legge n. 145/2018) sono state **374**.

In relazione a dette istanze da parte di vittime di reati intenzionali violenti (dal 30 giugno 2005 al 23 luglio 2016) e vittime di lesioni gravissime, sono state impegnate risorse per un ammontare di euro **4.982.392,235**.

Inoltre, ai sensi della legge n. 145/2018 sono stati finanziati con i citati 40 milioni di euro anche gli impegni per le rideterminazioni degli indennizzi già corrisposti, che ammontano ad euro **753.155,00**.

Complessivamente, quindi, le risorse impegnate risultano pari a euro **5.042.745,39**, mentre residuano euro **34.957.254,61**, somma, quest'ultima che assicura completa copertura alla proposta normativa, fermo restando che il comma 595 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2018, ha disposto la copertura delle esigenze connesse alle istanze presentate ai sensi del comma 594 dello stesso articolo, prevedendo che gli importi siano liquidati nel limite delle risorse disponibili ivi indicate.

Comma 3 - Proroga dei termini in materia di funzioni fondamentali dei comuni

La norma non determina effetti finanziari limitandosi a prorogare il termine di cui all'articolo 14, comma 31-ter, del decreto legge n. 78 del 2010 in materia di esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali dei comuni, al quale non sono ascritti effetti finanziari.

Comma 4 - Disposizioni d'urgenza per il differimento di elezioni comunali

Il termine previsto per le elezioni comunali è prorogato al 20 maggio 2021.

La disposizione presenta natura meramente ordinamentale e, pertanto, da essa non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Commi 4-bis e 4-ter.

Il comma 4-bis prevede il rinvio delle consultazioni elettorali concernenti le elezioni dei Presidenti delle province e dei consigli provinciali.

Al comma 4-ter si stabilisce che le proroghe di cui al comma 4-bis si applicano anche per le elezioni degli organi delle città metropolitane e dei presidenti delle province e dei consigli provinciali in scadenza entro il primo semestre dell'anno 2021. Fino al rinnovo degli organi è prorogata la durata del mandato di quelli in carica. Le disposizioni, di carattere ordinamentale, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



Comma 4-quater

*Si prevede, limitatamente all'esercizio 2021, la facoltà per gli enti di calcolare gli indicatori previsti dalla legge di bilancio 2019 (Legge n. 145/2018, commi 859 e 860) per l'applicazione delle misure di garanzia del rispetto dei tempi di pagamento sulla base delle proprie registrazioni contabili, qualora riscontrino pagamenti di fatture commerciali non comunicati alla Piattaforma elettronica. Alla lettera b) viene corretto un errore materiale. **Atteso il carattere ordinamentale, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica***

Comma 4-quinquies.

*Si modifica la normativa in materia di elezioni degli organi della Camera di Commercio, di cui all'articolo 16, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, prevedendo che il Presidente possa essere rieletto per non più di due volte. **Trattandosi di norma ordinamentale, non si ravvisano oneri la finanza pubblica.***

Comma 4-sexies.

*Si proroga al 30 giugno 2021 il termine previsto dall'articolo 1, comma 628, della legge 160 del 2019 per l'emanazione del decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, contenente modalità attuative di utilizzo del Fondo per il voto elettronico di cui al comma 627 della predetta legge. **Atteso il carattere ordinamentale, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.***

Commi 4 – septies e 4 – octies – Proroga antincendio

La disposizione prevede al comma 4-septies la proroga della normativa della prevenzione antincendio edifici scolastici e al comma 4-octies la proroga della normativa della prevenzione antincendio strutture alberghiere.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 3

Proroga di termini in materia economica e finanziaria

Comma 1 - Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'università e della ricerca)

La disposizione proroga il termine di costituzione dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'Università e della ricerca. Il nuovo Ufficio centrale di bilancio potrà quindi essere costituito entro il 31 dicembre 2021.

La disposizione non comporta nuovi e/o maggiori oneri di finanza pubblica. Dalla stessa possono discendere risparmi di spesa che per ragioni prudenziali non sono quantificati.

Comma 2- Proroga dei termini in materia di razionalizzazione del patrimonio pubblico e riduzione dei costi per locazioni passive

La disposizione proroga l'ambito di operatività dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, estendendolo all'anno 2021; la misura di contenimento della spesa pubblica per l'utilizzo di immobili in locazione passiva da parte delle PP.AA comporta **risparmi di spesa allo stato non quantificabili.**

Comma 3 - Proroga dei termini di vigenza degli adempimenti a carico delle piattaforme elettroniche che facilitano la cessione di beni

Alla disposizione non si ascrivono effetti, trattandosi di una misura di coordinamento normativo volto, tra l'altro, a tenere in considerazione quanto disposto dal Consiglio UE a seguito dell'emergenza pandemica.

Comma 4 - Proroga del termine di adeguamento dei contratti in corso fra gli enti locali e i soggetti affidatari della gestione delle relative entrate

La disposizione proroga al 30 giugno 2021 il termine per l'adeguamento dei contratti in corso tra gli enti locali e i soggetti affidatari della gestione delle entrate.

Al riguardo si precisa che la proposta non modifica i limiti di capitale sociale previsti dal comma 807 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019 bensì si limita a prorogare al 30 giugno 2021 il termine



previsto dal successivo comma 808, il quale stabilisce che i soggetti iscritti alla sezione separata di cui al comma 805 e quelli iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997 devono adeguare il proprio capitale sociale alle condizioni e alle misure minime di cui al comma 807 entro il 31 dicembre 2020;

Peraltro, con la riforma della riscossione delle entrate degli enti locali i limiti di capitale sono stati ridotti in considerazione del riversamento diretto delle entrate agli enti locali, introdotto dall'art. 2-bis del D. L. n. 193 del 2016 e modificato dal comma 786 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019. Il successivo comma 788 esclude inoltre le attività di incasso diretto da parte dei soggetti iscritti nell'albo.

Si ritiene quindi che quanto affermato al punto precedente assicuri di per sé una maggiore efficacia della riscossione delle entrate in questione e una maggiore tutela degli enti locali impositori, considerato che i concessionari non hanno più il maneggio di denaro pubblico. Si veda a questo proposito anche il comma 790 dello stesso art. 1 che prevede le modalità per il versamento al concessionario del compenso dovuto per l'attività svolta, atteso che a quest'ultimo non affluiscono più le entrate dell'ente locale (Circolare n. 3/DF del 27 ottobre 2020).

La proroga al 30 giugno 2021 è infine coerente con la circostanza che l'albo non è stato ancora adeguato alle disposizioni del comma 805. Ciò rende parzialmente inattuabile le previsioni del comma 808 laddove stabilisce l'istituzione di una sezione separata dell'albo nella quale sono iscritti i soggetti che svolgono attività propedeutiche a quella di riscossione.

Per i motivi sopra indicati con particolare riferimento alla disposizione in vigore sul riversamento diretto delle entrate e tenuto conto che con la RT della legge di bilancio 2020 non sono stati ascritti effetti in termini di maggiori entrate, si ritiene che la proroga in esame di soli sei mesi non determini effetti negativi per la finanza pubblica

Comma 5 - Trasmissione telematica dei dati al Sistema tessera sanitaria

Si interviene sulle disposizioni del comma 6-quater dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 127 del 2015, prevedendo uno slittamento, dal 1° gennaio 2021 al 1° gennaio 2022, del termine di adeguamento dei registratori telematici per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri esclusivamente al Sistema tessera sanitaria.

La disposizione non ha effetti di gettito. La modifica, infatti, non ha alcun impatto sul processo di memorizzazione e trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati dei corrispettivi fiscali previsti dalle disposizioni dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015 poiché, per i soli soggetti che effettuano operazioni nell'ambito sanitario (es. farmacie, parafarmacie, ottici ecc.), i dati dei corrispettivi validi ai fini fiscali continueranno a essere trasmessi direttamente all'Agenzia delle Entrate piuttosto che essere trasmessi prima al sistema Tessera Sanità e poi da quest'ultimo all'Agenzia delle Entrate.

Comma 6 - Proroga di termini in materia di assemblee societarie.

Si modifica l'articolo 106 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società) *che* reca disposizioni che, tenendo conto delle misure di contenimento imposte a fronte della eccezionale situazione di emergenza conseguente alla epidemia di Covid-19, sono dirette a facilitare lo svolgimento delle assemblee nel rispetto delle disposizioni volte a ridurre il rischio di contagio.

In particolare, si differisce il termine che consente l'approvazione del bilancio annuale previsto al 31 dicembre 2020, prorogandolo fino a centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio e, prevedendo, inoltre, lo svolgimento delle assemblee di società ed enti in via telematica sino al 31 luglio 2021

Trattasi, pertanto, di una disposizione ordinamentale alla quale **non si ascrivono effetti finanziari.**

Comma 6-bis

La disposizione chiarisce che anche le garanzie concesse in relazione a prestiti obbligazionari ed altri titoli di debito di cui all'articolo 1, comma 14-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, possono essere rilasciate fino al 30 giugno 2021, in conformità a quanto già previsto dall'articolo 1, comma 206, della legge 30



dicembre 2020, n. 178 per le altre tipologie di garanzie disciplinate dal medesimo articolo 1 e dalla Comunicazione della Commissione (2020/C 340 I/01), recante la quarta modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19.

Le norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico dei saldi di finanza pubblica, trattandosi di modifica strettamente necessarie a rendere contenutisticamente omogeneo il dettato delle previsioni, in materia di garanzie pubbliche, adottate dai decreti emergenziali e, più di recente, dalla l. n. 178/2020 (LB 2021) e funzionali ad assicurare la piena operatività delle misure varate.

Comma 7 - Proroga dell'obbligo di formazione dei revisori legali)

Si prevede il differimento del termine per l'assolvimento dell'obbligo di formazione dei revisori legali dei conti iscritti al registro di cui agli articoli 6 e seguenti del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. La disposizione non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 8 - Proroga norma blocco pignoramenti enti SSR)

La proroga si rende necessaria anche per l'anno 2021, in considerazione del protrarsi delle condizioni straordinarie legate all'emergenza sanitaria, e ha lo scopo di assicurare agli enti del servizio sanitario nazionale la liquidità necessaria allo svolgimento delle attività legate alla citata emergenza e alla ripresa delle attività ordinarie di assistenza sanitaria rinviate durante il periodo di picco emergenziale, nonché consentire il regolare pagamento dei fornitori. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Commi 9-11 - Proroga di termini in materia di lotteria dei corrispettivi

Al comma 9 si prevede che il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, d'intesa con l'Agenzia delle entrate, sia emanato entro e non oltre il 1 febbraio 2021. La proroga si rende necessaria per tenere conto delle difficoltà causate dall'emergenza epidemiologica COVID-19, consentendo agli esercenti che ancora non abbiano provveduto, di eseguire gli interventi di adeguamento tecnico dei Registratori Telematici installati, necessari ai fini della lotteria. **Il comma 10** sposta al 1° marzo 2021 la possibilità per i consumatori, nel caso in cui gli esercenti rifiutino di acquisire il codice lotteria al momento dell'acquisto, di effettuare le segnalazioni che saranno utilizzate dall'Agenzia delle entrate e dal Corpo della Guardia di finanza nell'ambito delle attività di analisi del rischio di evasione.

Alle disposizioni di cui ai commi 9 e 10 non si ascrivono effetti di gettito.

Comma 11

Il comma 11 interviene sull'articolo 141, comma 1-ter, del decreto-legge n. 34/2020, convertito dalla legge n. 77/2020, che prevede la possibilità per il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Ministero dell'economia e delle finanze di avvalersi con decorrenza non antecedente al 1° ottobre 2020, di personale assunto con contratti di lavoro a tempo determinato fino a sei unità, con una durata massima di quindici mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, per un importo massimo di 40.000 euro per ciascun incarico. La modifica di tale disposizione risponde al fine, da un lato, di spostare i termini temporali dell'utilizzo delle risorse, inizialmente previsto fino a dicembre 2021, al 30 giugno 2022 in ragione del rinvio dell'inizio effettivo della lotteria rispetto ai termini inizialmente previsti, e, dall'altro, di prevedere che il MEF - DAG possa conferire incarichi di collaborazione ad esperti individuati con procedure trasparenti piuttosto che procedere ad assunzioni a tempo determinato, che richiederebbero procedure di selezione più lunghe ed onerose. La disposizione mantiene comunque invariati i limiti già previsti del numero fino a sei unità di collaboratori, della durata del rapporto di non oltre quindici mesi e dell'importo massimo di 40.000 euro per ciascun incarico conferito.

La norma trova copertura, analogamente alla vigente disposizione, nell'ambito delle risorse disponibili sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 542, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e non comporta pertanto nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le risorse potranno essere utilizzate nel periodo da gennaio 2021 al 30 giugno 2022 in base ai termini dei contratti che saranno stipulati a seguito delle procedure previste dalla legge.



Comma 11-bis – Limite massimo anticipazione tesoreria enti locali

Si apportano modifiche in tema di limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria prorogando al 2027 per i comuni interamente confinanti con Paesi non appartenenti all'Unione europea la misura di cui all'articolo 1 comma 555 della legge n. 160/2019. Dalla disposizione non discendono oneri per la finanza pubblica.

Comma 11-ter - Accise comune Campione d'Italia

La disposizione alla lettera a) proroga al 2021 la deroga ai limiti dei regolamenti europei sugli aiuti di importanza minore (c.d. "de minimis") innalzandoli per la fruizione delle agevolazioni fiscali previste in favore di Campione d'Italia dai commi 573, 574 e 575 della L. 160/2019 (riduzione delle imposte a favore delle persone fisiche e delle imprese residenti/localizzate nel Comune di Campione d'Italia) rispettivamente a 1.800.000 euro per ogni impresa, 270.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della pesca e dell'acquacoltura e di 225.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.

La medesima disposizione alla lettera b) proroga al 2021 la deroga ai limiti previsti dai regolamenti europei sugli aiuti di importanza minore (c.d. "de minimis") innalzandola per le imprese che effettuano gli investimenti di cui al comma 577 della medesima legge (riconoscimento di un credito d'imposta alle imprese che effettuano nuovi investimenti nel territorio campioneso) rispettivamente a 1.800.000 euro per ogni impresa, 270.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della pesca e dell'acquacoltura e di 225.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.

Sotto il profilo finanziario, considerando i livelli rilevati delle agevolazioni e quanto già indicato nella relazione tecnica originaria sui commi interessati dalle modifiche, si ritiene che la disposizione non determini effetti finanziari ulteriori rispetto a quanto già scontato nelle previsioni di Bilancio.

Comma 11-quater – Sospensione provvedimenti revoca confidi

Si sospendono sino al 31 dicembre 2021 i provvedimenti di revoca dell'autorizzazione dei confidi di cui all'art. del DM 2 aprile 2015, n. 53 (Regolamento recante norme in materia di intermediari finanziari).

Dalla disposizione non discendono oneri per la finanza pubblica

Comma 11-quinquies

Si prevede la proroga al 31 dicembre 2021 del termine previsto dalla nota II-bis all'articolo 1 La disposizione prevede la proroga al 31 dicembre 2021 del termine previsto dalla nota II-bis all'articolo 1 della Tariffa parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con DPR n. 131/1986, nonché il termine previsto dall'articolo 7 della legge n. 448/1998, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta per il riacquisto della prima casa.

Tale misura è stata già prevista dall'articolo 24 del DL 23/2020 fino al 31 dicembre 2020 con la finalità di evitare che alcuni contribuenti non fossero in grado di rispettare tale termine perdendo l'agevolazione della prima casa ai fini dell'imposta di registro a causa dell'emergenza epidemiologica. In particolare, si tratta dei contribuenti che maturano un credito d'imposta corrispondente all'imposta di registro pagata per l'acquisto della prima casa a condizione che entro un anno dalla vendita della stessa venga acquistata un'altra abitazione come prima casa. La ratio della misura è quindi proprio quella di dare maggiore tempo per il riacquisto dell'abitazione alla luce della situazione emergenziale del tutto straordinaria che stiamo vivendo e che ha sicuramente rallentato ogni attività. La relazione tecnica dell'originario articolo 24 del DL 23/2020 non ha ascritto effetti in considerazione della natura procedurale dell'intervento che sospende i termini collegati alla fruizione del beneficio "prima casa".

Dal punto di vista strettamente contabile si evidenzia che le previsioni di Bilancio non scontano alcun effetto di recupero di gettito connesso alle fattispecie in cui a causa dell'emergenza epidemiologica non vengano rispettati i termini previsti per la maturazione del credito d'imposta in quanto l'articolo 24, all'inizio della diffusione della pandemia in Italia, ha già sospeso tale



termine. La misura di proroga, pertanto, non determina variazioni rispetto alle previsioni di Bilancio in quanto di fatto cristallizza, come già operato dall'originario articolo 24, il gettito già scontato ordinariamente.

Alla luce di quanto sopra la disposizione non comporta effetti per la finanza pubblica

Comma 11-sexies

In considerazione del potenziale contributo che il settore finanziario può fornire alla ripresa economica post Covid-19, su iniziativa della Commissione europea, Parlamento europeo e Consiglio hanno approvato un pacchetto di misure volte ad introdurre semplificazioni ed innovazioni a diversi atti legislativi già esistenti (MIFID II (dir. 2014/65/UE), Direttiva Transparency (direttiva 2004/109/EC) e Prospectus Regulation (Reg. UE 2017/1129)) denominato Capital Market Recovery Package (CMRP). Nella fase finale del negoziato è stata attribuita dai Co-Legislatori agli Stati membri la facoltà di rinviare l'applicazione del regolamento delegato (UE) 2018/ 815 della Commissione, del 17 dicembre 2018 (Regolamento ESEF). Le modifiche agli atti citati non sono state ancora pubblicate sulla gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.

Il comma in esame esercita la suddetta facoltà di rinvio prevedendo che le disposizioni del regolamento UE 2018/815 si applichino alle relazioni finanziarie relative agli esercizi avviati a decorrere dal 1° gennaio 2021.

La disposizione consiste quindi nel prevedere il rinvio di un obbligo di natura ordinamentale, derivante dall'ordinamento europeo, a carico di soggetti privati, dalla stessa non discendono oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 3-bis

Disposizioni in materia di società partecipate

Prevede che il tardivo deposito presso la camera di commercio dei bilanci relativi all'esercizio 2019 delle aziende speciali e delle istituzioni previste dall'articolo 114 d.lgs. 267/2000 non dia luogo a sanzioni purché effettuato entro il 31 marzo 2021.

Dalla disposizione non discendono oneri per la finanza pubblica.

Art. 3-ter.

Disposizioni in materia di esenzione dall'imposta sul valore aggiunto per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

La disposizione precisa, nell'ambito della misura della Legge di bilancio 2021 che prevede l'applicazione dell'aliquota IVA "zero" per i kit diagnostici fino al 31 dicembre 2022, che il riferimento al Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2017 deve intendersi riferito al Regolamento (UE) 2017/ 746 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2017, in conformità alla Direttiva (UE) del Consiglio 2020/2020 del 7 dicembre 2020.

Dal punto di vista strettamente finanziario, la precisazione non determina variazioni rispetto alla valutazione della norma originaria, anche considerando che il Regolamento 2017/746 prevede un ambito di applicazione maggiormente restrittivo rispetto al Regolamento 2017/745 e pertanto la misura determinerebbe in ogni caso un potenziale recupero di gettito, prudenzialmente non stimato.

ART. 4

Proroga di termini in materia di salute

Comma 1 - Proroga per l'utilizzo delle risorse a valere sul finanziamento del SSN, accantonate per le quote premiali da destinare alle regioni virtuose.

Si prevede una proroga per l'utilizzo delle risorse a valere sul finanziamento del SSN per le quote premiali da destinare alle regioni virtuose che, al pari delle altre e di quella identica già disposta per



il 2020, **non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica**, in quanto rientra nell'ambito del livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre lo Stato.

In particolare, si tende unicamente ad individuare i criteri per distribuire la quota premiale complementare alle risorse assegnate in applicazione dei costi standard, anche per l'anno 2021 (comunque spettante alle regioni virtuose perché parte del finanziamento al SSN) senza intervenire in alcun modo sulla quantificazione della stessa; essa, quindi, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, intervenendo su risorse già stanziare sui capitoli di spesa che finanziano il SSN.

Difatti, l'art. 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, oggetto della proroga, introduce forme premiali a valere sulle risorse ordinarie previste dalla vigente legislazione per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale per una quota pari allo 0,25% dello stesso (0,30% per il 2013 e 1,75% per il 2014), in favore di regioni che istituiscano una centrale regionale per gli acquisti e per l'aggiudicazione di procedure di gara per l'approvvigionamento di beni e servizi, e per le regioni che introducano misure idonee a garantire, in materia di equilibrio di bilancio, la piena applicazione per gli erogatori pubblici di quanto previsto dall'articolo 4, commi 8 e 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. La mancata emanazione del necessario decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da predisporre in concerto con il Ministro della salute, previsto dal citato comma 67-bis, ha reso fino ad oggi impossibile l'assegnazione di dette risorse sulla base dei criteri previsti dalla richiamata normativa. Va anche tenuto presente che le finalità previste nella norma originaria sopra richiamata sono state di fatto superate dalla legislazione successiva. Per consentire comunque l'erogazione in favore delle regioni di tali risorse che, come detto, rappresentano una componente del finanziamento del Servizio sanitario nazionale annuo, e che pertanto non determinano una spesa ulteriore rispetto alle risorse già preordinate dallo Stato per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza, la proposta normativa, come già avvenuto nel corso degli ultimi anni, affida al Ministero della salute, in via transitoria e nelle more della emanazione del citato **decreto**, o di nuovi interventi legislativi, il compito di ripartire le rispettive quote premiali "tenendo anche conto di criteri di riequilibrio indicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome". Pertanto, la disposizione, al pari delle altre già intervenute negli anni precedenti, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto rientra nell'ambito del livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre lo Stato.

Commi 2-3 - Accantonamento per il 2021 della somma annua a valere sulle risorse finanziarie del SSN per la realizzazione di obiettivi connessi ad attività di ricerca, assistenza e cura relativi al miglioramento dei livelli essenziali di assistenza e collegati a prestazioni che non trovano remunerazione nel vigente nomenclatore tariffario

Si dispone l'accantonamento, per l'anno 2021, della somma annua di **32,5 milioni di euro** a valere sulle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale per il medesimo anno.

Le disposizioni **non comportano** pertanto **nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica**, in quanto si limitano a destinare a specifiche finalità, il perseguimento di specifici obiettivi connessi all'attività di ricerca, assistenza e cura relativi al miglioramento dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, una quota limitata del finanziamento corrente dello Stato al Servizio Sanitario Nazionale (32,5 milioni di euro su un finanziamento corrente statale al SSN di oltre 120 miliardi di euro), che resta invariato nel suo ammontare complessivo. Ciò nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che prevede la possibilità per il CIPE, su proposta del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni e province autonome, di vincolare specifiche quote del Fondo sanitario nazionale alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, con determinate priorità volte a migliorare l'erogazione dei LEA.

Comma 4 - Adozione di una metodologia per la determinazione del fabbisogno di personale degli enti del SSN



Si proroga di un ulteriore anno del termine per l'adozione della metodologia cui subordinare gli incrementi di spesa per il personale del Servizio sanitario nazionale.

La disposizione è neutra dal punto di vista finanziario, poiché non interviene sui limiti di spesa, già determinati, in ordine ai quali, peraltro, va, in ogni caso salvaguardato l'equilibrio economico finanziario del sistema, nel quadro del rispetto degli adempimenti relativi all'erogazione dei livelli essenziali di assistenza.

La proroga prevista **non comporta oneri aggiuntivi** a carico della finanza pubblica, in quanto è coerente con il livello del finanziamento programmato per il SSN.

Comma 4-bis- Proroga degli ordini degli Ordini delle professioni sanitarie di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233.

Si prorogano sino al termine dello stato di emergenza gli organi degli Ordini di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 che non abbiano svolto le procedure elettorali per il relativo rinnovo, nonché di quelli delle rispettive Federazioni Nazionali.

Si modifica inoltre la modalità di votazione di cui all'art. 2, comma 4, del predetto decreto.

*La proroga presenta carattere ordinamentale e, pertanto, **non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.***

Comma 5 - Proroga in materia di protezione degli animali utilizzati per scopi scientifici

La disposizione prevede un'ulteriore proroga, al 1° gennaio 2022, della disposizione di cui all'articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, recante "attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici".

La disposizione **non comporta oneri finanziari aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato**, e le iniziative previste sono in ogni caso attuate con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Infatti, la modifica si limita ad ampliare il termine entro il quale possono essere autorizzati nuovi progetti di ricerca che prevedono l'uso di animali, nello specifico ambito della ricerca sulle sostanze d'abuso e sugli xenotrapianti.

Gli adempimenti a carico dell'Amministrazione, connessi alla presentazione di nuove domande di autorizzazione per l'esecuzione di progetti di ricerca che prevedono l'impiego di animali a fini scientifici, sono attuabili con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Ciò relativamente all'attività di ricezione delle domande, valutazione, rilascio dell'autorizzazione e attività ispettiva svolta dal Ministero della salute, riferita alle nuove domande che perverranno tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021, in quanto attività già previste e poste in essere ai sensi del decreto legislativo n. 26 del 2014, nonché relativamente alle attività svolte dalle altre Amministrazioni competenti, che provvedono e continueranno a provvedere con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, poiché trattasi di ordinaria attività rientrante tra i compiti delle autorità competenti interessate.

In tali attività sono ricompresi, altresì, gli accertamenti di cui all'articolo 21 e le verifiche di cui agli articoli 22 (permanenza requisiti delle strutture) e 23 (adeguatezza del personale) del decreto legislativo 26 del 2014. Si evidenzia, infine, che nelle ipotesi in cui l'attività ispettiva è svolta su richiesta e a beneficio dell'operatore, come per le ispezioni effettuate a seguito della domanda di autorizzazione per gli stabilimenti utilizzatori, i costi sono coperti dalla tariffa all'uopo prevista e versata dall'operatore che ha presentato domanda di autorizzazione.

Comma 6 - Proroga delle procedure concorsuali dell'Agenzia Italiana del Farmaco – AIFA

La disposizione limitandosi a differire, al 31 dicembre 2021, il termine entro cui l'Agenzia italiana del Farmaco (AIFA) può concludere le procedure concorsuali e le relative assunzioni già autorizzate con l'articolo 9-duodecies, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, **non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

Comma 7 - Proroga avvalimento personale addetto alle attività di ricerca



La proroga non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica tenuto conto che agli oneri derivanti si provvede nei limiti delle risorse finanziarie disponibili di cui all'articolo 1, comma 424, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, attribuite a ciascun Istituto.

Comma 7-bis- Proroga la durata in carica del Consiglio nazionale dei chimici.

Si modifica l'art. 8, comma 8, della l. n. 3 del 2018 relativo alla durata in carica dei Consigli direttivi degli Ordini dei chimici e il Consiglio nazionale dei chimici.

La proroga presenta carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 7-ter – Proroga dell'autorizzazione alla Regione Sicilia all'incremento della valorizzazione tariffaria all'attività sanitaria dell'ISMETT.

La disposizione di cui all'articolo 1, comma 607, della legge n.190/2014 dispone che, al fine di agevolare la prosecuzione dell'investimento straniero nell'Istituto mediterraneo per i trapianti e terapie ad alta specializzazione di Palermo (ISMETT), in considerazione dell'elevata specializzazione maturata dall'ISMETT nelle attività di trapianto e cura delle insufficienze terminali di organi vitali e del rilievo assunto in ambito nazionale, così come attestato dal riconoscimento del carattere scientifico dell'ISMETT, la Regione siciliana, sottoposta ai programmi operativi di prosecuzione del piano di rientro dal deficit sanitario, è autorizzata fino al 31 dicembre 2021 ad incrementare la valorizzazione tariffaria dell'attività sanitaria del predetto Istituto e la valorizzazione delle funzioni del medesimo ISMETT.

La disposizione in esame prevede la proroga al 31 dicembre 2024, dell'autorizzazione concessa alla Regione siciliana di incrementare la predetta valorizzazione tariffaria dell'attività sanitaria dell'Istituto, tutelando in tal modo l'eccellenza sanitaria propria dell'IRCCS.

Quanto all'impatto finanziario, la disposizione non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, dal momento che l'onere derivante dalla suddetta proroga grava sul Fondo sanitario regionale della Regione Siciliana che, nell'ambito della propria programmazione, definirà i budget ai propri erogatori in funzione della deroga concessa all'ISMETT sin dal 2014.

Comma 8 - Riapertura dei termini dell'elenco nazionale di cui al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, e successive modificazioni

Si prevede che possa essere integrato, entro il 21 marzo 2021, l'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, e successive modificazioni, pubblicato sul portale del Ministero della salute il 1° aprile 2020. Si prevede inoltre la riapertura dal 21 gennaio 2021 al 5 febbraio 2021 dei termini di presentazione delle domande di cui all'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 novembre 2019.

All'attuazione della presente disposizione si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Comma 8-bis – Proroga dei termini della sperimentazione gestionale dell'autorizzazione alla Regione Sardegna alla deroga dei limiti massimi della spesa per acquisto di prestazioni sanitarie da erogatori privati.

La realizzazione dell'ospedale/centro di ricerca medica Mater Olbia è oggetto di una sperimentazione gestionale (partnership pubblico-privato) tra Regione Autonoma della Sardegna e Qatar Foundation Endowment, introdotta da un protocollo di coordinamento sottoscritto anche dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nel 2014.

Il Progetto è stato disciplinato da molteplici disposizioni legislative nazionali, l'ultima delle quali – l'articolo 1, comma 572, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 che ha modificato l'articolo 16 del decreto-legge 12 settembre 2014, convertito dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 – ha fissato al 2021 il termine di validità della autorizzazione alla Regione a derogare alla disciplina generale di revisione della spesa sanitaria, di durata coincidente con quella della sperimentazione, la cui conclusione è programmata nell'anno 2021.



Tuttavia, la pandemia da COVID-19 ha rallentato sia i lavori di completamento del nuovo ospedale, sia le attività di strutturazione dei reparti, poiché i piani di emergenza regionali hanno designato nella prima fase la struttura quale COVID Hospital ed attualmente impegnano diversi reparti nella assistenza ai pazienti affetti dal virus.

La disposizione, pertanto, proroga sia i termini della sperimentazione gestionale, sia l'autorizzazione alla Regione di derogare ad alcune disposizioni legislative nazionali sulla spesa storica sanitaria, facendoli coincidere nella fine dell'anno 2023.

La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto la copertura della spesa assicurata annualmente nell'ambito del bilancio della Regione Autonoma della Sardegna.

Comma 8-ter - Contributo una tantum DPI

La disposizione è diretta a prevedere che le regioni possano riconoscere alle strutture private accreditate che abbiano concorso a sostenere il Servizio sanitario nell'emergenza sanitaria per il COVID-19, e che abbiano comunque raggiunto il 100 per cento del budget loro assegnato, un contributo una tantum commisurato al costo complessivo sostenuto nel 2020 per i dispositivi di protezione individuale (DPI), a fronte di apposita rendicontazione e ferma restando la garanzia dell'equilibrio economico del Servizio sanitario regionale.

Trattandosi di una facoltà, esercitabile comunque nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, **non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

Comma 8-quater – Incremento risorse per l'assistenza ai bambini affetti da malattia oncologica.

La norma è diretta ad incrementare per l'anno 2021 di 2 milioni di euro le risorse per l'assistenza ai bambini affetti da malattia oncologica di cui all'articolo 1, comma 338 della legge n. 205 del 2017.

Agli oneri derivanti dalla norma, **pari a due milioni di euro per l'anno 2021**, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

Comma 8-quinquies.

La disposizione si limita a differire il termine per la revisione della lista delle patologie da ricercare attraverso lo screening neonatale di cui all'articolo 4, comma 2-bis, della legge 19 agosto 2016, n. 167, da parte del Gruppo di lavoro screening neonatale esteso, istituito con decreto del Ministero della salute 17 settembre 2020 da completare entro il 31 maggio 2021.

Alla disposizione si dà attuazione mediante le risorse umane, strumentali e finanziarie, già a disposizione a legislazione vigente.

La disposizione in esame riveste **carattere ordinamentale** e, pertanto, **non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

Comma 8-sexies Deroga alle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie e in materia di cittadinanza per l'assunzione alle dipendenze della pubblica amministrazione

La disposizione proroga fino al 31 dicembre 2021, con talune modifiche, le disposizioni di cui all'art. 13 del decreto legge n.18 del 2020 in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie consentendo l'esercizio temporaneo della qualifica di operatore socio sanitario e delle qualifiche professionali sanitarie ai professionisti che intendono esercitare, in via autonoma o dipendente, sul territorio nazionale anche presso strutture private o accreditate, purché impegnate nell'emergenza Covid 19.

Le regioni e Province autonome, ai sensi degli articoli 2-bis e 2-ter del DL n. 18/2020, possono procedere al reclutamento temporaneo di tali professionisti che presentano istanza corredata di un certificato di iscrizione all'albo del Paese di provenienza.

La norma non comporta nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica atteso che le predette misure straordinarie di reclutamento di cui agli articoli 2-bis e 2-ter del DL n. 18/2020 sono state



prorogate, per gli enti del SSN, dall'art. 1, comma 423, della legge n. 178/2020, fino al 31/12/2021, nel limite di spesa ivi prevista.

Comma 8-septies e 8-octies – Modifica contributi in favore delle aziende ospedaliere universitarie.

La norma in esame riveste **natura ordinamentale**, in quanto finalizzato a chiarire l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 25, comma 4-novies e comma 4-duodecies, del decreto-legge n. 162 del 2020, e, in quanto tali, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Per quanto concerne la modifica di cui alla lettera a), la disposizione si limita a specificare che la sottoscrizione del protocollo d'intesa, a cui è condizionata l'attribuzione del finanziamento previsto dal comma 4-novies, debba avvenire entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2020, n 183.

Con la modifica di cui alla lettera b), si interviene al fine di precisare che la platea dei potenziali fruitori del credito d'imposta di cui al comma 4-duodecies, ricomprende anche i policlinici che, nella erogazione delle attività di cura e assistenza, operano in regime di impresa, sempre nell'ambito delle risorse già stanziare che rappresentano il limite massimo di spesa.

ART. 5

Proroga di termini in materia di istruzione

Comma 1 – Proroga in materia di reclutamento del personale docente di religione cattolica

La disposizione prevede la proroga, all'anno 2021, del termine relativo all'indizione del concorso per insegnanti di religione cattolica previsto dall'articolo 1-bis del decreto-legge n. 126 del 2019 e correlativamente viene traslato il triennio di riferimento per l'individuazione dei posti vacanti e disponibili, ferme restando le procedure autorizzatorie di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 44.

Come già indicato nella Relazione tecnica al decreto-legge 29 ottobre 2019, n.126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n.159, si rappresenta che non vi è differenza stipendiale, nemmeno con riguardo alla progressione di carriera per anzianità, tra i docenti di ruolo di religione cattolica e quelli incaricati a tempo determinato. Peraltro, la spesa per gli incaricati di religione cattolica a tempo determinato ha natura obbligatoria, poiché è sostenuta in adempimento agli obblighi assunti con un accordo internazionale.

Si stima che i posti vacanti e disponibili, negli anni dal 2021/2022 al 2023/2024, da mettere a bando, saranno **5.789**. Di seguito i principali elementi posti alla base della stima.

Nell'anno scolastico 2020/21 sono 24.387 i posti funzionanti e 17.071 - il 70 per cento - quelli che costituiscono la dotazione organica degli insegnanti di religione cattolica, complessivamente per i due distinti ruoli regionali in cui si articola l'insegnamento della religione cattolica, corrispondenti ai cicli scolastici compresi nell'ordinamento.

Secondo l'evoluzione stimata della popolazione scolastica e la conseguente formazione di classi funzionanti, si prevede che l'organico per gli insegnanti di religione cattolica assumerà le consistenze indicate nella tabella che segue.

Posti complessivamente funzionanti e dotazione organica per l'insegnamento della religione cattolica: dati dell'a.s. 2020/21 e stima per gli aa.ss. 2021/22 – 2023/24

	Dati a.s. 2020/21	Stima a.s. 2021/22	Stima a.s. 2022/23	Stima a.s. 2023/24
Posti complessivamente funzionanti (a)	24.387	22.943	22.622	22.274
Dotazione organica	17.071	16.060	15.835	15.592



(a*70/100)				
------------	--	--	--	--

Sono state stimate le cessazioni dal servizio degli insegnanti di religione cattolica relative all'intervallo temporale su cui insisterà la procedura concorsuale:

- per l'anno scolastico 2021/22, la stima corrisponde alle domande di cessazione dal servizio pervenute tramite la procedura web POLIS “istanze online” - domande per le quali l'attività di certificazione del diritto a pensione, da parte dell'Inps, sarà effettuata entro il prossimo 24 maggio – unitamente alle cessazioni dal servizio d'ufficio, valutate attraverso le informazioni disponibili sul SIDI;
- per gli anni scolastici 2022/23 e 2023/24, la previsione è ottenuta moltiplicando gli indicatori di cessazione, elaborati per età e ciclo di istruzione, che registrano l'andamento delle cessazioni dal servizio nel biennio precedente all'entrata in vigore della misura sperimentale cd. quota 100, per la numerosità degli insegnanti titolari, di età compresa tra 60 e 67 anni, stimati per gli aa.as. 2021/22 e 2022/23.

Gli insegnanti titolari di religione cattolica nell'anno scolastico 2020/21 sono ottenuti sommando al valore dei docenti di ruolo alla data dell'1 settembre 2020 quello delle immissioni in ruolo autorizzate per l'a.s. 2020/21, tuttora in corso di definizione – si tratta di 472 assunzioni a tempo indeterminato, numero corrispondente a quello delle cessazioni che liberano posti per l'anno scolastico 2020/2021: i docenti di ruolo – nominati e da nominare – considerati sono, quindi, pari a 10.944 unità, di cui 6.011 relativi alle scuole dell'infanzia e della primaria, e 4.933 a quelle secondarie di I e II grado. L'elaborazione, come precedentemente descritta, porta a individuare: 10.271 insegnanti di ruolo per l'a.s. 2021/22 (per l'a.s. 2021/22, si stimano 153 cessazioni dal servizio nel primo ciclo e 520 nel secondo ciclo di istruzione); 9.812 per l'a.s. 2022/23 (per l'a.s. 2022/23, si prevede cesseranno dal servizio 158 insegnanti del primo ciclo e 301 del secondo ciclo di istruzione); 9.426 per l'a.s. 2023/24 (per l'a.s. 2023/24, le cessazioni stimate sono 140 nel primo ciclo e 246 nel secondo ciclo di istruzione).

Attraverso il confronto tra questi valori e la dotazione organica per l'insegnamento della religione cattolica, tenuto conto del trend decrescente della popolazione scolastica, si stima il numero di posti vacanti e disponibili del prossimo triennio: complessivamente pari a 5.789 nell'a.s. 2021/22, 6.023 nell'a.s. 2022/23 e 6.166 nell'a.s. 2023/24. La vacanza minima per il prossimo triennio risulta quindi di 5.789 posti.

Si precisa inoltre che le proroghe predette avvengono fermo restando il limite del 70 per cento rispetto ai posti complessivi.

Quanto agli oneri per lo svolgimento della procedura concorsuale, come già indicato nella Relazione tecnica al decreto-legge 29 ottobre 2019, n.126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n.159, saranno posti a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio a ciò destinati, che risultano capienti.

A tal riguardo, si stima che gli oneri per lo svolgimento del concorso siano pari a non più di euro 510 mila euro, posti a carico dei capitoli 2339/6 e 2439/6, che risultano capienti, anche tenuto conto degli altri concorsi che occorrerà organizzare nel medesimo periodo.

Segue il dettaglio della stima degli oneri, pari a circa 420 mila euro lordo dipendente e corrispondenti a circa 510 mila euro lordo Stato, stimando una partecipazione di 15.000 candidati.



Fasi del concorso	Voci di spesa	n. min/max	costo unitario in euro	costo totale minimo	costo totale massimo	COSTO LORDO STATO MASSIMO
Svolgimento della prova scritta	Componenti comitati di vigilanza (4 per sede)	38+4/50x4	30,93	3.180	4.184	3.352
	Materiale di cancelleria (per aula)	750/1.000	20	15.000	20.000	20.000
	Birime di carta (2 per sede)	38+2/50x2	4	304	400	400
	Penna (per candidato)	15.000/20.000	0,3	4.500	6.000	6.000
	Fogli protocollo a righe (6 per candidato)	15.000+6/20.000x6	0,05	4.500	6.000	6.000
	Cartoncini (per candidato)	15.000/20.000	0,09	1.350	1.800	1.800
	Busta internografata cm 11x23 (per candidato)	15.000/20.000	0,05	750	1.000	1.000
Busta internografata cm 19x26 (per candidato)	15.000/20.000	0,15	2.250	3.000	3.000	
Valutazione della prova scritta e della prova orale	Presidenti - quota fissa (per commissione)	18	293	4.518	4.518	3.990
	Presidenti - quota fissa (per sottocommissione)	12/22	125,3	1.506	2.781	3.664
	Presidenti - quota per elaborati (scritti) - (per candidato)	15.000/20.000	0,5	7.500	10.000	13.270
	Presidenti - quota per elaborati (orali) - (per candidato)	7.000	0,5	3.500	3.500	4.642
	Segretari - quota fissa (per commissione)	18	186,5	3.357	3.357	3.015
	Segretari - quota fissa (per sottocommissione)	12/22	93,25	1.119	2.052	2.722
	Segretari - quota per elaborati (scritti) - (per candidato)	15.000/20.000	0,5	7.500	10.000	13.270
	Segretari - quota per elaborati (orali) - (per candidato)	7.000	0,5	3.500	3.500	4.642
	Commissari - quota fissa (7 per commissione)	15x7	305,34	4.580	26.364	34.983
	Commissari - quota fissa (7 per sottocommissione)	12x7/22x7	104,62	1.256	16.111	21.380
	Commissari - quota per elaborati (scritti) - (2 commissari per candidato)	15.000x2/20.000x2	0,5	15.000	20.000	26.540
	Commissari - quota per elaborati (orali) - (4 commissari per candidato)	7000x4	0,5	14.000	14.000	18.578
				128.486	158.547	197.901
Rimborso spese di missione PROVA SCRITTA		160	600		96.000,00	96.000,00
Rimborso spese di missione PROVA ORALE (14 COMMISSIONI 77 OSSIA 7000/500)		84	1300		109.200,00	109.200,00
(EURO 1.500 IN QUANTO SI RIFERISCONO AI SPOSTAMENTI)						
				280.547,32	419.900,76	

Comma 2 - Proroga delle procedure concorsuali pubbliche del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca

La disposizione, limitandosi a prorogare, al 31 dicembre 2021, il termine entro il quale il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca possono bandire le procedure concorsuali pubbliche già autorizzate con l'art. 3, comma 3-ter, del decreto legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, con la legge 5 marzo 2020, n. 12, **non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

Comma 3 - Proroga in materia di valutazione degli apprendimenti

Prevede che, per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, la valutazione degli apprendimenti, oggetto dell'attività didattica svolta in presenza o a distanza a seguito dell'emergenza sanitaria e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, produca gli stessi effetti delle attività di valutazione previste all'articolo 4, comma 1, del DPR 122/2009 per gli alunni nella scuola secondaria di secondo grado e all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 62/2017 per le istituzioni scolastiche del primo ciclo. **La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

Comma 4 - Proroga del termine per i pagamenti in materia di edilizia scolastica

Prevede la possibilità, in favore degli enti locali, già beneficiari del finanziamento per edilizia scolastica di cui al decreto-legge n. 69 del 2013 (c.d. decreto "Del fare"), di consentire al Ministero dell'istruzione di disporre le liquidazioni e i pagamenti per i lavori svolti fino alla data del 31 dicembre 2021.

La disposizione ha ad oggetto risorse già impegnate sul cap. 7105/1 (confluito nel cap. 8105/1 a seguito dell'adozione del dPCM 21 ottobre 2019, n. 140) del bilancio del Ministero dell'istruzione e in perenzione amministrativa dall'anno 2017. La disposizione, infatti, consente al Ministero di disporre i soli pagamenti fino al 31 dicembre 2021 nei limiti dei residui previsti a legislazione vigente. Al riguardo, si stima che siano ancora da liquidare circa 2 milioni di euro nell'ambito dei residui ancora disponibili per la presente linea di finanziamento.

La ratio della disposizione, pertanto, è quella di evitare che le somme già stanziato sul bilancio del Ministero dell'istruzione vadano in perenzione e possano essere impiegate per i pagamenti del



Ministero dell'istruzione verso gli enti locali che hanno già terminato i lavori. La mancata proroga potrebbe, al contrario, generare contenziosi con gli enti locali.

La disposizione non comporta effetti negativi per la finanza pubblica in quanto non incide sul termine di conclusione dei lavori ma consente al Ministero di trasferire le risorse agli Enti a fronte di pagamenti già effettuati dai medesimi Enti per SAL corrispondenti a lavori eseguiti (e sui quali il Ministero aveva richiesto chiarimenti), considerato peraltro che restano fermi i termini di conservazione dei residui previsti a legislazione vigente.

Comma 5 - Proroga della procedura per assunzione personale servizi di pulizia e ausiliari

Si prevede la modifica dell'art 58, comma 5-sexies del Decreto legge n. 69 del 21 giugno 2013, convertito con modificazioni della legge 9 agosto 2013 n. 98, stabilendo che l'assunzione del personale deputato a svolgere servizi di pulizia ed ausiliari in esito alla procedura selettiva per il reclutamento di personale avvenga con decorrenza dal "1 marzo 2021" e non già dal "1 gennaio 2021." **Dalla disposizione non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

ART. 5-bis

Proroga della validità delle graduatorie comunali del personale scolastico, educativo e ausiliario

La disposizione modificando l'articolo 32, comma 6, del decreto legge n. 104/2020, proroga al 30 settembre 2022 la validità delle graduatorie comunali del personale scolastico, educativo e ausiliario destinato ai servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni, in scadenza tra il 1° gennaio 2021 e il 29 settembre 2022, e prevedendo, altresì, la proroga al 30 settembre 2022 della validità delle graduatorie comunali di tale personale in scadenza tra il 1° gennaio 2021 e il 29 settembre 2022, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 6

Proroga di termini in materia di università e ricerca

Comma 1 - Proroga delle graduatorie nazionali nel comparto AFAM

Si prevede la proroga dell'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, in materia di graduatorie utili per l'attribuzione presso le AFAM degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.

Non si ascrivono effetti per la finanza pubblica considerato che la disposizione non determina un incremento delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.

Comma 2 - Rinvio regolamento, programmazione e abrogazioni comparto AFAM

Si prevede una proroga delle disposizioni del regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM 2.

Dalla disposizione non discendono oneri per la finanza pubblica.

Commi 3 Proroga misure in favore delle Università, delle AFAM e degli enti di ricerca

Prevede l'applicazione alle rate con scadenza a gennaio 2021 ed a luglio 2021 della proroga sino a 6 mesi dei termini di pagamento introdotta per le rate in scadenza al luglio 2020 dal comma 3 dell'art. 100 del D.L. 17/03/2020, n. 18 per i crediti agevolati concessi dal Ministero dell'Università e della Ricerca.

Le rate in scadenza a gennaio 2021 e luglio 2021 hanno il seguente valore:

- Gennaio 2021: euro 8.478.604,71 di quota capitale ed euro 117.759,80 di quota interessi;
- Luglio 2021: euro 7.468.571,02 di quota capitale ed euro 114.615,70 di quota interessi.

Il valore complessivo delle rate in scadenza a gennaio 2021 e luglio 2021 è quindi pari ad euro 15.947.175,73 di quota capitale ed euro 232.375,50 di quota interessi.



Conseguentemente, dalla disposizione derivano oneri pari ad euro 16.179.552 per l'anno 2021, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'art. 6, comma 2, del DL n. 154 del 2008 convertito con modificazioni dalla legge n. 189 del 2008.

Comma 4 - Proroga del termine di avvalimento da parte del Ministero dell'università e della ricerca del Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero dell'istruzione

Si introduce una tempistica diversa, e più attuale, per la cessazione della fase di avvalimento da parte del MUR delle direzioni generali del Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero dell'istruzione. La disposizione si inserisce, dunque, nel percorso, non ancora compiuto, di definizione della struttura del neo istituito Ministero dell'università e della ricerca, consentendo a detto dicastero di continuare ad avvalersi, fino al termine massimo del 31 ottobre 2021, delle funzioni di spesa e di servizio – di cui tuttora si avvale – delle direzioni generali del Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero dell'istruzione: tempo, questo, che si rende necessario per completare il percorso di riparto delle risorse del predetto Dipartimento, che continuerà ad essere regolato dal DPCM previsto dal comma 4 dell'art. 3 del D.L. 1/2020.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, considerato che il suddetto meccanismo di avvalimento di uffici ha carattere neutrale sotto il profilo finanziario

Comma 5 - Proroga della deroga a vantaggio delle Università e dell'AFAM, al limite di spesa per gli acquisti nel settore informatico

La disposizione consente di non applicare, anche per l'anno 2021, l'articolo 1, comma 610, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 in materia di spesa nel settore informatico.

*Dalla disposizione **non discendono effetti per la finanza pubblica**, tenuto conto che al predetto comma 610 non erano stati ascritti effetti finanziari, poiché i risparmi erano stati ritenuti verificabili solo a consuntivo e in un orizzonte di medio-lungo periodo e pertanto, prudenzialmente, non erano stati scontati sui saldi di finanza pubblica. Medesime considerazioni sono, invero, presenti nella relazione tecnica dell'articolo 238, comma 6, del decreto legge n. 34 del 2020 che aveva previsto analoga disapplicazione per l'anno 2020. Per le predette ragioni è garantita, in questa fase, la neutralità finanziaria del provvedimento.*

Comma 6 - Proroga in materia di abilitazione scientifica nazionale

Si prevede la proroga per le università in materia di conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale; in particolare, al comma 1 dell'articolo 7-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole “entro il 15 marzo 2021” sono sostituite dalle seguenti: “**31 maggio 2021**”; b) e le parole “fino al 30 giugno 2021” sono sostituite dalle seguenti: “**15 settembre 2021**”.

Considerato che la norma proroga unicamente il termine entro cui deve essere effettuata da parte della commissione di abilitazione la relativa valutazione, la disposizione **ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori effetti per la finanza pubblica**. Al riguardo si ricorda che l'incarico di commissario è a titolo gratuito e l'attività di supporto al lavoro delle commissioni costituisce uno dei compiti istituzionali del ministero dell'università e della ricerca, svolto ordinariamente con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Comma 6-bis –

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto, l'istituzione di un VI quadrimestre dell'abilitazione scientifica nazionale 2018-2020 e la proroga di funzionamento delle Commissioni incaricate di valutare le candidature, si inserisce in un'attività ciclica finanziata annualmente nell'ambito del FFO con 1 milione di euro, Capitolo 1694, ripartito ai sensi del DM n. 738/2019, articolo 10, lettera j), sulla base di un rimborso forfettario agli atenei, e per il quale si



assicura la piena capienza in relazione a un eventuale numero superiore di sedute delle Commissioni anche in relazione all'ulteriore proroga di un mese.

Comma 7 - Proroga del termine per l'erogazione delle somme da parte di Cassa depositi e prestiti previo nulla osta del Ministero, in relazione allo, stato di avanzamento dei lavori

Proroga al 31 dicembre 2021 il termine entro cui possono essere erogate, ex art. 1, comma 1145, legge n. 205/2017, da Cassa depositi e prestiti le somme residue relative ai mutui che sono stati trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concessi per interventi di edilizia universitaria dalla Cassa depositi e prestiti Spa, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67.

La disposizione non comporta effetti per la finanza pubblica in quanto le somme relative all'erogazione delle risorse residue dei mutui successivamente alla scadenza dell'ammortamento dei mutui stessi sono giacenti nella tesoreria statale e già scontate prudenzialmente nelle previsioni di fabbisogno e debito del settore pubblico.

Comma 7-bis - Disposizioni urgenti in materia di abilitazione scientifica nazionale.

Si Proroga al 15.06.2021 l'ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio nell'anno accademico 2019/2020.

La misura, avente carattere meramente ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 8 - Proroga del termine per la individuazione di modalità semplificate per l'organizzazione degli esami di stato di abilitazione per l'esercizio delle professioni

La disposizione di cui al **comma 8** rientra tra le misure ordinamentali, urgenti e straordinarie che non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in considerazione del fatto che le spese connesse allo svolgimento di tali procedure rientrano in quelle già previste a regime. Inoltre, gli eventuali adempimenti derivanti dagli interventi in questione, di natura amministrativa, rientrano tra gli ordinari compiti istituzionali.

ART. 7

Proroga di termini in materia di beni e attività culturali e di turismo

Comma 1 - Proroga termini in materia di Distretti turistici

La disposizione prevede la proroga fino al 31 dicembre 2021 per la delimitazione dei Distretti Turistici.

La modifica presenta carattere ordinamentale e, quindi, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Comma 2 - Proroga dei termini in materia di eventi sismici

Al **comma 2**, si dispone la proroga fino al 31 dicembre 2021 della previsione di cui all'articolo 11-bis, comma 2, primo periodo, del Decreto Legislativo 12 maggio 2016, n. 90 che stabilisce il mantenimento in essere delle contabilità speciali intestate ai Segretariati regionali di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, al fine di completare gli interventi per la sicurezza del patrimonio culturale realizzati dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo in conseguenza degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, limitatamente alla gestione delle risorse finalizzate a tali interventi, ivi incluse quelle messe a disposizione dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.

La disposizione presenta carattere ordinamentale e dalla sua attuazione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Comma 3 - Proroga termini celebrazioni ovidiane - e comma 5 - norma di copertura

Si proroga al 2021 il termine previsto dal comma 1 dell'art.2, nonché dai commi 3 e 5 dell'art. 3 e dal comma 1 dell'art.4 della legge 226/2017, entro il quale si prevede il completamento delle attività finalizzate alle celebrazioni del bimillenario della morte di Ovidio.



La disposizione comporta nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, connessi al funzionamento del Comitato e alla realizzazione delle attività, che sono di seguito quantificati e dettagliati:

- funzionamento (comprendente ad esempio il rimborso ai componenti del comitato delle spese effettivamente sostenute e documentate per le attività strettamente connesse al comitato di appartenenza, secondo la normativa vigente, acquisto di materiale di cancelleria, spese di segreteria)
euro 10.000
- realizzazione delle attività di divulgazione, di ricerca, editoriali, formative, espositive e di organizzazione, compresa la realizzazione di un sito web istituzionale del Comitato promotore, e gestione di manifestazioni in ambito culturale, storico, letterario, scientifico e artistico di elevato valore, al fine di diffondere in Italia e all'estero il pensiero, l'opera, la cultura e l'eredità del personaggio storico chiamato a celebrare, ivi comprese attività di promozione di processi di sviluppo turistico-culturale connessi alle celebrazioni, anche con la costituzione di un Parco letterario ovidiano quale itinerario turistico-culturale e l'erogazione di 30 buoni studio (ragionevolmente di circa 2.000 euro l'uno) per iniziative di approfondimento sulla vita e gli studi dell'autore
euro 160.000
- attività di recupero, restauro del materiale storico artistico archivistico museografico
euro 50.000
- recupero edilizio e restauro conservativo di luoghi legati alla vita e all'opera di Ovidio
euro 100.000
- organizzazione del Museo Ovidio
euro 30.000

Si fa presente che le risorse stanziare negli anni precedenti non sono state impiegate e i relativi interventi non sono stati ancora realizzati.

Si rende pertanto necessario disporre per l'anno 2021 uno stanziamento pari a 350.000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), al fine di realizzare le iniziative previste dalla citata legge n. 226 del 2017 per le celebrazioni ovidiane.

Di conseguenza si riduce lo stanziamento previsto per il 2021 sul capitolo 5650 pg 7 istituito presso il Centro di Responsabilità Amministrativa 19 – Direzione generale musei – dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 350.000 euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016).

Comma 3-bis – Proroga fruizione tax-credit vacanze

La disposizione proroga dal 30 giugno 2021 al 31 dicembre 2021 il termine entro cui è possibile utilizzare il tax credit vacanze a favore delle famiglie. La proroga del bonus prenotato entro il 31 dicembre 2020 avrebbe teoricamente un potenziale effetto negativo in termini di gettito in virtù del fatto che essendo riconosciuta una più ampia fascia temporale per l'utilizzo dello stesso aumentano le possibilità di concreta fruizione da parte delle famiglie richiedenti.

Alla luce dei dati acquisiti dall'Agenzia delle Entrate e confermati dal MiBACT sull'entità del bonus prenotato e non ancora speso, si ritiene che anche se fosse speso nel corso del 2021 l'intero importo del bonus che è stato già prenotato nel 2020, anche a seguito della proroga dell'utilizzo del bonus sino alla fine del 2021, gli effetti che ne deriverebbero rientrerebbero nello stanziamento disposto dalla norma istitutiva (comma 7 dell'art. 176 del DL n. 34 del 2020).

Pertanto, la norma non determina ulteriori effetti rispetto a quanto già scontato nelle previsioni di Bilancio.



Commi 4 -Proroga delle misure di attrazione degli investimenti nel settore cinematografico e audiovisivo - e comma 6 - norma di copertura.

Primo periodo. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che la proroga di 30 giorni delle misure dell'efficacia del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 8 luglio 2020, recante "Misure straordinarie per l'anno 2020 in materia di credito di imposta per le imprese di produzione cinematografica ed audiovisiva di cui all'articolo 15 della legge 14 novembre 2016, n. 220, a séguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19" è comunque realizzata entro i limiti di spesa previsti per tale beneficio fiscale, come stabilito dalla legge n. 220 del 2016.

Il **secondo periodo** prevede che le società direttamente o indirettamente controllate dal ministero dell'economia e finanze possano acquisire partecipazioni nell'istituto luce e in tal caso lo statuto viene adeguato per assicurare la rappresentanza dei nuovi soci negli organi sociali.

L'ultimo periodo prevede che in caso di trasformazione di Istituto Luce in società per azioni, la società possa effettuare emissioni obbligazionarie di durata non superiore a quindici anni e nel limite di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2030.

Da tale ultimo periodo discendono quindi oneri in termini di fabbisogno e indebitamento netto pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2030 cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'art. 6, comma 2, del DL n. 154 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 189 del 2008.

Comma 4-bis – Proroga contributo all'articolo 30-quater del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34.

La disposizione prevede che il contributo di cui all'articolo 30-quater del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, relativo ad interventi a favore di imprese private nel settore radiofonico è riconosciuto, alle condizioni e con le modalità ivi previste, nel limite di 2 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa.

La disposizione comporta oneri per la finanza pubblica, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021 che costituisce limite di spesa e, ad essi, si provvede a valere sul Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Comma 4-ter – Contributi diretti a imprese radiofoniche e a imprese editrici di quotidiani e periodici.

La disposizione proroga a 48 mesi (in luogo di 24) i termini di cui all'art. 1, comma 810, della legge n. 145/2018, determinando così il differimento delle riduzioni applicabili alla contribuzione diretta di cui al d. lgs. n. 70/2017.

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto i contributi vengono concessi nel limite di spesa delle risorse annualmente assegnate in sede di riparto del Fondo per il pluralismo dell'informazione.

Comma 4-quater – Modifica misure di utilizzo FUS

La disposizione, al fine di fornire un adeguato sostegno agli organismi operanti nel settore dello spettacolo dal vivo, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio degli enti destinatari dei contributi a valere sul Fondo Unico dello Spettacolo, in assenza di adeguate entrate provenienti dalla vendita dei biglietti, reca misure volte a consentire l'utilizzo di tali risorse per incrementare le misure di sostegno al reddito di tale categoria di lavoratori. Tale intervento tiene conto della peculiarità della composizione della retribuzione dei lavoratori in misura non superiore alla parte fissa della retribuzione stabilita dai contratti collettivi nazionali.

La diposizione, incidendo solo sulle modalità di utilizzo delle risorse del FUS per l'anno 2021, non comporta nuovi o maggiori oneri.

ART. 8

Proroga di termini in materia di giustizia



Comma 1 - Proroga della facoltà per i dirigenti di istituto penitenziario di svolgere le funzioni di dirigente dell'esecuzione penale esterna

In attesa dell'espletamento dei concorsi pubblici finalizzati alla copertura dei posti vacanti nell'organico del ruolo dei dirigenti dell'esecuzione penale esterna, mediante modifica dell'art. 3, comma 1-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, si proroga fino al 31 dicembre 2021, il termine entro cui le funzioni di dirigente dell'esecuzione penale esterna possono essere svolte dai funzionari inseriti nel ruolo dei dirigenti di istituto penitenziario.

Tale proroga si rende necessaria, al fine di consentire ulteriormente l'utilizzo *ad interim* dei dirigenti di istituto penitenziario dell'amministrazione penitenziaria negli Uffici di esecuzione penale esterna atteso il vuoto organico di tali dirigenti nei predetti uffici che verrà colmato con l'espletamento del concorso pubblico recentemente banditi che prevedono l'assunzione di 18 nuovi dirigenti del ruolo UEPE.

La disposizione non comporta effetti per la finanza pubblica, in quanto determina un mero slittamento temporale dell'utilizzo del personale dirigenziale dell'amministrazione penitenziaria presso gli uffici di esecuzione penale senza alcun mutamento del trattamento economico già in godimento.

Comma 2 - Proroga della facoltà per i dirigenti di istituto penitenziario di svolgere le funzioni di direttore degli istituti penali per i minorenni

La disposizione è diretta a prorogare al 31 dicembre 2021 la copertura dei posti di direttore degli Istituti penali per minorenni mediante l'utilizzo del personale appartenente ai ruoli dei dirigenti dell'amministrazione penitenziaria nelle more dell'assunzione dei 5 dirigenti destinati ai predetti istituti per i quali, recentemente, è stata bandita apposita procedura concorsuale. A tale proposito, giova rammentare che l'articolo 1, comma 311 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ha già previsto sia l'incremento della dotazione organica della carriera penitenziaria del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità sia l'autorizzazione di spesa, per il triennio 2019-2021, per assumere, in deroga ai vigenti vincoli, a tempo indeterminato fino a sette unità di livello dirigenziale non generale.

La disposizione non comporta effetti per la finanza pubblica, in quanto prevede un mero slittamento temporale dell'utilizzo del personale dirigenziale dell'amministrazione penitenziaria per la direzione degli Istituti penali per minorenni senza alcun mutamento del trattamento economico già in godimento.

Comma 3 - Proroga di misure a sostegno della funzionalità degli uffici giudiziari

Si dispone la proroga fino al 31 dicembre 2021 della possibilità che attraverso convenzioni, da concludere in sede locale e autorizzate dal Ministero della giustizia, possa rimanere affidata ai comuni la gestione dei servizi di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria, mediante utilizzo del proprio personale già distaccato, comandato o comunque specificamente destinato presso gli uffici giudiziari.

Agli oneri connessi all'erogazione del corrispettivo riconosciuto ai comuni da parte del Ministero della giustizia, per l'espletamento dei predetti servizi, potrà provvedersi nell'ambito delle dotazioni di bilancio iscritte sul capitolo 1550 (spese relative al funzionamento degli uffici giudiziari), nel limite del 10% dello stanziamento previsto a legislazione vigente, che, per l'anno 2020, è pari ad euro 25.461.000 (10% di euro 254.610.000).

La disposizione non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, trattandosi di risorse già iscritte nel bilancio del Ministero della Giustizia.

Comma 4 - Proroga del divieto di assegnazione del personale dell'amministrazione della giustizia ad altre amministrazioni

La disposizione è volta a prorogare fino al 31 dicembre 2021 gli effetti della previsione contenuta nell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, come modificati dalla legge n.



162 del 2019, che, in deroga a quanto previsto dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, escludeva fino al 31 dicembre 2019 che il personale in servizio presso l'amministrazione della giustizia potesse essere comandato, distaccato o assegnato presso altre pubbliche amministrazioni. La norma faceva eccezione per il personale con qualifiche dirigenziali, nonché per i comandi, distacchi e assegnazioni in corso e per quelli previsti presso organi costituzionali. Successivamente, la norma è stata modificata dall'articolo 8, comma 3, del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, che ne ha prolungato gli effetti fino al 31 dicembre 2020 e che ne ha previsto l'operatività salvo il caso di "nulla osta" all'attuazione dei predetti istituti da parte dell'amministrazione della giustizia. Poiché non sono intervenuti mutamenti nelle carenze di organico dei vari profili del personale del comparto giustizia, è indispensabile intervenire prorogando ulteriormente di un anno (sino al 31 dicembre 2021) i termini di efficacia delle sopra indicate disposizioni.

Dalla disposizione non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Comma 5 - Proroga del termine per le procedure di affidamento in materia di edilizia penitenziaria

La proposta normativa prevede, al fine di dare prosecuzione al processo di semplificazione delle attività amministrative nella fase post-COVID, il differimento di dodici mesi, dal 30 settembre 2020 al 30 settembre 2021, del termine per l'affidamento dei lavori per le opere già programmate in materia di edilizia penitenziaria, cui è applicabile la disciplina speciale prevista dall'articolo 7 del decreto-legge c.d. *Semplificazione* n. 135/2018, che assegna al personale tecnico del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria le attività di progettazione, affidamento e gestione delle procedure per la ristrutturazione, manutenzione e realizzazione (anche mediante riconversione di immobili dismessi nella disponibilità dello Stato) di nuove strutture carcerarie, fino al 31 dicembre 2022.

All'attuazione delle disposizioni contenute nella presente norma si potrà provvedere nell'ambito delle risorse disponibili in bilancio già destinate all'edilizia penitenziaria. In particolare si segnalano le risorse previste a legislazione vigente nel Bilancio del Ministero della giustizia per l'anno 2020 – Tabella 5 - alla U.d.V. Amministrazione penitenziaria – Azione "Realizzazione di nuove infrastrutture, potenziamento e ristrutturazione nell'ambito dell'edilizia carceraria" sui Capitoli 7300 e 7301, che ammontano attualmente ad euro 72.616.198 per l'anno 2020, ad euro 83.116.198 per l'anno 2021 e ad euro 78.087.474 per l'anno 2022, sia per la quota "Fondo opere" che "Fondo progetti".

Si evidenzia che tali stanziamenti recepiscono le somme derivanti dalla ripartizione del fondo per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 232/2016 (legge di bilancio 2017), come rifinanziato dall'articolo 1, comma 1072, della legge 205/2017 (legge di bilancio 2018) e dell'articolo 1, comma 95, della legge 145/2018 (legge di bilancio 2019) che ha assegnato all'amministrazione penitenziaria ulteriori euro 30.000.000 nel periodo 2019-2023 per il finanziamento di interventi di edilizia penitenziaria per la realizzazione di nuovi istituti e **ammodernamento** del patrimonio edilizio penitenziario, per l'adeguamento delle strutture penitenziarie alla prevenzione di incendi e sicurezza sul lavoro, per la valutazione e la realizzazione di interventi per la prevenzione dal rischio sismico.

La proposta normativa non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Comma 5-bis – Disposizioni in materia di iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori.

La disposizione modifica il termine entro il quale richiedere l'iscrizione all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori da parte dei professionisti che maturano i requisiti secondo la normativa previgente alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, termine che è portato da otto a nove anni dalla data di entrata in vigore della citata legge. La disposizione ha natura



ordinamentale e serve a disciplinare l'iscrizione al patrocinio davanti alla Corte di Cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori e non determina oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

ART. 9

Proroga di termini in materia di competenza del Ministero della difesa

Comma 1 - Proroga dei termini in materia di Banca dati nazionale

Proroga al 31 dicembre 2021 il termine entro il quale i profili del DNA ricavati da reperti acquisiti nel corso di procedimenti penali anteriormente al 14 luglio 2009, previo nulla osta dell'autorità giudiziaria, sono trasferiti dalle Forze di polizia alla banca dati nazionale del DNA.

Dalla disposizione non discendono oneri per la finanza pubblica.

Comma 2 - Proroga dell'iscrizione dell'Agenzia Industrie Difesa al Registro Nazionale delle Imprese

La disposizione è volta a prorogare l'iscrizione dell'Agenzia al registro nazionale delle imprese operanti nel settore del materiale di armamento, anche ai fini di quanto previsto dal testo unico di pubblica sicurezza e nelle more del riordino dei presupposti per l'iscrizione al predetto registro.

Dalla disposizione non discendono effetti negativi per la finanza pubblica.

Art.10

Proroga di termini in materia di agricoltura

Comma 1 - Proroga del termine per l'accredito degli organismi autorizzati ad espletare le funzioni di controllo e certificazione dei vini a DOP e IGP

Si modifica l'art 64 comma 2 della legge 238 del 2016 e smi prevedendo che gli organismi autorizzati ad espletare le funzioni di controllo e certificazione dei vini DOP e IGP devono adeguarsi alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 entro 15 mesi dal 15 settembre 2020 invece che entro 6 mesi previsti dalla normativa originaria in considerazione dei tempi necessari per conseguire l'accredito alla predetta norma.

La disposizione non ha effetti per la finanza pubblica in quanto non comporta oneri finanziari aggiuntivi a quelli derivanti dall'entrata in vigore dell'art. 43, ter, comma 2, lettera f), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, a carico degli organismi di controllo e certificazione pubblici del settore dei vini a DOP e IGP.

Commi 2-3 - Proroga contratti a tempo determinato EIPLI

Si prevede (comma 2) la proroga fino al 31 dicembre 2021 della possibilità, per l'EIPLI, di prorogare i contratti a tempo determinato esistenti (pari a 30 unità).

La disposizione è ispirata a principi di economicità della gestione pubblica, al fine di evitare all'ente di procedere alla selezione di nuovo personale in sostituzione di personale con contratto in scadenza, prorogando i contratti a tempo determinato esistenti, in scadenza sino al 21 giugno 2021 (alcuni contratti scadono a fine 2020, altri da gennaio a giugno 2021) fino al 31 dicembre 2021, onde consentire la definizione dell'iter di costituzione della nuova società ed evitare pregiudizi ovvero interruzioni nella erogazione del servizio. Sarà quest'ultima a procedere alla definizione delle politiche di gestione dei fabbisogni di personale nel rispetto delle normative vigenti.

Proprio in considerazione della necessità di assicurare la funzionalità dell'Ente con le risorse umane al momento disponibili, e nelle more della definizione del procedimento di trasformazione, si prevede (comma 3) che all'onere derivante dalla proroga dei contratti a tempo determinato di cui si provveda nei limiti delle risorse disponibili.

Per tali ragioni **la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

Comma 4 - Proroga del termine di efficacia dell'esonero dagli obblighi di deposito di documentazione di cui all'art. 83, comma 3-bis e di acquisizione dell'informativa di cui all'articolo 91, comma 1bis, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159



Si interviene sull'articolo 24, comma 1-bis, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, prevedendo la proroga del termine di efficacia dell'esonero dall'obbligo di deposito di documentazione di cui all'art. 83, comma 3bis e dall'acquisizione dell'informativa di cui all'articolo 91, comma 1bis, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

La disposizione rinnova tale esenzione fino al 31 dicembre 2021.

La norma, limitandosi ad intervenire sul termine di esecuzione di un adempimento a carico di soggetti privati, **non comporta oneri per la finanza pubblica.**

Comma 5 – Proroga della sospensione delle procedure di recupero settore bieticolo-saccarifero

La disposizione proroga la sospensione delle procedure di recupero nel settore bieticolo-saccarifero, prevedendo che all'articolo 10-quinquies del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, le parole “fino all'accertamento definitivo dell'obbligo a carico dei beneficiari” siano sostituite dalle seguenti: “fino all'accertamento definitivo dell'obbligo a carico dei beneficiari e comunque sino al 31 marzo 2021”.

La disposizione prevede che sia prorogata la sospensione di tutti i procedimenti di recupero di somme, dovute dalle imprese del settore bieticolo-saccarifero, a titolo di rivalsa nei confronti dello Stato in conseguenza della Ordinanza della Corte di Giustizia UE del 2 aprile 2020 C-390/19 che ha respinto l'impugnazione della decisione di esecuzione 16 gennaio 2015 che ha disposto la rettifica finanziaria della porzione di aiuto.

La norma non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 6 - Ulteriori disposizioni per i beneficiari degli esoneri contributivi

Si prevede, per gli imprenditori agricoli professionali, i coltivatori diretti, i mezzadri e i coloni, beneficiari dell'esonero previsto dagli articoli 16 e 16-bis del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, la sospensione del pagamento della rata in scadenza il 16 gennaio 2021 concernente gli importi dovuti per i mesi di novembre e dicembre 2020 fino al completamento, da parte dell'ente previdenziale, delle attività di tariffazione degli importi contributivi dovuti e comunque non oltre il 16 febbraio 2021.

La disposizione in oggetto persegue il fine di consentire che la rideterminazione degli importi dovuti venga effettuata dall'ente previdenziale, sulla base delle istanze obbligatorie presentate dai contribuenti, e quindi dispone che la rata contributiva in scadenza il 16 gennaio 2021 sia sospesa fino alla data in cui l'ente previdenziale abbia completato la nuova tariffazione degli importi contributivi dovuti dai soggetti che hanno richiesto l'applicazione del suddetto esonero contributivo. Gli importi sospesi relativamente alla rata di contributi e premi di assicurazione sugli infortuni sono quantificati in 390 milioni di euro, che verranno comunque versati entro il 16 febbraio 2021.

Trattandosi di disposizione che non incide sull'obbligo di pagamento, non comporta oneri a carico del Bilancio dello Stato.

Comma 6-bis – Proroga validità certificati di abilitazione

Si prevede di prorogare la validità dei certificati di abilitazione rilasciati ai sensi degli artt. 8 e 9 del D.lgs. 150 del 2012 nonché degli attestati di funzionalità delle macchine irroratrici rilasciati ai sensi dell'art 12 del citato d.lgs. 150 anche a quelli che scadono nel 2021 oltre che a quelli scadenti nel 2020.

La disposizione ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART.11

Proroga di termini in materia di competenza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Comma 1 - Proroga di termini in materia di enti del Terzo settore)

La disposizione, avente natura ordinamentale e concernente l'organizzazione interna di soggetti privati, non genera oneri a carico della finanza pubblica.



Comma 1-bis

La disposizione in esame differisce dal 30 settembre 2020 al 31 dicembre 2020 i termini per la presentazione della domanda di accredito della contribuzione figurativa da parte dei lavoratori collocati in aspettativa per cariche elettive o cariche sindacali limitatamente alla contribuzione dovuta per periodi che si collocano nell'anno 2019 e anche per il versamento dei contributi ad essa riferiti. Pertanto i versamenti relativi ai periodi dell'anno 2019 avvenuti in ritardo oltre il 30 settembre 2020 e comunque entro il 31 dicembre 2020 sono da intendersi corrisposti nei termini.

Dall'analisi degli archivi gestionali risulterebbero un numero ridotto di soggetti (circa 30) che hanno versato in ritardo. L'impatto finanziario può considerarsi neutro per la finanza pubblica per l'anno 2021 in quanto i soggetti interessati possono comunque riscattare in ritardo il periodo che si colloca nell'anno 2019 ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564 mediante il versamento della quota parte di riserva matematica secondo le modalità di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni ed integrazioni.

Infatti il valore di riscatto si può considerare equivalente al versamento contributivo effettuato oltre i termini e che a normativa vigente andrebbe restituito al soggetto interessato. Considerata una retribuzione media di 50 mila euro e un coefficiente di riscatto medio pari a 20 si stima un valore di riscatto mediamente pari a circa 4.500 euro per ogni soggetto in riferimento all'intero anno corrispondente al valore dei contributi versati.

Comma 2 - Proroga limitazione comando out per il personale dell'INL)

La disposizione di cui al comma 2, volta a limitare i comandi out per il personale dell'INL, ha carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 3 - Proroga lavori della Commissione tecnica di studio classificazione e comparazione della spesa pubblica nazionale per finalità previdenziali e assistenziali

La disposizione di cui al comma 3 non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'attività della Commissione è finalizzata ad elaborare un quadro comparativo della spesa previdenziale ed assistenziale – in ambito europeo e internazionale – che potrebbe avere come conseguenza l'adozione di provvedimenti normativi finalizzati al contenimento della spesa in materia in coerenza con le raccomandazioni della Commissione europea.

Comma 4 - Proroga lavori della Commissione tecnica incaricata di studiare la gravosità delle occupazioni

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'attività della Commissione è finalizzata ad approfondire, acquisendo elementi conoscitivi e con metodologie scientifiche, la gravosità delle occupazioni, anche in relazione all'età anagrafica e alle condizioni soggettive dei lavoratori e delle lavoratrici, anche derivanti dall'esposizione ambientale o diretta ad agenti patogeni. Tale attività non comporta effetti automatici sul piano normativo e sulle finanze pubbliche in quanto le relative risultanze dovranno essere vagliate anche alla luce delle raccomandazioni della Commissione europea.

Comma 5 - Proroga del termine di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 412

La previsione di proroga del termine di cui all'articolo 13, comma 2, della legge n. 412 del 1991 è correlata all'introduzione dell'articolo 150 del decreto-legge del 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che ha ampiamente innovato le modalità di recupero delle prestazioni indebite percepite dal sostituto e restituite al sostituto d'imposta, intervenendo direttamente sul disposto dell'articolo 10 del TUIR. In conformità a tale nuova disposizione normativa la ripetizione dell'indebito nei confronti del percettore deve avere ad oggetto le somme che questi abbia effettivamente percepito in eccesso e non più la restituzione di importi al lordo delle ritenute fiscali, in quanto mai entrate nella sfera patrimoniale del percettore a decorrere dal 1° gennaio 2020, fatti salvi i rapporti già definiti al 19 maggio 2020.



Sotto il profilo operativo con riferimento in particolare alle prestazioni pensionistiche indebite, l'applicazione di tale regime comporta da parte dell'INPS una attività di analisi amministrativa e di adeguamento dei programmi di elaborazione esistenti impattanti sul processo di ricalcolo delle prestazioni medesime, per cui la messa a regime produce tempistiche di realizzazione fisiologicamente sfasate rispetto all'entrata in vigore dell'articolo 150.

La disposizione permetterebbe di allungare il periodo utile per il recupero dell'indebito connesso alle prestazioni collegate al reddito altrimenti non più recuperabile, pertanto dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Commi 6-8 - Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, concernenti l'Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale

In relazione al **comma 6**, si propone il superamento del vincolo temporale stabilito dall'articolo 4, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 78, secondo cui nei porti nei quali almeno l'80 per cento della movimentazione di merci containerizzate avviene o sia avvenuta negli ultimi cinque anni in modalità *transshipment* e persistano da almeno cinque anni stati di crisi aziendale o cessazioni delle attività terminalistiche, in via eccezionale e temporanea, per un periodo massimo non superiore a quarantotto mesi, a decorrere dal 1° gennaio 2017 è istituita una **Agenzia** per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale, nella quale confluiscono i lavoratori in esubero delle imprese che operano ai sensi dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, autorizzate alla movimentazione dei container che, alla data del 27 luglio 2016, usufruivano di regimi di sostegno al reddito nelle forme degli ammortizzatori sociali, prorogando detto termine massimo per ulteriori 6 mesi (ovverosia sino al 1° luglio 2021). Ciò al fine di sostenere l'occupazione, di accompagnare i processi di riconversione industriale delle infrastrutture portuali e di evitare grave pregiudizio all'operatività e all'efficienza portuali. In attuazione dell'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243 sono state istituite le Agenzie di somministrazione del lavoro portuale e per la qualificazione professionale dei porti di Taranto e di Gioia Tauro (in data 19 giugno 2017 la Taranto Port Workers Agency Srl e in data 27 luglio 2017 la Gioia Tauro Port Agency). Sulla base delle informazioni relative ai pagamenti riferiti all'erogazione dell'indennità in esame, la platea dei beneficiari, interessati dal provvedimento e rilevati dall'INPS nel mese di novembre 2020, è di circa 518 lavoratori portuali (di cui 419 lavoratori portuali di Taranto e 99 lavoratori portuali di Gioia Tauro). Nella presente relazione tecnica tale numerosità è stata mantenuta costante per l'intero periodo oggetto di valutazione. Sono state, altresì, formulate le seguenti ipotesi di lavoro: facendo anche riferimento a quanto riportato nelle precedenti relazione tecniche allegate alla legge n. 243 del 2016 e al decreto- legge n. 162 del 2019:

Importo netto massimo giornaliero di CIGS 2019: 43,2 euro;

Numero giornate di mancato avviamento al lavoro: 252;

Retribuzione media giornaliera 2019: 82,6 euro (pari a 1/26 della retribuzione lorda mensile oltre alla quale è possibile attribuirgli il massimale più alto);

Importo medio giornaliero ANF: 5,5 euro.

Gli importi relativi alle retribuzioni e agli importi massimi di CIGS sono stati opportunamente rivalutati, fino all'anno 2022, sulla base di parametri contenuti nella Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2019 deliberato in data 30 settembre e, per il periodo successivo, sulla base delle variabili macroeconomiche riportato nella Conferenza dei servizi tenutasi il 30 luglio 2019.

L'onere derivante dalla proroga delle agenzie di cui all'articolo 4 del decreto- legge n. 243 del 2016 e delle relative attività per il semestre dell'anno 2021 è pari a 5,1 milioni di euro, di cui 3,3 di indennità CIGS e ANF + 1,8 di coperture figurative, che in ogni caso costituisce limite di spesa.

Agli oneri così quantificati si provvede ai sensi del comma 8, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 215, legge n. 147 del 2013 (Fondo per le politiche attive del lavoro), che presenta le necessarie disponibilità.



Infatti, l’Agenzia nazionale per le politiche attive rappresenta che nel 2020 le Regioni hanno assegnato poco più di 400 assegni di ricollocazione.

Tanto premesso, le risorse dell’autorizzazione di spesa in esame sono sufficienti, per l’anno 2021, non solo a coprire le finalità di cui all’art.9 del dl n.4 del 2919 per tutta la platea interessata ma anche a finanziare la proroga per l’Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale mediante la riduzione della medesima autorizzazione di spesa a copertura dell’intervento in esame come deliberata dal comma 8.

La disposizione di cui al **comma 7** è una norma di coordinamento dell’articolo 93, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, del 2020 con l’articolo 4 del decreto-legge n. 243 del 2016 che si viene a modificare con il comma 6 e, dunque, non comporta oneri aggiuntivi.

Comma 9 - Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria

La disposizione, in materia di sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica trattandosi di sospensione dei termini di prescrizione della contribuzione di previdenza e assistenza sociale obbligatoria con ripresa a decorrere nello stesso anno di sospensione. Lo slittamento di 6 mesi dei termini di prescrizione non determina effetti per la finanza pubblica sugli esercizi successivi al 2021.

Comma 10 – Proroga dei contratti a tempo determinato dei lavoratori socialmente utili, di pubblica utilità e dei lavoratori di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468 della Regione Calabria

Al fine di consentire il completamento delle procedure di assunzione a tempo indeterminato avviate ai sensi dell’articolo 1, comma 207, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, la disposizione prevede la proroga, fino al 31 marzo 2021, dei contratti a tempo determinato dei lavoratori socialmente utili, di pubblica utilità e dei lavoratori di cui all’art. 7 del decreto legislativo n. 468 del 1997, stipulati nella regione Calabria, comportando oneri pari a 7,5 milioni di euro.

Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da Ripartire” dello stato di previsione del MEF, utilizzando parzialmente l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Commi 10-bis e 10-ter - Proroga termini decadenziali per l’invio all’INPS dati per il pagamento dell’integrazione salariale

Le disposizioni in esame prevedono la proroga al 31 marzo 2021 dei termini decadenziali per inviare all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale conseguenti all’emergenza epidemiologica da COVID-19 scaduti nell’anno 2020.

Ai fini della stima dell’impatto finanziario, si ipotizza che la platea interessata dalla proroga fino al 31 marzo 2021 dei termini decadenziali in esame possa riguardare circa 5.000 beneficiari (870 in CIGO, 2.420 in assegno ordinario e 1.710 in cassa integrazione in deroga).

- *870 lavoratori in cassa integrazione ordinaria (CIGO), con una retribuzione media oraria 2020 pari a 11,5 euro e un numero medio mensile di ore integrate pari a 82; l’importo medio orario pro-capite della prestazione CIGO (comprensivo di ANF) è risultato pari a 5,9 euro e la copertura figurativa media oraria pro-capite pari a 3,8 euro;*
- *2.420 lavoratori fruitori di assegno ordinario (AO), con una retribuzione media oraria 2020 pari a 11,8 euro e un numero medio mensile di ore integrate pari a 75; l’importo medio*



orario pro-capite della prestazione AO (comprensivo di ANF) è risultato pari a 5,9 euro e la copertura figurativa media oraria pro-capite pari a 3,9 euro;

- 1.710 lavoratori fruitori di trattamenti di integrazione salariale in deroga (CIGD), con una retribuzione media oraria 2020 pari a 11,5 euro e un numero medio mensile di ore integrate pari a 67; l'importo medio orario pro-capite della prestazione CIGD (comprensivo di ANF) è risultato pari a 5,9 euro e la copertura figurativa media oraria pro-capite pari a 3,8 euro.

Le platee considerate per la quantificazione degli oneri derivanti dal provvedimento in esame sono state definite come media del semestre maggio-ottobre 2020.

L'ipotesi di base adottata, in via prudenziale, è una durata media di ricorso alle prestazioni di quattro settimane.

Stima oneri derivanti dalla proroga dei termini decadenziali delle domande

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)

Tipologia di intervento	Oneri per prestazioni e coperture figurative							
	Numero beneficiari	Numero settimane	Numero medio mensile ore fruito	Importo medio orario Prestazione + ANF (euro)	Importo medio orario Copertura figurativa (euro)	Oneri per Prestazioni + ANF (milioni di euro)	Oneri per Copertura figurativa (milioni di euro)	Totale
Anno 2021								
Ordinaria	870	4	82,0	5,9	3,8	-0,4	-0,2	-0,6
Fondi di solidarietà	2.420	4	75,0	5,9	3,9	-1,0	-0,6	-1,6
Deroga	1.710	4	67,0	5,9	3,8	-0,6	-0,4	-1,0
Totale	5.000	4				-2,0	-1,2	-3,2

Agli oneri derivanti dal comma 10-bis, pari a 3,2 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce limite di spesa, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

ART. 12

Proroga di termini in materia di sviluppo economico

Comma 1 - Estinzione del limite temporale per la stipula del contratto di rete di solidarietà

La disposizione proroga, per l'anno 2021, la possibilità in presenza dei presupposti e delle condizioni richieste dalla legge di stipulare contratti di rete con causale di solidarietà, a legislazione vigente consentita solo sino al 31 dicembre 2020.

Dall'attuazione della presente disposizione, di carattere ordinamentale, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Comma 1-bis - Disposizioni in materia di credito d'imposta per le società benefit

La disposizione modifica l'art. 38-ter del DL n. 34 del 2020 in materia di credito di imposta per la promozione del sistema delle società benefit. L'articolo 38-ter citato, in particolare, prevede due tipologie di sostegno in favore delle società benefit, una in forma di credito di imposta, con dotazione complessiva di 7 milioni di euro, per la copertura del 50 per cento dei costi di costituzione o trasformazione in società benefit, l'altra per il sostegno alle attività di promozione, attraverso agevolazioni a valere su un fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico con dotazione pari a 3 milioni per l'anno 2020.

L'attuazione delle due misure è rimessa ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in corso di adozione.



La norma modificativa interviene sulla sola disciplina del credito d'imposta sopra indicato, prorogando di sei mesi, dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, il periodo di ammissibilità, ai fini del riconoscimento del beneficio, dei costi di costituzione o trasformazione in società benefit. Inoltre, detta una disposizione contabile, individuando la contabilità speciale dell'Agenzia delle entrate nell'ambito della quale trasferire le risorse destinate al credito d'imposta.

Alla disposizione non si ascrivono effetti, posto che non viene modificato il limite di spesa di cui al comma 1, ultimo periodo, pari ad Euro 7 milioni.

Comma 2 - Proroga dei termini delle misure in favore del trasporto aereo

Si prevede, per agevolare il perfezionamento delle richieste di cui all'articolo 85, commi 5 e 6, relative, rispettivamente, all'anticipazione prevista a valere sul fondo di cui all'articolo 79, comma 2, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dall'articolo 202 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e all'anticipazione prevista a valere sul fondo di cui all'articolo 198 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si ritiene necessario, nelle more dell'iter autorizzativo ivi previsto, procedere al riallineamento del termine del 15 dicembre 2020 fissato per la restituzione dell'anticipazione, in caso di negativo riscontro da parte degli organismi comunitari, con la previsione di un termine di sei mesi rapportato alla data di effettiva erogazione dell'anticipazione.

La disposizione **non comporta nuovi e maggiori oneri** per la finanza pubblica considerato che l'anticipazione dovrà comunque essere restituita entro l'anno 2021 e che è stata eliminata la previsione della successiva riassegnazione alla spesa.

Comma 3

Si prevede un'ulteriore proroga al 30 giugno 2021 del termine di restituzione del prestito ponte concesso in favore di Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. in amministrazione straordinaria e alle altre società del medesimo gruppo, anch'esse in amministrazione straordinaria, dall'articolo 1 del decreto-legge n. 137 del 2019, come convertito dalla legge n. 2 del 2020. Detta proroga risulta necessaria a fronte della persistente crisi di liquidità e della contrazione dei ricavi delle società beneficiarie del finanziamento, rappresentata dagli organi della gestione commissariale, in considerazione del protrarsi dello stato di emergenza e del permanere di una situazione di sensibile riduzione del traffico aereo dovuta alla crisi sanitaria in atto.

A tale differimento del termine non sono ascritti effetti negativi per la finanza pubblica, in quanto gli effetti della restituzione del finanziamento nell'anno 2020 non sono stati scontati sui saldi di finanza pubblica.

Comma 4

Si amplia la portata applicativa dell'articolo 198 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che ha istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo con una dotazione di 130 milioni di euro per l'anno 2020 - prevedendo che la misura di compensazione dei danni subiti dagli operatori nazionali (diversi da quelli previsti dall'articolo 79, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in possesso del prescritto Certificato di Operatore Aereo (COA) in corso di validità e titolari di licenza di trasporto aereo di passeggeri rilasciati dall'Ente nazionale dell'aviazione civile, che impieghino aeromobili con una capacità superiore a 19 posti) possa essere riconosciuta anche per l'annualità 2021, nel limite massimo di 16 milioni di euro a valere sulle risorse stanziare per l'anno 2020 dall'articolo 198 del d.l. n. 34 del 2020.

Tali risorse ai sensi dell'articolo 34, comma 11, del DL 28 ottobre 2020, n. 137, come modificato dalla legge di conversione 18 dicembre 2020, n. 176, nelle more del perfezionamento dei relativi provvedimenti attuativi, risultano conservati nel conto dei residui per l'anno 2021.

In merito alla disposizione originaria la Commissione europea, con decisione (2020) 9625 final del 22 dicembre 2020, ha autorizzato, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, l'attuazione della misura per l'anno 2020 nei limiti di 79



milioni di euro, quale compensazione delle perdite nette totali dei vettori idonei a ricevere i contributi.

Ciò stante, risulterebbero ancora disponibili 51 milioni di euro, di cui, per effetto della disposizione, 16 milioni di euro verrebbero destinati alle misure compensative per l'anno 2021.

Tenuto conto che il trasporto aereo è uno dei comparti maggiormente colpiti dalla crisi e considerati i tempi di ripartenza del settore - si stima che il traffico passeggeri registrerà nel primo semestre volumi inferiori per circa il 35% rispetto a quelli del 2019, anche in considerazione della campagna vaccinale in corso – si prevede l'estensione della misura per il periodo 1.1.2021-30.6.2021.

Dalla disposizione di cui al primo periodo **non derivano effetti finanziari negativi**, anche tenuto conto che l'ampliamento dei danni ristorabili è comunque a valere e nei limiti delle risorse disponibili sul capitolo di spesa all'uopo dedicato.

Conseguentemente, in considerazione dei minori utilizzi del Fondo di cui all'articolo 198 del d.l. n. 34 del 2020, il secondo periodo del comma in esame modifica il comma 11 dell'articolo 34 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, riducendo di 35 milioni di euro l'importo complessivo per cui è stata consentita, nelle more del perfezionamento dei relativi provvedimenti attuativi, la conservazione nel conto dei residui per l'anno 2021, di risorse finalizzate ad interventi a favore di vari settori nell'ambito del trasporto di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. **Dalla modifica derivano risparmi pari a 35 milioni di euro per l'anno 2021, in termini di indebitamento netto e fabbisogno.**

Comma 5 - Sorveglianza radiometrica EURATOM

Si proroga al 30 aprile 2021 il regime transitorio di cui all'articolo 2 del D. Lgs. 100 del 2011 in materia di sorveglianza radiometrica su materiali o prodotti semilavorati metallici.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 6 - Proroga dei termini delle verificazioni periodiche della strumentazione metrica

Si prevede la proroga fino al 31 dicembre 2021 delle verificazioni periodiche della strumentazione metrica, in scadenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 maggio 2021, di cui sono titolari le imprese di autoriparazioni e delle imprese di revisione di veicoli.

La presente disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 7 - Disposizioni in materia di pubblica illuminazione

La disposizione prevede una proroga tecnica al 30 giugno 2021 degli affidamenti diretti, limitatamente a quelli relativi a servizi su impianti di illuminazione pubblica di proprietà del gestore, che non prevedono una data ultima di scadenza, al fine di consentire agli enti interessati di procedere all'acquisizione della proprietà degli impianti di illuminazione pubblica e all'organizzazione delle gare per l'individuazione del gestore del servizio.

La disposizione presenta natura ordinamentale e non comporta nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

Comma 8 - Proroga dei termini di integrazione degli standard di codifica ITU)

Si prevede la proroga, al gennaio 2021, dei termini di integrazione degli standard di codifica ITU previsti dall'articolo 3-*quinquies* del DL 16 del 2012.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Comma 8-bis - Disposizioni in materia di concessione di prestiti da parte di intermediari diversi dalle banche.

La disposizione fissa al 30 giugno 2021 il termine entro il quale i soggetti diversi dalle banche, nell'ambito della possibilità loro concessa - prorogata al 2023 dall'articolo 1, comma 169, della legge n. 145 del 2018 - di erogare prestiti a condizioni più favorevoli di quelle presenti sul mercato senza obbligo di iscrizione all'albo degli intermediari finanziari, possono concedere finanziamenti per un volume complessivo pari a 30 milioni di euro e per un importo unitario massimo di 40 mila euro.



La disposizione, di carattere ordinamentale, non comporta effetti per la finanza pubblica.

Comma 9 - Proroga degli interventi per la salvaguardia della liquidità delle imprese aerospaziali

Si prevede che siano prorogate per il 2021 le procedure di accelerazione e di semplificazione delle erogazioni delle quote di finanziamento relative alla legge n. 808/1985, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico dell'erario, in quanto l'attuazione è nei limiti delle disponibilità di bilancio già assegnate alla legge 808/1985.

Comma 9-bis-

La disposizione apporta modifiche all'articolo 1 della l. 124/2017, rinviando al primo gennaio 2023 la cessazione dei regimi di tutela del prezzo vigenti nel mercato dell'energia elettrica e del gas, prevista per il 2019 e già prorogata al primo gennaio 2022 dal precedente decreto proroga termini (dl 162/2019).

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Comma 9-ter – Proroga degli incentivi impianti di biogas fino a 300 kW

La disposizione stabilisce che gli impianti di biogas fino a 300kw realizzati da imprenditori agricoli, anche in forma consortile, la cui alimentazione deriva per almeno l'ottanta per cento da reflui e materie prime derivanti dalle aziende agricole e per il restante venti per cento da loro colture, continuano ad accedere nell'anno 2021 agli incentivi stabiliti secondo le modalità e le tariffe previste per l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili ai sensi del decreto ministeriale 23 giugno 2016, fino alla data di pubblicazione del nuovo decreto di incentivazione per tale settore, e nel limite di un costo medio annuo pari a 25 milioni di euro, il quale non può comunque determinare un superamento del costo indicativo annuo medio degli incentivi previsti per le fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico.

Le disposizioni incentivanti cessano di applicarsi alla data di pubblicazione del nuovo decreto di incentivazione, salvo che in specifiche e predeterminate ipotesi.

Posto che l'onere che discende dalla norma è ristorato dalla componente A3 della bolletta elettrica a carico degli utilizzatori finali, la disposizione non comporta effetti negativi per la finanza pubblica.

Comma 9-quater – Modifica del codice della crisi e dell'insolvenza,

La disposizione in esame introduce un nuovo comma dopo il comma 9 dell'articolo 12, con l'intento di allineare le tempistiche dettate nelle disposizioni di cui agli articoli 385, comma 1, lettera d) e 386, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 14 del 2019 alla nuova data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo, indicata nell'articolo 389, comma 1, come modificato dal decreto legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito nella legge 5 giugno 2020 n. 40 (art. 5, comma 1).

Si prevede infatti di sostituire le parole dell'articolo 385, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 14/2019 "dalla data di entrata in vigore della presente disposizione» con quelle "dal termine di cui all'articolo 389, comma 1", ovvero di prevedere che la determinazione del modello standard di fideiussione da adottarsi con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, avvenga entro novanta giorni non dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ma dalla data del 1° settembre 2021, fissata dall'articolo 389, comma 1 che disciplina l'entrata in vigore delle disposizioni del decreto legislativo 14 del 2019 "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155", così come modificata dall'articolo 5, comma 1, del D.L. 23 del 2020 (convertito in legge 40 del 2020).

Analogamente viene stabilita all'articolo 386, comma 1, lettera b), in riferimento però alla determinazione del contenuto e delle caratteristiche della polizza di assicurazione e il relativo modello standard da adottarsi con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo come stabilita dall'articolo 389, comma 1 e cioè dal 1° settembre 2021.

Con riferimento ai profili finanziari si rappresenta che la norma non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di una modifica



ordinamentale, in quanto tesa a rendere organiche e coerenti le tempistiche dettate dal decreto legislativo n. 14 del 2019, con particolare riferimento alla determinazione delle modulistiche standard da utilizzare nel settore relativo alle garanzie in favore degli acquirenti di immobili da costruire, relativamente alle fidejussioni rilasciate da banche o imprese assicuratrici, nel caso in cui i costruttori incorrano in una situazione di crisi.

Art. 12-bis

Tempi e modalità per la realizzazione della consultazione dei territori interessati dalla Cnapi
La norma interviene sui tempi per la localizzazione del Parco tecnologico, aumentando da sessanta a centottanta giorni dalla pubblicazione della proposta di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee l'arco temporale nel quale le Regioni, gli Enti locali, nonché i soggetti portatori di interessi qualificati, possano formulare osservazioni e proposte tecniche, nonché portando da centoventi a duecentoquaranta giorni dalla predetta pubblicazione il termine entro il quale la Sogin S.p.A. può promuovere un Seminario nazionale; trattandosi di una proposta a carattere meramente ordinamentale e procedimentale, non si determinano riflessi sulla finanza pubblica.

Art. 12-ter

Proroga del termine per l'adozione del Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee

La disposizione modifica i termini di cui ai commi 1 e 8 dell'art. 11-ter del dl 135/2018 relativi al 'Piano per la Transizione Energetica Sostenibile delle Aree Idonee' (PiTESAI) prorogando al 30 settembre 2021 il termine per la redazione del Piano.

La norma, inoltre, provvede anche al conseguente spostamento al 30 settembre 2021 del termine entro il quale, in mancanza di adozione del Piano, i procedimenti e i titoli sospesi riprendono la loro efficacia, e quindi del termine entro il quale verrebbero riavviate le attività di ricerca e produzione di idrocarburi nelle modalità previsti dalla precedente normativa.

La proroga in esame, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto:

- *gli oneri per l'Amministrazione per la predisposizione del PiTESAI restano immutati rispetto alla dotazione finanziaria già prevista dalla norma originaria;*
- *per quanto riguarda gli effetti sulle imprese, la proroga al 30 settembre 2021 per l'adozione del PiTESAI è finalizzata ad una più completa perimetrazione delle aree interessate dalla norma senza apprezzabile variazione delle possibili richieste di compensazione per gli investimenti già effettuati, peraltro già considerate nella norma esistente;*
- *l'articolo 11-ter d.l. 135/2018 prudenzialmente ascriveva effetti a decorrere connessi alla sospensione dei permessi di ricerca, senza considerare l'ipotesi di ripresa dell'attività a seguito dell'adozione del PiTESAI.*

ART. 13

Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti

Comma 1 - Proroga termine in materia di liquidità delle imprese appaltatrici

La norma reca la proroga al 31 dicembre 2021 delle disposizioni contenute nell'articolo 207, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 che, per fattispecie specificamente individuate, consentono alle stazioni appaltanti di elevare l'importo dell'anticipazione prevista dall'articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al 30 per cento, ovvero che le stazioni appaltanti possano riconoscere, secondo le modalità e con le garanzie previste dall'articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile



2016, n. 50, un'anticipazione fino al 30 per cento del valore delle prestazioni ancora da eseguire, anche laddove l'appaltatore abbia già usufruito dell'anticipazione contrattualmente prevista, nei limiti e compatibilmente con le risorse disponibili a legislazione vigente. La **disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica** in quanto la stessa si limita ad estendere unicamente il periodo di riferimento entro cui è consentito alle stazioni appaltanti di riconoscere nella misura del 30 per cento l'importo dell'anticipazione prevista dall'articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando che l'ammontare delle risorse corrisposte a tale titolo resta comunque contenuto nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziare per ogni singolo intervento e a disposizione della stazione appaltante.

Comma 1-bis

Si dispone la proroga sino alla data del 30 giugno 2021, limitatamente alle lavorazioni effettuate alla data del 15 giugno 2021, della disciplina di cui all'articolo 8, comma 4, del D.L. n. 76/2020, in materia di accelerazione della procedura di emissione del SAL e del pagamento delle lavorazioni ivi indicate.

Poiché tale pagamento sarà posto entro la disponibilità finanziaria della stazione appaltante, nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziare per lo specifico intervento cui il SAL si riferisce, dalla disposizione non derivano effetti per la finanza pubblica.

Comma 2 – lett. a) Proroga avvio della progettazione in casi di finanziamenti limitati

La disposizione estende anche all'anno 2021 la previsione secondo cui i soggetti attuatori di opere per le quali deve essere realizzata la progettazione possono avviare le relative procedure di affidamento anche in caso di disponibilità di finanziamenti limitati alle sole attività di progettazione. **Atteso il carattere ordinamentale della proposta, dalla stessa non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

Comma 2 – lett. b) Proroga della semplificazione per gli affidamenti di lavori ordinari

La proposta prevede la proroga, anche per il 2021, di quanto disposto dal comma 6, articolo 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, relativamente alla possibilità di affidare i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione di quelli che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali dell'opera o di impianti, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso, dunque, prescindendo dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo. **Atteso il carattere meramente ordinamentale della proposta, dalla stessa non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica**

Comma 2 – lett. b-bis

Si dispone la proroga, sino al 31/12/2021, della disposizione di cui al comma 10 dell'art. 1 del DL 32/2019, prevedendo che fino al 31 dicembre 2021 possono essere oggetto di riserva anche gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi del citato articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con conseguente estensione dell'ambito di applicazione dell'accordo bonario di cui all'articolo 205 del medesimo decreto legislativo.

Atteso il carattere meramente ordinamentale, dalla disposizione non discendono oneri per la finanza pubblica.

Comma 2 – lett. c) Proroga dell'aumento del limite al subappalto sino al 40 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture e sospensione dell'obbligatorietà di indicazione della terna di subappaltatori in sede di gara per gli affidamenti di appalti e concessioni pubbliche

Si estende fino al 30 giugno 2021 la previsione di cui all'art 1, comma 18, del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, c.d. "Sblocca cantieri" relativo all'innalzamento al 40 per cento della soglia dei lavori, servizi o forniture, eseguibili mediante subappalto; inoltre, si introduce una proroga della



sospensione dell'obbligatorietà di indicazione della terna di subappaltatori in sede di gara per gli affidamenti di appalti e concessioni pubbliche. **Atteso il carattere meramente ordinamentale delle previsioni in esame, dalle stesse non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

Comma 3 - Proroga del termine di decorrenza dell'applicazione della disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 35 del 2011 anche alle strade appartenenti alla rete di interesse nazionale (lett.a) e Proroga del termine entro il quale le regioni e le province autonome definiscono la disciplina riguardante la gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali di competenza delle regioni e degli enti locali, con particolare riferimento alle strade finanziate dall'UE (lett.b)

Le disposizioni in esame prorogano i termini previsti dal decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35, per l'estensione delle disposizioni ivi contenute in materia di sicurezza alla rete stradale di interesse nazionale e alle infrastrutture stradali di competenza delle regioni e degli enti locali. La proroga dei termini in esame appare necessitata dal fatto che l'applicazione delle disposizioni del citato decreto legislativo n. 35 del 2011 non tiene conto dei recenti sviluppi normativi a livello europeo, di cui alla direttiva (UE) 2019/1936 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 che modifica la direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali - la cui attuazione da parte degli Stati membri è stabilita entro il 17 dicembre 2021.

Atteso il carattere ordinamentale delle previsioni in esame, dalle stesse non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Comma 4 - Proroga della disposizione che consente di stipulare i contratti di arruolamento secondo le procedure di cui all'articolo 329 cod. nav. - direttamente a bordo della nave in presenza di due testimoni - in deroga alle formalità previste dall'articolo 328 cod. nav.

La disposizione finalizzata a consentire la stipula di contratti di arruolamento direttamente a bordo della nave in presenza di due testimoni, così derogando alle formalità previste dall'articolo 328 cod. nav., riveste carattere ordinamentale e, pertanto, **non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

Comma 5 - Proroga dei termini in materia di piani economico-finanziari delle concessioni autostradali

La disposizione è finalizzata ad aggiornare i termini di definizione dei procedimenti di aggiornamento dei piani economico-finanziari delle concessioni autostradali, previsti dall'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, nonché a differire il termine per l'adeguamento delle tariffe autostradali relative all'anno 2021 sino alla definizione dei predetti procedimenti. **Trattasi di disposizione a carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.** Infatti, anche la prevista sospensione degli adeguamenti tariffari per le società concessionarie, per gli anni 2020 e 2021 è applicata nel rispetto del principio di neutralità finanziaria per il concessionario, dal momento che una volta definito l'aggiornamento dei piani economico - finanziari saranno effettuati tutti i conguagli tariffari necessari alla luce dei criteri stabiliti dall'Autorità di regolazione dei trasporti.

Comma 6 - Proroga termine in materia di esame di idoneità per il conseguimento della patente di guida

La disposizione in quanto finalizzata ad ampliare il termine temporale entro il quale sostenere la prova per il controllo delle cognizioni di cui all'articolo 121 del Codice della strada, ha natura ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiore oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 6-bis

Si prevede che, al fino al 31 dicembre 2021, le prove di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento delle abilitazioni di guida di cui all'articolo 116 del codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285) possano essere svolte, per le sedute in conto privato di cui alla legge 1° dicembre 1986, n. 870, anche da personale dei suddetti Uffici della motorizzazione



collocato in quiescenza, già abilitato ai sensi dell'articolo 121, commi 3 e 5-bis, del citato codice della strada.

Si dispone, altresì, che a tali esaminatori ausiliari è riconosciuto, per lo svolgimento dell'attività, un compenso, a carico esclusivo dei richiedenti le sedute di esame, determinato secondo le modalità di cui all'articolo 19, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 870 e che le disposizioni attuative della disposizione e le modalità di accreditamento di tali ispettori presso la Direzione generale della motorizzazione sono stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Il citato articolo 19, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 870 individua gli importi che devono essere corrisposti dal richiedente, compreso le ore di lavoro straordinario ed il rimborso chilometrico, ai funzionari tecnici dell'Ufficio di Motorizzazione Civile competente per territorio.

In considerazione della circostanza che i compensi riconosciuti a favore degli esaminatori ausiliari, quantificati ai sensi del citato articolo 19 della legge n. 870 del 1986, sono posti a carico esclusivo dei richiedenti, dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 7 - Disposizioni in materia di ripartizione risorse Fondo trasporto pubblico locale

L'articolo 200, comma 5, del decreto – legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al fine di ridurre i tempi procedurali di erogazione, dispone che la ripartizione delle risorse del Fondo nazionale TPL stanziato per il 2020 sia effettuata, senza che vi sia l'applicazione di penalità, secondo quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2013 e successive modificazioni, , anziché applicarsi la riforma del Fondo, con i relativi nuovi criteri descritti nell'art. 27, comma 2, del D.L. n. 50/2017.

Con la proposta normativa, al fine di ridurre i tempi procedurali di erogazione, sono confermati anche per l'esercizio 2021 i criteri di ripartizione delle risorse Fondo nazionale TPL definiti dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2013.

La disposizione ha contenuto ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 7-bis

La norma, relativamente agli impianti a fune la cui vita tecnica è in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, dispone che gli adempimenti per il proseguimento dell'esercizio dopo la scadenza della vita tecnica, previsti dal paragrafo 2.5 dell'allegato tecnico A al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1 dicembre 2015, n. 203, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 dicembre 2015, n. 296, siano espletati entro centoventi giorni dalla dichiarazione di cessazione del citato stato di emergenza. L'allegato tecnico A al citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al riguardo, prevede che, alla scadenza della vita tecnica degli impianti a fune, l'autorizzazione o il nulla osta per il proseguimento dell'apertura al pubblico esercizio, è rilasciato a seguito del favorevole esito delle verifiche e prove previste dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, recante "Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto". La proroga della scadenza degli adempimenti di cui al paragrafo 2.5 dell'allegato tecnico A al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1 dicembre 2015, n. 203 consente agli esercenti degli impianti interessati di predisporre le attività necessarie e di presentare agli uffici ministeriali la documentazione prevista. Ai fini della tutela sicurezza, in attesa dell'esecuzione degli adempimenti di detti adempimenti, si prevede, altresì, la sospensione dell'esercizio degli impianti a fune la cui vita tecnica è scaduta alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Atteso il carattere meramente ordinamentale della disposizione, la stessa non comporta nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

Comma -7-ter



Al fine di coordinare le disposizioni introdotte dalla norma con la normativa vigente si provvede a modificare l'articolo 14 – ter del decreto – legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40, al fine di allineare i termini ivi previsti alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, come previsto, in materia di impianti a fune, dalla disposizione di cui al comma 1 della disposizione in commento. Il citato comma 14-ter del decreto – legge 8 aprile 2020, n. 23, infatti, al fine di garantire la continuità del servizio di pubblico trasporto mediante impianti a fune, ha prorogato le scadenze relative alle revisioni generali e speciali quinquennali nonché quelle relative agli scorrimenti e alle sostituzioni delle funi e al rifacimento dei loro attacchi di estremità di dodici mesi, qualora sia trasmessa prima delle suddette scadenze all'Autorità di sorveglianza, da parte del direttore o del responsabile dell'esercizio, una dettagliata e completa relazione in merito ai controlli effettuati, ai provvedimenti adottati e all'esito delle verifiche e delle prove eseguite, contenente l'attestazione della sussistenza delle condizioni di sicurezza per l'esercizio pubblico. Tale norma ha inoltre previsto, per l'anno 2020, la non obbligatorietà della partecipazione dell'Autorità di sorveglianza alle verifiche e alle prove periodiche da effettuare da parte del direttore o del responsabile dell'esercizio o dell'assistente tecnico. Si provvede, pertanto, a prorogare le scadenze previste dai commi 1 e 2 del citato articolo 14-ter, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19. Atteso il carattere meramente ordinamentale della disposizione, la stessa non comporta nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

Comma 8 – Disposizioni in materia di progettazione da parte degli enti locali

L'articolo 1, comma 1079, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 stabilisce che nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il Fondo per la progettazione degli enti locali, destinato al cofinanziamento della redazione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica e dei progetti definitivi degli enti locali per opere destinate alla messa in sicurezza di edifici e strutture pubbliche, con una dotazione di 30.000.000 di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2030.

Ai sensi del comma 1080 del medesimo articolo 1, i criteri e le modalità di accesso, selezione e cofinanziamento dei progetti, nonché le modalità di recupero delle risorse in caso di mancato rispetto dei termini indicati ai commi 1082 e 1083, sono definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la conferenza unificata.

Il comma 1082, richiamato dal citato comma 1080, prevede che: *“I soggetti beneficiari del finanziamento di cui al comma 1080 sono tenuti a procedere all'attivazione delle procedure per l'affidamento della progettazione finanziata entro tre mesi dalla comunicazione di ammissione al finanziamento. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti effettua un controllo a campione sulle attività di progettazione oggetto del contributo.”*

In data 28 settembre 2020, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha provveduto a comunicare agli Enti locali, tramite pubblicazione sul proprio sito istituzionale, il provvedimento di ammissione a finanziamento, a valere sulle risorse dell'anno 2020, dei progetti presentati dagli Enti locali, con conseguente obbligo per detti Enti di procedere all'attivazione della progettazione entro la data del 28 dicembre 2020.

Con nota del 18 dicembre 2020, prot. n. 178, l'Unione delle Province Italiane ha rappresentato l'impossibilità di poter rispettare il termine in parola, in ragione delle conseguenze derivanti dall'emergenza epidemiologica COVID-19 e la necessità di disporre una proroga di tre mesi del termine previsto dall'articolo 1, comma 1080, della legge di bilancio relativa all'anno 2018

La presente disposizione, nell'elevare da tre a sei mesi il termine previsto dal citato articolo 1, comma 1080, ha natura meramente ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Commi 8-bis, 8-ter

In materia di investimenti locali, la disposizione prevede la proroga, per l'anno 2021, della possibilità per Investitalia di avvalersi della collaborazione tecnica della Fondazione patrimonio comune dell'Associazione nazionale dei comuni italiani.



Dal punto di vista finanziario, all'onere derivante dalla disposizione, pari ad euro 300.000 per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'art. 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.

Comma 9 - Proposta completamento dei lavori del progetto "Mantova HUB" – e comma 18 – norma di copertura.

La disposizione, al fine di consentire la prosecuzione dei lavori del progetto «Mantova Hub» e di rimuovere eventuali sue interferenze con edifici o luoghi di interesse sociale, culturale, storico e religioso, attribuisce al RUP la possibilità di apportare modifiche al relativo contratto e autorizzata la spesa di 6,5 milioni di euro per l'anno 2021. Ai relativi oneri (pari a 6,5 milioni di euro per il 2021) si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della Missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Comma 10 – Proroga Commissario Cortina

La norma, intervenendo sul comma 21 dell'articolo 61 del decreto legge n. 50 del 2017, reca la proroga al 31 dicembre 2022 la consegna delle opere previste nel piano degli interventi di cui al comma 17 dello stesso articolo di competenza del commissario di cui al comma 13 – ovvero il presidente pro tempore della società ANAS S.p.a., limitatamente a quelle opere che, pur connesse alla realizzazione del progetto sportivo delle finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino di Cortina d'Ampezzo, sono individuate, con decreto adottato dal Commissario entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, come non indispensabili al regolare svolgimento degli eventi sportivi.

La norma riveste carattere ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tenuto conto che al predetto Commissario non spettano compensi, gettoni di presenza e indennità comunque denominate e che gli eventuali rimborsi spese sono posti a carico dei relativi interventi.

Comma 11 - Proroga in materia di trasporto pubblico non di linea- buono viaggio

La disposizione interviene sull'articolo 200-bis del decreto – legge del decreto - legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, prevedendo l'estensione dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 del termine entro cui poter fruire del cosiddetto "buon viaggio".

Le risorse del fondo sono destinate alla concessione, fino all'esaurimento delle risorse, in favore delle persone fisicamente impedito o comunque a mobilità ridotta, con patologie accertate, anche se accompagnate, ovvero appartenenti a nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 o in stato di bisogno, residenti nei comuni capoluoghi di città metropolitane o capoluoghi di provincia, di un buono viaggio, pari al 50 per cento della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro 20 per ciascun viaggio, da utilizzare entro il 30 aprile 2021 per gli spostamenti effettuati a mezzo del servizio di taxi ovvero di noleggio con conducente

In base ai dati forniti dalla Direzione generale per la Motorizzazione Civile, attualmente, le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente sono circa 28.000 e quelle adibite al servizio taxi circa 29.000.

Rappresentando il numero di autovetture adibite al servizio di trasporto pubblico locale non di linea (taxi e ncc) con le risorse attualmente stanziato per l'emissione dei "buoni viaggio", si ottiene che:

- a) la platea dei potenziali beneficiari, di cui viene agevolato lo spostamento, è al massimo di 1,8 milioni persone (considerando 1 singolo spostamento per ogni potenziale beneficiario);
- b) il contributo pubblico al settore è di circa 600 euro per ciascun titolare di licenza taxi o autorizzazione n.c.c..

Il comma 2 del citato articolo 200 – bis rinvia ad un apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il



trasferimento in favore dei comuni di cui al comma 1 delle risorse del fondo di cui al medesimo comma, secondo i seguenti criteri:

- a) una quota pari al 50 per cento del totale, per complessivi 17,5 milioni di euro, è ripartita in proporzione alla popolazione residente in ciascun comune interessato;
- b) una quota pari al 30 per cento, per complessivi 10,5 milioni di euro, è ripartita in proporzione al numero di licenze per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente rilasciate da ciascun comune interessato;
- c) una quota pari al restante 20 per cento, per complessivi 7 milioni di euro, è ripartita in parti eguali tra tutti i comuni interessati.

In attuazione di detta previsione è stato adottato il DM 6 novembre 2020, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 3 dicembre 2020, n. 200, recante la ripartizione delle risorse assegnate ai comuni capoluoghi di provincia o di città metropolitane, nonché alle Regioni e Province Autonome.

Inoltre, l'articolo 2, comma 4, del citato decreto interministeriale prevede la comunicazione, entro dieci giorni dalla data della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (e, pertanto, entro il 13 dicembre 2020) la formalizzazione da parte degli Enti locali, indicati come potenziali beneficiari della misura, della richiesta di trasferimento delle risorse, con l'indicazione del relativo conto di tesoreria sul quale procedere al versamento.

Tanto premesso, il differimento dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 del termine di fruizione dei bonus taxi si rende necessario in considerazione della mancata trasmissione da parte di alcuni Enti locali, indicati come potenziali beneficiari, dei dati occorrenti per effettuare il trasferimento delle risorse e nonché per consentire anche agli Enti locali, cui sono stati medio tempore trasferite le risorse de quibus di poter utilizzare le stesse secondo le finalità del citato articolo 200 – bis.

Dal punto di vista finanziario, detto differimento non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica dal momento che il differimento dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 riguarda unicamente il termine di fruizione dei bonus taxi da parte persone individuate dalla norma (persone fisicamente impedite o comunque a mobilità ridotta, con patologie accertate, anche se accompagnate, ovvero appartenenti a nuclei familiari più esposti agli effetti economici) mentre le risorse del fondo (35 milioni di euro) risultano già totalmente impegnate (dal momento che gli Allegati 1 e 2 del prefato decreto interministeriale individuano specificamente gli Enti locali cui trasferire le risorse del fondo e l'entità degli importi ad essi attribuiti) e anche materialmente trasferite agli Enti locali beneficiari che hanno nel frattempo comunicato il proprio conto di tesoreria.

A tale ultimo riguardo, si precisa che:

- 1) con decreto direttoriale del 14 dicembre 2020 (numero reg. decreti 0000218) è stato autorizzato "il pagamento ad impegno contemporaneo" della somma di euro 29.894.423,20;
- 2) con decreto direttoriale del 21 dicembre 2020 (numero reg. decreti 0000226) è stato autorizzato l'impegno somma di euro 5.105.576,73.

Quanto all'utilizzo da parte degli Enti locali delle somme trasferite, si rappresenta che, giuste le previsioni di cui al comma 3 dell'articolo 200 – bis, le risorse spettanti ai Comuni delle regioni Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono assegnate alle predette autonomie, che provvedono al successivo riparto in favore dei comuni compresi nel proprio territorio.

Per quanto riguarda, invece, i Comuni ricompresi nei territori delle regioni a statuto ordinario, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 200 bis, è necessario che gli stessi procedano ad individuare, nei limiti delle risorse assegnate, i beneficiari e il relativo contributo, privilegiando i nuclei familiari ed i soggetti non già assegnatari di altre misure di sostegno pubblico.

Ne deriva che, tenuto conto della tempistica di adozione dei decreti di impegno e/o trasferimento delle risorse, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dai commi 3 e 4 dell'articolo 200 – bis del decreto – legge n. 34 del 2020 e conseguenti al trasferimento delle risorse, è da escludere che le somme assegnate e già trasferite da questo Ministero agli enti locali siano state già concretamente utilizzate per l'erogazione dei bonus agli aventi diritto. Vieppiù, in considerazione delle misure di



contenimento dell'emergenza epidemiologica COVID – 19, rese ancor più stringenti dal decreto - legge 18 dicembre 2020, n. 172.

Alla luce di quanto sopra, la disposizione comporta effetti negativi per la finanza pubblica pari a 35 milioni di euro per l'anno 2021, in termini di indebitamento netto e fabbisogno. a tali oneri, ai sensi del **comma 19**, si provvede mediante utilizzo dei risparmi derivanti dall'articolo 12, comma 4, secondo periodo.

Comma 12 - Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale

L'articolo 92, comma 4 – bis, del decreto – legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, prevede che, al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure di contrasto alla diffusione del virus sui gestori di servizi di trasporto pubblico locale e regionale, non possono essere applicate dai committenti dei predetti servizi, anche laddove negozialmente previste, decurtazioni di corrispettivo, né sanzioni o penali in ragione delle minori corse effettuate o delle minori percorrenze realizzate a decorrere dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 dicembre 2020.

Con la proposta normativa, in coerenza con le limitazioni e le restrizioni derivanti dal protrarsi dello stato di emergenza epidemiologica, si prevede il prolungamento del periodo temporale della disposizione di cui all'articolo 92, comma 4- bis, del decreto – legge 17 marzo 2020, n. 18, al fine di estendere il divieto di applicazione dai committenti dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale nei confronti dei gestori di decurtazioni di corrispettivo, sanzioni o penali, in ragione delle minori corse effettuate o delle minori percorrenze realizzate, fino alla cessazione dello stato di emergenza e, comunque, non oltre il 30 aprile 2021.

La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori a carico della finanza pubblica.

Commi 13 e 14 - Proroga della sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di sfratto per morosità, nonché delle procedure esecutive sulla prima casa

Si proroga fino al 30 giugno 2021 la sospensione, prevista dall'articolo 103, comma 6, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come novellato dall'articolo 17-bis, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze (c.d. sfratto per morosità), nonché di quelli adottati dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 586, comma 2, del codice di procedura civile, relativamente ad immobili pignorati abitati dal debitore esecutato e dai suoi familiari.

Al contempo si prevede la proroga al 30 giugno 2021 della sospensione delle procedure esecutive immobiliari aventi ad oggetto l'abitazione principale del debitore.

Dalle disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 14-bis

Si dispone la modifica dell'art 1, comma 1138, della legge n. 205/2017 stabilendo che il termine di durata della gestione commissariale per la realizzazione delle opere relative alla tratta ferroviaria Napoli – Bari, affidata all'Amministratore Delegato di Rete ferroviaria Italiana S.p.A, è prorogata sino al 31 dicembre 2021 o, in alternativa, se il termine risulta anteriore, fino alla nomina dei Commissari straordinari per la realizzazione delle opere relative alla tratta ferroviaria Napoli – Bari ed all'asse ferroviario AV/AC Palermo-Catania-Messina previste dai commi 1 e 9 del medesimo articolo 1.

La disposizione ha contenuto ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dal momento che l'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 1 del decreto – legge n. 133 del 2014 esclude espressamente la corresponsione al Commissario nominato di gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque denominati

Comma 15 - Modifiche all'art. 214 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – compensazione minori incassi ANAS



La disposizione prevede, alla **lettera a)**, di inserire il riferimento alla misura del canone annuo da corrispondere ad ANAS ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e dell'articolo 1, comma 1020, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 tra quelli per cui è prevista la compensazione in base all'articolo 214.

Alla **lettera b)**, sono precisate le modalità di rendicontazione da parte di ANAS sulle minori entrate al fine di rendere coerente le stesse con il modello regolatorio della società che prevede con riferimento all'articolo 19, comma 9-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ed integrate dall'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 un corrispettivo parte servizi su base annua definito nel Contratto di Programma tra lo Stato e la stessa società mentre, con riferimento all'articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, così come integrato dall'articolo 1, comma 1020, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è prevista la corresponsione di un canone in funzione dei pedaggi di competenza delle società concessionarie. **La previsione si inserisce nei limiti di spesa già previsti dall'articolo 214 citato e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

Commi 16-17 - Disposizioni urgenti in materia di modifica dei termini per la realizzazione di infrastrutture ferroviarie

La disposizione di cui al **comma 16** prevede, al fine di ridurre i tempi di realizzazione dei lavori relativi al 1° lotto funzionale della tratta AV/AC Verona-Vicenza-Padova e di consentire l'attivazione di detto lotto funzionale entro il 31 dicembre 2026, che R.F.I. s.p.a. sia autorizzata, nelle more della definizione dell'aggiornamento 2020/2021 del Contratto di Programma-parte investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e R.F.I. s.p.a., all'avvio dei lavori del secondo lotto costruttivo Verona-bivio Vicenza.

Si ricorda che il progetto di investimento Tratta AV/AC Verona-Padova, ricompresa nel Core Corridors TEN-T Lisbona-Kiev e inserito nell'Allegato #Italiaveloce al Documento di Economia e Finanza 2020 (DEF 2020), è stato candidato ad accedere ai finanziamenti del Recovery Fund nell'ambito del programma di interventi per il quadruplicamento Brescia - Verona - Padova.

I contenuti del programma di investimento sono stati esplicitati nella "Scheda Progetto" predisposta dal MIT, secondo le indicazioni della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio COM (2020) 408 final del 28 maggio 2020, trasmessa al Comitato Interministeriale per gli Affari Europei, Dipartimento per le Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Nel quadro di contesto sopra sinteticamente rappresentato, si autorizza l'avvio della realizzazione del 2° lotto costruttivo del 1° Lotto funzionale "Verona – Bivio Vicenza", il cui onere complessivo è stimato in complessivi 1.776 milioni di euro, cui si provvede, al **comma 17**, nei termini che seguono:

a) quanto a euro 726 milioni, mediante una differente allocazione delle risorse già attribuite al finanziamento degli interventi di Nodo AV/AC di Verona Ovest e Verona Est, a valere sulle risorse previste nell'Aggiornamento 2016 del Contratto di Programma 2012-2016, parte Investimenti e confermate nell'Aggiornamento 2018-2019 del Contratto di Programma 2017-2021, che possono essere parzialmente riallocati, stante l'attuale fase di **progettazione** definitiva ancora in corso degli interventi stessi, di cui: 361 milioni di euro relativi all'intervento 0361 "Linea AV/AC Milano-Verona: tratta Brescia-Verona", destinati alla realizzazione del Nodo di Verona Ovest e 365 milioni di euro relativi all'intervento 0362A "Linea AV/AC Milano-Verona: Verona-bivio Vicenza (1° lotto funzionale)", destinati alla realizzazione del Nodo di Verona Est; si precisa che il parziale **definanziamento** degli interventi relativi al Nodo di Verona Est e del Nodo di Verona Ovest non pregiudica il completamento delle attività di **progettazione** definitiva, secondo l'attuale cronoprogramma, stante la residua disponibilità di 15 milioni di euro, che costituisce un importo sufficiente per il completamento delle attività relativa ad ambedue gli interventi;

b) quanto a euro 1.050 milioni a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, concernente l'erogazione di contributi in conto impianti al



Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale a copertura degli investimenti relativi alla rete (capitolo 7122 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze). Le predette risorse si intendono **immediatamente** disponibili alla data di entrata in vigore del presente decreto ai fini dell'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti in favore dell'intervento di cui al comma 16. Nell'aggiornamento 2020/2021 al Contratto di Programma -- Parte Investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e R.F.I. s.p.a., ovvero nei successivi atti negoziali, le risorse di cui al primo periodo possono essere rimodulate nell'ambito della programmazione complessiva delle risorse destinate alla realizzazione degli investimenti ivi previsti.

Comma 17-bis

La disposizione prevede l'emanazione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti adottato di concerto con il Ministero dell'interno, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici e l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, con cui sono approvate apposite linee guida finalizzate ad assicurare un livello adeguato di sicurezza ferroviaria mediante specifiche prescrizioni tecniche di prevenzione e protezione da attuarsi da parte dei gestori delle infrastrutture ferroviarie interessate, nonché, sui veicoli che vi circolano, da parte degli operatori. Il decreto di cui al primo periodo è notificato alla Commissione europea e all'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie (ERA), ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50 ed è adottato entro trenta giorni dalla data del parere favorevole espresso dalla Commissione europea. Infine, nelle more dell'entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo, ed in considerazione delle conseguenze derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, sono differiti al 31 dicembre 2023 i termini di adeguamento previsti per i veicoli dall'articolo 3, comma 8, e per le gallerie dagli articoli 10, comma 2, e 11, comma 4, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 ottobre 2005. Tale intervento si rende necessario al fine di effettuare gli adeguamenti rimanenti e di utilizzare alcuni veicoli esistenti fino alla consegna di materiale rotabile nuovo conforme alle prescrizioni di sicurezza.

Atteso il carattere meramente ordinamentale della disposizione, la stessa non comporta nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

Comma 17-ter

La disposizione modifica l'articolo 53, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, in materia di allineamento alle norme europee della regolazione progettuale delle infrastrutture ferroviarie e stradali e disposizioni in materia di gallerie stradali.

Atteso il carattere meramente ordinamentale della disposizione, la stessa non comporta nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

Comma 19-bis

La disposizione, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di consentire ai comuni beneficiari delle risorse di cui all'art. 30 comma 14-bis del d.l. n. 34/2019 di realizzare gli interventi ivi previsti (messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche, nonché interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile), prevede, limitatamente all'anno 2021, il differimento dei termini fissati dalla medesima disposizione per l'inizio dell'esecuzione dei lavori e per la revoca delle risorse.

La disposizione non comporta nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 14

Proroga di termini in materia di competenza del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Comma 1 – Proroga di termini in materia di sostegno all'export



Nel quadro dei provvedimenti emergenziali adottati per fare fronte alle conseguenze economiche derivanti dalla diffusione del virus da COVID-19, si intende prorogare fino al 31 dicembre 2021 la facoltà del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e di ICE-Agenzia, di avvalersi dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa-Invitalia previsti fino al 31 dicembre 2020, dall'articolo 72, comma 2, lett. b), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Dalla proroga di validità temporale della suddetta disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto alle attività previste dall'art. 72, commi 1 e 2 del DL n. 18/2020, si fa fronte con lo stanziamento ivi previsto, rifinanziato dalla legge di bilancio anche per l'anno 2021.

Comma 2 - Proroga dei termini di decorrenza per l'accesso ai servizi consolari in rete

Prevede, per gli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, lo slittamento al 31 dicembre 2022 del termine entro cui le amministrazioni dovranno usare esclusivamente il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) o la carta di identità elettronica (CIE o CNS) ai fini dell'identificazione dei cittadini che accedono ai propri servizi in rete e viene prorogato al 31 marzo 2023 l'utilizzo delle credenziali per l'identificazione già rilasciate.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 15

Proroga di termini in materia di ambiente e tutela del territorio e del mare

Comma 1 – Proroga riduzione convenzione Sogesid

La disposizione prevede che le riduzioni previste per gli importi destinati per l'assistenza tecnica Sogesid dal 2020 fino al 2024 di cui all'articolo 1, comma 317 della legge n. 145 del 2018, periodo già prorogato per effetto dell'art. 24 del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162 - Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica, pubblicato nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2019, n. 305, siano prorogate di un ulteriore anno, mantenendo le medesime percentuali massime di riduzione attualmente previste nel citato articolo 1, comma 317.

La proposta in argomento si rende necessaria per i seguenti motivi:

- la procedura per il concorso per l'assunzione dei funzionari tecnici per l'Area III presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare non si è ancora conclusa, essendosi svolta allo stato unicamente la prova preselettiva i cui esiti sono stati pubblicati il 17 gennaio 2020;
- per la procedura del concorso per l'assunzione di n. 67 (sessantasette) funzionari amministrativi per l'Area funzionale III - F1 dei ruoli del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare non è stata ancora svolta nessuna prova;
- le procedure concorsuali di cui ai punti precedenti sono state sospese a causa dell'emergenza sanitaria COVID – 19 tutt'ora in corso
- contestualmente nel corso del 2020 è proseguita la riduzione dei dipendenti di ruolo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare a seguito dei pensionamenti intervenuti

Alla luce di tali elementi, l'originaria tempistica stabilita dall'art. 1, comma 317 della legge n. 145 del 2018, sebbene prorogata per gli effetti dell'art. 24 del D.L. 30/12/2019, n. 162 citato, non corrisponde alle esigenze del Ministero per l'anno 2021.

La proposta è in linea con la *ratio* implicita di quanto previsto all'articolo 1, comma 317, della legge n. 145 del 2018, nel senso di una riduzione progressiva degli importi delle convenzioni stipulate in modo proporzionale all'assunzione in servizio del personale individuato con le procedure concorsuali in argomento, in base al presupposto che le attività previste dalle convenzioni stesse saranno svolte dal personale assunto. Di conseguenza, lo slittamento dei tempi di



espletamento delle procedure concorsuali derivante in massima parte dalle sospensioni previste a causa della pandemia di Covid - 19 non può che determinare uno spostamento di un anno del periodo nel quale tale riduzione deve avvenire; tale ratio trova diretta conferma nella nota n. 246336/2019 del 26 novembre 2019 con la quale la Ragioneria Generale dello Stato ha precisato che *“il comma 317 della legge 145/2018 è volto alla progressiva riduzione delle convenzioni stipulate per le attività di assistenza e di supporto tecnico-specialistico e operativo in materia ambientale in conseguenza alle assunzioni effettuate dal Ministero ai sensi del medesimo comma. Conseguentemente andranno ridotti gli stanziamenti di bilancio associati alle convenzioni che non necessiteranno di rinnovo, in quanto le attività previste dalle stesse saranno svolte dal personale assunto”*.

La proposta non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tenuto conto che il costo delle assunzioni trova comunque autonoma copertura finanziaria ai sensi della legge n. 145 del 2018, a prescindere dagli importi derivanti dalla riduzione delle convenzioni con la SOGESID.

Pertanto, l'articolo 1, comma 317, della legge n. 145 del 2018 prevede un “tetto” annuale di riduzione delle convenzioni (*“fino al”* valore indicato nella medesima disposizione per ciascuna annualità) demandando al MATTM l'individuazione specifica del *“quantum”* di convenzioni da ridurre rispetto a quelle del 2018; pertanto, **la proposta in questione non incide sugli andamenti tendenziali di finanza pubblica**, non potendo essere nota con esattezza a priori l'entità degli importi in argomento per ciascun anno che sarebbero confluiti in conto entrata nel bilancio dello Stato.

Le modifiche al quinto e sesto periodo dell'articolo 1, comma 317, della legge n. 145 del 2018 sono volte conseguentemente a estendere fino al 2026 il versamento in conto entrata delle risorse derivanti dalla riduzione delle convenzioni (ora traslate al periodo 2022-2026 in luogo del periodo 2021-2025), nonché a individuare nel 2027 (anziché il 2026) l'anno in cui individuare e quantificare le risorse che derivano dall'estinzione delle convenzioni al fine di ridurre corrispondentemente, a regime, i relativi stanziamenti di bilancio. Si tratta di modifiche che derivano dalla novella del quarto periodo.

Comma 2 - Proroga termine utilizzo contabilità speciale bonifica Regione Sicilia

La disposizione di cui al **comma 2** proroga al 31 dicembre 2021 il termine, previsto dal comma 3 dell'art. 15-ter del decreto legge n. 162 del 2019, per la sottoscrizione degli accordi di programma necessari per l'utilizzo delle risorse, finalizzate al completamento degli interventi necessari al superamento della situazione di criticità in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinanti, nonché di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella Regione siciliana. Ai sensi del comma 2 della predetta norma, è previsto infatti che tali risorse, alla chiusura della c.s. 2854 fissata al 30 giugno 2020, siano versate al bilancio della Regione Siciliana e utilizzate previa stipula di appositi accordi di programma con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del mare.

La disposizione riveste carattere ordinamentale e **non comporta nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato.**

Comma 3 - Proroghe termini bonifica stabilimento Stoppani

La disposizione di cui al **comma 3** proroga al 31 dicembre 2021 il termine previsto dal comma 5 dell'articolo 12 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, in legge 21 maggio 2019, n. 44, di efficacia degli atti adottati sulla base dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006 per fronteggiare la situazione di emergenza, determinatasi nello stabilimento Stoppani sito nel comune di Cogoleto. Tale proroga comporta oneri derivanti dal compenso corrisposto al soggetto attuatore, già previsto dall'OPCM 5 dicembre 2006, n. 3554, quantificabile in 46.000 euro circa annui lordi, nonché il compenso per lavoro straordinario di una unità di personale in distacco pari a circa 4.000 euro annui lordi.



Si tratta di oneri che trovano copertura nella contabilità speciale n. 3207 di cui è titolare il Prefetto di Genova quale soggetto di cui si avvale il MATTM per gli interventi di bonifica dello stabilimento Stoppani ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, e pertanto non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Commi 4-5 - Proroga autorizzazione di spesa per gruppo di lavoro “end of waste”

La disposizione (comma 4) prevede di prolungare di un anno, sino al 2025 in luogo del 2024 originariamente previsto, la durata del gruppo di lavoro presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui all'articolo 14-bis, comma 5, del decreto legge 3 settembre 2019, n. 101, generando pertanto maggiori oneri pari a 200.000 euro per l'anno 2025.

Agli oneri (comma 5) di 200.000 euro per l'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione, per 200.000 euro dall'anno 2022, delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della Missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Comma 6 – Obbligo etichettatura imballaggi

La disposizione intervenendo sul termine di decorrenza degli obblighi a carico dei produttori ai sensi dell'articolo 219, comma 5, primo periodo, del decreto legislativo n. 152 del 2006, **non determina effetti negativi sulla finanza pubblica.**

ART. 16

Proroga di termini in materia di sport

Comma 1 - Proroga attività residue gestione commissariale olimpiadi Torino

La disposizione recante proroga della gestione commissariale dell'Agenzia “Torino 2006” non prevede nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le somme ancora disponibili – che, come da bilancio al 31 dicembre 2019, attestato dal Collegio dei Revisori, ammontano infatti a circa 62 milioni euro – sono sufficienti a garantire la prosecuzione dell'attività commissariale, anche nel rispetto di quanto sancito dalla legge 18 maggio 2012, n.62 recante “Disposizioni per la valorizzazione e la promozione turistica delle valli e dei Comuni montani sede dei siti dei giochi olimpici invernali - Torino 2006”, la quale prevede che dall'espletamento della gestione commissariale non debbano derivare nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, rispetto a quanto già stanziato in precedenza.

Si allega l'elenco dei CUP degli interventi al fine di verificarne lo stato di avanzamento:

N.	Intervento	Descrizione	Data	C.U.P.
1	13L65I05A	CESANA/CLAVIERE (PISTE 93 E LA CROCE)	19/06/2014	F67B14000030001
2	13L65U08A	TORRE PELLICE (PALAZZO DEL GHIACCIO)	18/06/2014	F41B14000060001
3	13L65P09A	SAUZE D'OULX (STADIO OLIMPICO FREESTYLE)	18/06/2014	F67B14000020001
4	13L65P09B	SAUZE D'OULX (GRAN PISTA FREESTYLE LOTTO 3A)	18/06/2014	F66J14000030001
5	13L65U07A	PINEROLO (IMPIANTO FOTVOLTAICO)	18/06/2014	F11B14000460001
6	13L65P05A	SESTRIERE (REALIZZ.SOTTOPASSO)	18/06/2014	F17B14000030001
7	13L65PR1A	PRALI (LOC. MIANDETTE)	18/06/2014	F34E14000210001
8	13L65PR1B	PRALI (LOC. MALZAT)	18/06/2014	F34E14000220001
9	13L65PR1C	PRALI (SCIOVIA CIATLET)	18/06/2014	F37B14000060001
10	13L65P10A	PRAGELATO (N. 6 INTERVENTI DI MANUT.STRAOR.)	19/06/2014	F21B14000060001
11	13L65CH1A	CHIOMONTE (MESSA IN SICUREZZA PISTE)	27/10/2014	F74H14000590001
12	13L65U06A	PALAGHIACCIO CORSO TAZZOLI	27/10/2014	F14H14000510001
13	15L65I06B	CESANA/SAUZE - BACINO INNEV. ROUGIES E PIAN DELLA ROCCA	03/11/2015	F79D15001710001
14	15L65I02A	SESTRIERE - BACINO INNEV. ANFITEATRO	02/11/2015	F19D15001000001



15	15L65P02A	CESANA T.SE - BACINO INNEV. ITALSIDER	02/11/2015	F19D15001010001
16	15L65I06A	CESANA T.SE - BACINO INNEV.IDROGEOL. ROUGIES	03/11/2015	F19D15001020001
17	15L65I09A	CESANA T.SE - BACINO INNEV.LA COCHE-SAGNALONGA	03/11/2015	F19D15001030001
18	16L65P02C	CESANA - RIQUALIF. IMPIANTO BIATHLON	06/03/2017	F17B16000390001
19	16L65I01	INNEVAMENTO AREA SCIABILE SESTRIERE	05/04/2017	F14H16001430001
20	16L65I05	INNEVAMENTO AREA SCIABILE CESANA-CLAVIERE	05/04/2017	F14H16001440001
21	16L65I06	INNEVAMENTO AREA SCIABILE CESANA-SAN SICARIO	05/04/2017	F14H16001450001
22	16L65I08	INNEVAMENTO AREA SCIABILE SAUZE D'OULX	05/04/2017	F64H16001430001
23	16L65U01	PALA ALPITOUR - EFFICIENTAMENTO E MANUTENZ.	03/05/2017	F16J16001010001
24	14L65P08A	BARDONECCHIA - SOSTITUZ. SCIOVIA RIO GAVARD	31/08/2017	F37E17000080001
25	17L65QEL01	FORN. E ADEGUAMENTO CABINE DI TRASFORM.	05/12/2017	F28E17000060001
26	18L65V00A	RIQUALIF.COMPENDIO ARCADE EX MOI	24/01/2018	F18G17000000001
27	14L65P08E	BARDONECCHIA- POTENZ.STAZIONI POMPAGGIO	19/02/2018	F36B17000000001
28	17L65I02B	SESTRIERE-POSA IN OPERA E INSTALL.STAZIONI POMPAGGIO	01/03/2018	F16B17000000001
29	17L65P05B	SESTRIERE-MESSA IN SICUREZZA ALTO BACINO RIO VALLONAS	14/05/2018	F19H18000560001
30	14L65P08G	BARDONECCHIA - AMPLIAM. BACINO ARTIF. LOC. CHESAL BOSCO	10/10/2018	F38H18000080001
31	19L65P09C	SAUZE-LOC.SPORTINIA- REALIZZ. TAPPETO PER SCIATORI	25/06/2019	F61G19000050001
32	19L65U06B	PALAGHIACCIO TAZZOLI - INTERV.MANUTENZ.STRAORD. PISTA 1	27/06/2019	F19H19000160001
33	19020D01	ADEGUAM.TRATTO CARIGNANO-LOMBRIASCO-VARIANTE FRAZ. CERETTO	22/07/2019	F31B19000140002
34	18L65I02A	SESTRIERE- BACINO INNEVAMENTO PROGRAMMATO ANFITEATRO	17/07/2019	F13E19000080001
35	18L65I06B	SAUZE D'OULX- BACINO INNEVAMENTO PROGRAMMATO PIAN DELLA ROCCA	17/07/2019	F63E19000040001
36	18L65P10TV	PRAGELATO - INTERV.MANUTENZIONE TRAMPOLINI SCUOLA DELLO STADIO OLIMPICO DEL SALTO	08/11/2019	F29H19000370001
37	19L65P10C	PRAGELATO - INTERV.MANUTENZIONE STRAORD. SKI JUMPING HOTEL - AREA TRAMPOLINI	05/02/2020	F27J19000030001
38	15L65TES1	STUDIO DI FATTIBILITA' INTERVENTI RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE TORINO ESPOSIZIONI	06/11/2020	F11J16000010001
39	18L65P02O C	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELL'OLYMPIC CENTRE	11/12/2020	F18H19000620001

Comma 2 - Proroga operatività dei Comparti dei Fondi per concessione di garanzie e contributi in conto interessi su finanziamenti del sistema bancario per esigenze di liquidità, gestiti per conto dello Stato dall'Istituto per il Credito Sportivo

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Infatti, le risorse finanziarie interessate dalla proroga sono nell'ambito di quelle indicate dall'articolo 14, commi 1 e 2, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, pari a complessivi 35 mln di euro per l'anno 2020, già oggetto di trasferimento all'Istituto per il Credito Sportivo mediante il bilancio autonomo della Presidenza del consiglio dei ministri ed ancora disponibili.

ART.17

Termine per la conclusione della ricostruzione privata- terremoto de L'Aquila - Casa Italia

La disposizione fissa i termini per la presentazione della domanda per la concessione del contributo di ricostruzione a seguito del sisma 2009, nonché per gli interventi per i quali è necessario accertare



un maggior danno collegato agli eventi sismici del 2016 o da realizzare nell'ambito dei centri storici dei comuni del cratere, diversi da L'Aquila, o comunque ricompresi negli ambiti di intervento dei piani di ricostruzione degli stessi comuni.

La disposizione riveste carattere ordinamentale e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al comma 1-bis si modifica il comma 4-bis dell'articolo 3-bis del d.l. 95 del 2012, prorogando le tempistiche per l'utilizzo delle somme versate sui conti correnti vincolati per gli interventi di ricostruzione relativi ad imprese agricole ed agroindustriali. Ai sensi del primo periodo del citato comma 4-bis, conformemente alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, gli importi relativi ai finanziamenti agevolati concessi in favore delle imprese agricole ed agroindustriali sono già stati trasferiti sui conti correnti vincolati intestati ai relativi beneficiari, in un'unica soluzione entro il 31.12.2018. Dunque, la disposizione non comporta oneri.

Al comma 1 ter è specificato che gli aiuti sono concessi nel rispetto della comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 FINAL, del 19 marzo 2020.

Art. 17-bis.

(Disposizioni concernenti il personale degli enti territoriali della regione Liguria a seguito dell'evento del 14 agosto 2018)

La disposizione proroga al 15 agosto 2021, al fine di allinearne la durata a quella dello stato di emergenza, i contratti di lavoro a tempo determinato ancora in essere, instaurati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 109 del 2018, per funzioni di protezione civile, polizia locale e di supporto all'emergenza da parte della regione Liguria, degli enti del settore regionale allargato, la città metropolitana di Genova, il comune e le società controllate dalle predette amministrazioni territoriali, e la Camera di commercio di Genova.

Si riporta di seguito la tabella contenente il fabbisogno di risorse per la copertura del costo del personale residuo, dal 1° gennaio 2021 al 15 agosto 2021 quantificato in euro 2.390.160,93 come sotto specificato:

ENTE	N. DIP.	COSTO fino al 15 AGOSTO 2021
COMUNE DI GENOVA	58	€ 1.284.272,63
REGIONE LIGURIA	40	€ 976.362,72
CAMERA DI COMMERCIO	6	€ 129.525,58

TOTALE UNITA'	PREVISIONE COSTO TOTALE
104	€ 2.390.160,93

Ad ulteriore integrazione dei dati suddetti si riporta in la Tabella di dettaglio del costo del personale come sopra indicato, con riferimento alla categoria di appartenenza, numero di unità a tempo pieno e parziale, mesi di servizio previsti e previsione del costo complessivo distinto per ogni Ente.



COMUNE DI GENOVA

Cat.	costo individuale	Unità Full Time	Unità P.T. 83%	mesi servizio previsti	Totale unità	PREVISIONE COSTO COMPLESSIVO
C1	€ 96.933,72		24	7	24	€ 429.189,83
C1	€ 40.240,13	34		7,5	34	€ 855.102,80
<i>totali</i>					58	€ 1.284.272,63

REGIONE LIGURIA

Cat.	costo individuale	Unità Full Time	Unità P.T. 83%	mesi servizio previsti	Totale unità	PREVISIONE COSTO COMPLESSIVO
D1	€ 39.605,58	26		7,5	26	€ 643.590,68
C1	€ 38.031,09	14		7,5	14	€ 332.772,04
<i>totali</i>					40	€ 976.362,72

CAMERA DI COMMERCIO

Cat.	costo individuale	Unità Full Time	Unità P.T. 83%	mesi servizio previsti	Totale unità	PREVISIONE COSTO COMPLESSIVO
D1	€ 37.368,38	1		7,5	1	€ 23.355,24
C1	€ 33.974,51	5		7,5	5	€ 106.170,34
<i>totali</i>					6	€ 129.525,58

COMUNE DI GENOVA	58	€ 1.284.272,63
REGIONE LIGURIA	40	€ 976.362,72
CAMERA DI COMMERCIO	6	€ 129.525,58

Totale unità	PREVISIONE COSTO TOTALE
104	€ 2.390.160,93

Agli oneri per l'anno 2021, quantificati in euro 2.390.161, si provvede a valere sulle risorse, allo scopo già finalizzate e disponibili sulla contabilità speciale, intestata al Commissario delegato per l'emergenza.

Alla compensazione in termini di indebitamento e di fabbisogno, pari a 1.230.933 euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

ART 17-TER

Proroga di disposizioni in favore delle popolazioni dei territori dell'Italia centrale colpiti dal sisma del 2016

Comma 1: La disposizione in esame prevede l'esenzione per l'anno 2021 dal pagamento del canone unico patrimoniale relativamente alle fattispecie già esentate dal pagamento di TOSAP o COSAP e dall'imposta sulla pubblicità o dal CIMP per gli anni 2019 e 2020 secondo quanto indicato dall'articolo 1, comma 997, della legge n. 145/2018. L'esenzione si applica a favore delle attività commerciali e di produzione di beni o servizi aventi sede legale od operativa nei comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al D.L. n. 189/2016. Tenuto conto delle valutazioni effettuate per il ristoro ai comuni delle esenzioni già vigenti e tenuto conto delle agevolazioni già previste dall'articolo 9-ter del D.L. n. 137/2020, sempre con riferimento al canone patrimoniale, si stimano effetti finanziari negativi in termini di minori entrate per i comuni per l'anno 2021 pari a 4 milioni di euro. Il relativo ristoro avverrà con la procedura prevista dalla norma in commento.

Ai corrispondenti oneri si provvede mediante riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2011, n. 190.

Comma 2: Vengono prorogate fino al 31 dicembre 2021, in linea con la proroga a tal data dello stato di emergenza di cui all'art. 57, comma 1 del dl 104/2020, le esenzioni - previste dall'art. 2



bis, comma 25, secondo periodo del dl 148/2017 - in favore delle utenze localizzate in una 'zona rossa' istituita mediante apposita ordinanza sindacale. La disposizione non comporta nuovi o maggiori per la finanza pubblica in quanto in quanto l'onere delle agevolazioni viene coperto dagli enti erogatori attraverso specifiche componenti tariffarie e ricorrendo, per quanto possibile, a strumenti di tipo perequativo.

Comma 3:

Let. a): la disposizione è volta a consentire alle Regioni di poter prorogare dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 le concessioni, di cui all'art. 28, commi 7 e 13 ter del dl 189/2016, per i siti di stoccaggio temporaneo nei quali le macerie possono essere trattate. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza considerato che i relativi costi sono imputati alla c.s. del Commissario.

Let. b): viene disposta la proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 dell'esenzione per il pagamento dell'imposta di bollo e dell'imposta di registro per le istanze, i contratti e i documenti presentati alla pubblica amministrazione a favore delle persone fisiche residenti o domiciliate e delle persone giuridiche che hanno sede legale o operativa nei Comuni colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. In linea con la precedente proroga disposta con dl 162 del 2019, art 15, comma 7-bis, **la norma configura una rinuncia a maggior gettito, senza oneri per la finanza pubblica.**

Comma 4 La disposizione – introducendo la lettera a bis) al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 - dispone che nelle aree del cratere sismico del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore a 150.000 euro sino al termine delle attività di ricostruzione pubblica previste dall'articolo 14 del decreto-legge n. 189 del 2016 e successive modificazioni e integrazioni. Trattandosi di disposizioni ordinamentale, **non si hanno nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

Art. 17-quater

Proroga di altre disposizioni in favore delle popolazioni dei territori dell'Italia centrale colpiti dal sisma del 2016

Il **comma 1** prevede, per coloro che dichiarano l'inagibilità del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda o la permanenza dello stato di inagibilità già dichiarato, la proroga al 31 dicembre 2021 delle agevolazioni, anche di natura tariffaria, adottate dalle competenti Autorità di regolazione nei settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, nonché delle assicurazioni e della telefonia a favore dei titolari delle utenze inagibili in seguito al sisma, situate nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2 bis del d.l. 189/2016, per far fronte alla perdurante situazione di grave criticità determinatasi a seguito del sisma. È altresì stabilito che la rateizzazione delle fatture già prevista per un periodo non inferiore a trentasei mesi sia dilazionata in un periodo non inferiore a centoventi mesi. Si prevede altresì l'estensione delle agevolazioni disciplinate dalla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico 18 aprile 2017 n. 252/2017/R/COM anche per le utenze e alle forniture situate nelle strutture abitative di emergenza (S.A.E).

La copertura delle predette agevolazioni di natura tariffaria, ai sensi della normativa vigente, viene garantita mediante il ricorso a strumenti di tipo perequativo e il costo delle agevolazioni medesime è quindi posto a carico della generalità degli utenti e dei clienti finali mediante prelievo in bolletta.

La disposizione, pertanto, **non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

Al **comma 2** si modifica l'art.1, comma 986 della legge 145 del 2018, prevedendo che, anche per gli anni 2021 e 2022, nel limite di spesa di 2 milioni di euro annui, ai fini dell'accertamento dell'indicatore della situazione patrimoniale equivalente (ISEE), nel calcolo del patrimonio



immobiliare siano esclusi gli immobili e i fabbricati di proprietà distrutti o non agibili in seguito a calamità naturali.

Agli oneri, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

*La disposizione di cui al **comma 3** è volta a consentire, anche negli anni 2021, 2022 e 2023, l'erogazione di contributi aggiuntivi per immobili della regione Abruzzo già danneggiati in occasione del sisma del 2009 e che abbiano subito ulteriori danni a causa del sisma del 2016. Agli oneri, nel limite di **60 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023**, si provvede con le risorse della contabilità speciale intestata al Commissario straordinario per la ricostruzione sisma 2016 e con le modalità previste dall'articolo 13 del decreto-legge 189 del 2016.*

*Al **comma 4 primo periodo**, si proroga al 31 dicembre 2023 la disposizione del comma 4 lettera b) dell'articolo 39 del d.l. 109/2018 che prevede che le risorse destinate alla ricostruzione a seguito degli eventi emergenziali individuati dalla norma, non sono soggette a procedure di sequestro e pignoramento. La disposizione **non comporta effetti avendo natura procedurale**.*

*Al **secondo periodo**, si prevede che non sono altresì soggette a procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni caso, a esecuzione forzata, restando sospesa ogni azione esecutiva e privi di effetto i pignoramenti comunque notificati, le risorse destinate al finanziamento degli interventi inerenti alla ricostruzione pubblica o privata, all'assistenza alla popolazione e alla ripresa economica dei territori colpiti. La disposizione **non comporta effetti avendo natura procedurale**.*

*Il **comma 5**, che integra l'articolo 6 del decreto-legge n. 189 del 2016, prevede la possibilità, per i titolari di contratti di locazione pluriennale riferiti ad immobili adibiti ad abitazione principale, distrutti o danneggiati dagli eventi sismici del 2016, di usufruire di un contributo, non superiore all'importo dovuto per il pagamento di contributi per il rilascio del permesso di costruire. L'individuazione dei criteri e delle modalità per il riconoscimento del predetto beneficio è demandata ad un provvedimento del Commissario straordinario, che provvede ai relativi oneri, nel limite di 600.000 euro per l'anno 2021, con le risorse disponibili giacenti sulla contabilità speciale a lui intestata. Tale importo è stato definito sulla base di dati comunicati dal Dipartimento della Protezione civile alla struttura commissariale, relativi ai titolari di contratti di locazione che abbiano optato per la costruzione di una nuova abitazione. Da tali dati risulta che, nelle regioni Marche e Lazio, solo 3 famiglie titolari di contratti di locazione di edifici danneggiati, hanno deciso di costruire in proprio una nuova abitazione, mentre altre 30 hanno optato per l'acquisto di un alloggio. Proiettando tale dato sul totale degli edifici danneggiati, è stato determinato cautelativamente che le famiglie interessate possano essere complessivamente 15. Pertanto, poiché l'importo medio del contributo di cui si prevede l'esenzione ammonta a circa 40.000 euro per abitazione, l'onere a carico delle risorse giacenti sulla contabilità speciale del Commissario è stato individuato in 600.000 euro, indicato come limite di spesa.*

ART. 18

Proroga risorse centri estivi

Si consente ai Comuni di poter utilizzare fino al mese di giugno del 2021 le risorse eventualmente residue di cui all'articolo 105, comma 1, lettera b) del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, come modificato dalla legge di conversione 17 luglio 2020.

Le risorse in questione pari a 15 mln di euro, come da previsione di legge e da decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia 25 giugno 2020, sono oggetto di specifica assegnazione, mediante avviso pubblico destinato ai soli Comuni, attualmente in corso.



Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.189.

ART. 19

Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19

La disposizione proroga fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il **30 aprile 2021** i termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'allegato 1 e le relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.

Le disposizioni prorogate alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021 sono quelle elencate di seguito.

1) Articolo 2-bis, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27

Misure straordinarie per l'assunzione degli specializzandi e per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale sanitario.

Le disposizioni saranno attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente. In particolare, gli oneri derivanti dalle misure di cui alla presente proposta normativa, sono coperti a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard per l'anno 2021.

2) Articolo 3, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27

Potenziamento delle reti di assistenza territoriale

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto la proroga opera nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

3) Articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27

Disciplina delle aree sanitarie temporanee

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto la proroga opera nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.

4) Articolo 5-bis, commi 1 e 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27

Disposizioni finalizzate a facilitare l'acquisizione di dispositivi di protezione e medicali

La proroga non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto opera nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.

5) Articolo 12 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27

Permanenza in servizio del personale sanitario

Il trattenimento in servizio del personale contemplato dalle disposizioni non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che la spesa del personale trattenuto è comunque compresa nei limiti previsti a legislazione vigente.

6) Articolo 13, commi 1 e 1-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27



Deroga delle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie e in materia di cittadinanza per l'assunzione alle dipendenze della pubblica amministrazione

La disposizione, avente natura ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

7) Articolo 15, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27

Disposizioni straordinarie per la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione industriale

La disposizione, avente natura ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

8) Articolo 16, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27

Ulteriori misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività

La disposizione, avente natura ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

9) Articolo 17-bis, commi 1 e 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27

Disposizioni sul trattamento dei dati personali nel contesto emergenziali

La disposizione, avente natura ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

10) Articolo 73 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27

Semplificazioni in materia di organi collegiali

La disposizione di proroga ha natura ordinamentale, pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

11) Articolo 87, commi 6 e 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27

Dispensa temporanea dal servizio e non computabilità di alcuni periodi di assenza dal servizio

La proroga non determina nuovi oneri per la finanza pubblica, in quanto le disposizioni in esso contenute vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

12) Articolo 73-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27

Misure per la profilassi del personale delle Forze di polizia delle forze armate e dei vigili del fuoco

La disposizione prevede proroghe normative che non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

13) Articolo 83 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77

Sorveglianza sanitaria

La previsione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Si prevede, al fine di garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro con riferimento al rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, che i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio,



specificando all'uopo le condizioni di rischio che determinano lo stato di fragilità dei lavoratori.

Quanto ai datori di lavoro che non sono tenuti alla nomina del medico competente, la sorveglianza sanitaria eccezionale può essere richiesta ai servizi territoriali dell'INAIL che vi provvedono con propri medici del lavoro, avvalendosi anche del contingente di personale reclutato nell'anno in corso, per fronteggiare l'emergenza epidemiologica. L'INAIL dunque provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente. Ugualmente i datori di lavoro del settore pubblico, provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e dunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In relazione all'assunzione da parte dell'INAIL, previa convenzione con ANPAL, di figure sanitarie, tecnico-specialistiche e di supporto con contratti di lavoro a tempo determinato per l'anno 2021, si fa presente che i relativi oneri gravano sulle risorse europee e di cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo del Programma Operativo Nazionale di Iniziativa Occupazione Giovani a titolarità dell'ANPAL, come già previsto dal vigente art. 83 del decreto-legge n. 34/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n.77/2020.

14) Articolo 101, comma 6-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27

Misure urgenti per la continuità dell'attività formativa delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica

La proroga della disposizione di cui all'art. 101, co. 6-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, ha mero valore ordinamentale, pertanto dalla sua attuazione non derivano, anche in situazione di ordinarietà, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

15) Articolo 102, comma 6, del decreto- legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27

Abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo e ulteriori misure urgenti in materia di professioni sanitarie

La disposizione, avente natura ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

16) Articolo 122, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto opera nel limite delle risorse assegnate allo scopo a legislazione vigente e disponibili sulla contabilità speciale n. 6198 intestata al Commissario stesso.

17) Articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41

Misure urgenti per gli esami di Stato e la regolare valutazione dell'anno scolastico 2019/2020

La proroga ha natura ordinamentale, pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

18) Articolo 3, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41.

Misure urgenti per la tempestiva adozione dei provvedimenti del Ministero dell'istruzione

La disposizione ha natura ordinamentale, pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



19) Articolo 6, comma 4, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41

Misure urgenti per lo svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curriculari

La proroga della disposizione di cui all'art. 6, co. 4, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, ha mero valore ordinamentale, pertanto dalla sua attuazione non derivano, anche in situazione di ordinarietà, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

20) Articolo 7, comma 1, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41

Misure urgenti per assicurare la continuità della gestione delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica

La proroga della disposizione di cui all'art. 7, co. 1, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, ha mero valore ordinamentale, pertanto dalla sua attuazione non derivano, anche in situazione di ordinarietà, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

21) Articolo 4 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40

Proroga sottoscrizione e comunicazione contratti finanziari

Trattasi di disposizione ordinamentale alla quale non si ascrivono effetti finanziari

22) Articolo 27-bis, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40

Distribuzione in materia di distribuzione dei farmaci agli assistiti

La disposizione il cui termine si intende prorogare già prevede una clausola di invarianza finanziaria, pertanto tale erogazione deve avvenire senza nuovi o maggiori oneri a carico del Servizio sanitario nazionale e comunque nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.

23) Articolo 38, commi 1 e 6, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40

Disposizioni urgenti in materia contrattuale per la medicina convenzionata

La disposizione il cui termine si intende prorogare prevede che, agli oneri derivanti dalla medesima, si provveda nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

24) Articolo 40, commi 1, 3 e 5, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40

Disposizioni urgenti in materia di sperimentazione dei medicinali per l'emergenza epidemiologica da COVID-19

La disposizione il cui termine si intende prorogare prevede la clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale, dalla sua applicazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

25) Articolo 4, commi 1 e 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77

Misure urgenti per l'avvio di specifiche funzioni assistenziali per l'emergenza COVID-19

Gli eventuali ulteriori oneri derivanti dalla proroga del termine saranno coperti nei limiti delle risorse già stanziata a legislazione vigente.



26) Articolo 9 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77

Proroga piani terapeutici

Con la disposizione in oggetto si estende la proroga dei piani terapeutici, in base ai quali le aziende sanitarie consegnano o autorizzano l'acquisizione di dispositivi destinati alle persone con disabilità. Finalità della norma è evitare che i servizi socio-sanitari territoriali siano affollati di persone, peraltro potenzialmente fragili, che devono procedere al rinnovo.

La validità di tali piani in scadenza durante lo stato di emergenza è stata prorogata una prima volta, con l'art. 9 del decreto legge 19 maggio 2020 n.34, di 90 giorni.

Successivamente, perdurando la situazione di emergenza alla base della disposizione, l'art. 1, comma 3 del decreto-legge 30 luglio 2020, n.34 ha fissato il termine di validità al 31 dicembre 2020, per questa come per altre disposizioni di cui all'allegato 1 del medesimo decreto-legge.

Con la presente disposizione tale termine è prorogato fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 1° marzo 2021.

La proroga, attesa la natura ordinamentale della disposizione, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

27) Articolo 33 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Proroga sottoscrizione e comunicazione contratti finanziari

Trattasi di disposizione ordinamentale alla quale non si ascrivono effetti finanziari

28) Articolo 34 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77

La disposizione, che proroga al 31/3/2021 il termine di esigibilità dei buoni postali fruttiferi che si prescrivono nel periodo di emergenza, ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

29) Articolo 90, commi 3 e 4, del decreto legge 19 maggio 2020 2, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77.”

La disposizione ha carattere ordinamentale e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

30) Articolo 100 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

La proposta normativa attua una Convenzione firmata tra il Ministro del lavoro e l'Ispettorato del lavoro (INL), la quale già prevede in via più generale la possibilità per il Ministro di avvalersi del Comando Carabinieri del lavoro, e, dunque, non comporta oneri, poiché viene attuata sulla base del contingente in organico e con le risorse assegnate all'INL a legislazione vigente

31) Articolo 232, commi 4 e 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77

Edilizia scolastica

Le disposizioni di proroga proposte hanno natura ordinamentale, in quanto differiscono il regime di semplificazione procedurale già previsto, pertanto non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

32) Articolo 263, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77



La misura non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica in quanto attiene esclusivamente alle modalità di accesso al lavoro agile prorogando al 31 gennaio 2021 la deroga al previo accordo sindacale, attualmente prevista fino al 31 dicembre 2020

ART. 20

Misure di semplificazione per il collegamento digitale delle scuole e degli ospedali

Commi 1 e 2:

La disposizione detta misure di semplificazione relativamente i lavori relativi a collegamenti in fibra ottica ad alta velocità degli edifici scolastici e degli edifici ospedalieri, mediante la possibilità di riutilizzo di infrastrutture e cavidotti esistenti.

Essendo di natura ordinamentale, **la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

Comma 2-bis:

La disposizione prevede, per i lavori relativi a collegamenti in fibra ottica ad alta velocità su edifici scolastici e ospedalieri, che sia sufficiente la comunicazione di inizio lavori all'ufficio comunale competente, nonché, se diverso, all'ente titolare. La disposizione, di carattere procedimentale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 21

Esecuzione della Decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio del 14 dicembre 2020 relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea e che abroga la decisione 2014/335/UE, Euratom

La norma in questione recepisce nell'ordinamento interno la decisione del Consiglio UE 2020/2053 del 14 dicembre 2020, che contiene le basi giuridiche del nuovo sistema di finanziamento del Bilancio comunitario per il periodo di programmazione 2021-2027, a seguito dell'accordo politico raggiunto dai Capi di Stato e di Governo dei Paesi UE nel Consiglio europeo del 17-21 luglio 2020, e ribadito al recente Consiglio europeo del 10-11 dicembre 2020.

La suddetta Decisione prevede che vengano mantenute le attuali 3 tipologie di risorse e cioè Risorse Proprie Tradizionali (dazi doganali), la risorsa IVA e la risorsa complementare RNL, e istituisce una nuova risorsa basata su un contributo nazionale sugli imballaggi di plastica non riciclati. Sono inoltre mantenute delle correzioni forfettarie ad hoc sulla risorsa RNL a favore di alcuni Stati membri (SM) mentre, in conseguenza della Brexit, non sarà più applicata la correzione britannica a favore di detto Paese.

Dall'applicazione della presente norma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 22

Proroga e altre misure applicabili a intermediari bancari e finanziari e a imprese di assicurazione in relazione al recesso del Regno Unito dall'Unione europea.

In conseguenza all'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea, l'articolo prevede, estendendo alcune disposizioni del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22 emanato in connessione a un recesso in assenza di accordo, norme per una corretta e ordinata gestione del passaggio dal regime fondato sul



principio di mutuo riconoscimento in ambito europeo a quello applicabile agli intermediari di paesi terzi assicurando, alla clientela degli intermediari bancari e finanziari e delle imprese di assicurazione con sede nel Regno Unito e nel territorio di Gibilterra operanti in Italia, sia la continuità nella prestazione dei servizi bancari, di investimento, di moneta elettronica e di assicurazione, sia adeguate forme di tutela dei propri interessi.

Il **comma 1** enuncia tramite rinvio le definizioni per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo.

Il **comma 2** consente alle banche, alle imprese di investimento e agli istituti di moneta elettronica britannici – individuati dall'articolo 3, commi da 1 a 5 del decreto-legge n° 22 del 2019 – che, alla data di entrata in vigore del decreto, abbiano presentato domanda di autorizzazione alle competenti autorità italiane, di continuare a operare fino al rilascio dell'autorizzazione e comunque non oltre sei mesi, per le sole attività per le quali sia stata richiesta autorizzazione e limitatamente alla sola gestione dei rapporti esistenti.

Il **comma 3** delinea il regime applicabile agli intermediari britannici durante il periodo di operatività limitata di cui al comma 2.

Il **comma 4** riguarda l'ipotesi di diniego dell'autorizzazione, prevedendo la cessazione delle attività non autorizzate.

Il **comma 5** prevede gli obblighi di informazione sugli effetti della Brexit che gli intermediari britannici devono assicurare ai clienti nonché l'obbligo di restituzione ai clienti da parte degli operatori che cessano l'attività, delle disponibilità liquide, i beni e gli strumenti finanziari, secondo le istruzioni ricevute dai clienti stessi.

I **commi da 6 a 10** sono dedicati alle imprese di assicurazione e disciplinano la normativa applicabile fino alla data di conclusione del periodo di transizione previsto dall'articolo 126 dell'Accordo di recesso tra Regno Unito e Unione europea. Inoltre, viene disciplinata la possibilità, al termine del periodo di transizione, per le imprese con sede legale nel territorio della Repubblica italiana operanti nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, nonché di Gibilterra, di proseguire l'attività in tale Stato, fermo restando quanto previsto dagli articoli 22 e 59-*quinquies* del CAP che fanno salvo il potere dell'IVASS di effettuare le verifiche in merito all'adeguatezza della situazione finanziaria e della struttura organizzativa dell'impresa italiana che intenda operare in Stato terzo.

Il **comma 11** proroga, per una durata pari a quella accordata ai sensi del comma 2 in favore degli intermediari britannici, il vigente regime transitorio introdotto con il d.lgs. n. 129/2017 di trasposizione della direttiva MiFID II a beneficio delle imprese di paesi terzi già autorizzate in Italia ai sensi della disciplina MiFID I.

Le Autorità che, a livello nazionale, per effetto del provvedimento svolgeranno le funzioni previste dalla disposizione in parola, procederanno ad effettuare tali attività, nei confronti di soggetti già sottoposti alla loro vigilanza, tramite le dotazioni di cui dispongono per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali.

Dal presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 22-bis.

Proroghe di termini in materia tributaria

Comma 1. Alla norma non si ascrivono effetti sul gettito, poiché gli atti che l'Agenzia delle entrate avrebbe notificato nei mesi di gennaio e febbraio 2021 saranno di norma inviati nel corso del



primo semestre dello stesso anno, ferma restando la programmazione delle notifiche relativa agli altri mesi del 2021.

Commi 2 e 3. L'ulteriore proroga del termine della sospensione di cui all'art. 68 del DL n. 18/2020, avente ad oggetto i termini dei versamenti, derivanti da cartelle di pagamento, nonché dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, determina un peggioramento dei valori tendenziali della riscossione per l'anno 2021, che presupponevano una progressiva ripresa delle attività a partire dal 1° febbraio 2021.

Rispetto alla precedente disposizione di proroga al 31 gennaio 2021 di cui all'art. 1 del DL n. 3/2021 del 15 gennaio 2021, che, peraltro, faceva salve le attività svolte dall'agente della riscossione a partire dal 1° al 15 gennaio 2021, gli effetti derivanti dall'ulteriore differimento del termine di sospensione non potranno essere completamente riassorbiti nei mesi successivi.

Per la quantificazione della correlata perdita di riscossione ordinaria sono stati considerati i seguenti elementi:

- valore della previsione della riscossione a mezzo ruolo a legislazione vigente per i mesi febbraio-dicembre 2021 che risulta pari a 528,5 milioni di euro al mese, al netto del valore degli incassi derivanti dai pignoramenti conseguenti all'attività di verifica dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni ex 48-bis e degli incassi conseguenti ai pagamenti del terzo su pignoramenti per stipendi e pensioni, oggetto di separata stima come più avanti rappresentato;
- volume delle riscossioni che è stato registrato nel corso del 2020 durante il periodo di sospensione, principalmente derivante dalla prosecuzione dei pagamenti di piani rateali in essere, che è risultato pari a 300,8 milioni di euro al mese.

Nell'ipotesi che prosegua il flusso di pagamenti così come registrato durante il periodo di sospensione, ipotesi confermata dall'andamento della riscossione del mese di gennaio 2021, la flessione di riscossione ordinaria stimata si attesta a 227,7 milioni di euro al mese (528,5 milioni di euro – 300,8 milioni di euro) ascrivibili alla stima delle riscossioni che si sarebbero realizzate in assenza di sospensione.

Tenuto conto che tali disposizioni opereranno per un ulteriore periodo di 1 mese, l'impatto stimato risulta essere il seguente:

milioni di euro	2021
TOTALE	-227,7
ERARIO	-128,5
ENTI PREVIDENZIALI	-57,1
ALTRI ENTI	-42,1

La disposizione in argomento, inoltre, estende fino al 28 febbraio 2021 anche la sospensione delle verifiche ex art. 48-bis del DPR n. 602/1973 prevista dall'art. 153 del DL n. 34/2020. Ciò determina impatti sul gettito che sono stati stimati prendendo a riferimento il volume medio mensile



(rilevato in un periodo di 18 mesi da luglio 2018 a dicembre 2019) degli incassi derivanti dai pignoramenti conseguenti all'attività di verifica dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni, prevista dall'art. 48-bis del DPR n. 602/1973, pari a circa 17,6 milioni di euro.

Considerando che gli effetti di tali previsioni si estenderanno per un ulteriore periodo di un mese, l'impatto stimato risulta essere il seguente:

<i>milioni di euro</i>	2021
TOTALE	-17,6
ERARIO	-9,9
ENTI PREVIDENZIALI	-4,8
ALTRI ENTI	-2,9

Infine, con riferimento all'estensione al 28 febbraio 2021 del termine di sospensione, previsto dall'art. 152, comma 1, del DL n. 34/2020, degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall'agente della riscossione, nonché dai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lett. b), del d.lgs. n. 446/1997, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, la stima degli effetti sul gettito ha considerato il volume medio mensile (rilevato per l'anno 2019 e con riguardo ai pignoramenti effettuati dall'Agenzia delle entrate-Riscossione) degli incassi conseguenti ai pagamenti del terzo pignorato, in presenza di redditi da lavoro dipendente e da pensione, pari a circa 7,9 milioni di euro.

Tenuto conto che tali disposizioni opereranno per un ulteriore periodo di 1 mese, l'impatto stimato risulta essere il seguente:

<i>milioni di euro</i>	2021
TOTALE	-7,9
ERARIO	-4,4
ENTI PREVIDENZIALI	-2,2
ALTRI ENTI	-1,3

Riepilogando, l'impatto complessivamente atteso sul gettito derivante dalla disposizione in argomento risulta pari a:



milioni di euro	2021
TOTALE	-253,2
ERARIO	-142,8
ENTI PREVIDENZIALI	-64,1
ALTRI ENTI	-46,3

Art. 22-ter

Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 in ambito penitenziario

La proposta in esame è diretta a modificare il termine del "31 gennaio 2021" previsto rispettivamente al comma 2 dell'articolo 28, al comma 1 dell'articolo 29 ed al comma 1 dell'articolo 30 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, alla luce della proroga del termine dello stato di emergenza sanitaria fino al 30 aprile 2021 disposta dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, così da riallineare temporalmente la vigenza delle disposizioni che in questi mesi hanno consentito di fronteggiare la predetta emergenza in ambito penitenziario.

Nella specie, la norma prevede, per quanto concerne la lett. a), di prorogare fino alla nuova scadenza del 30 aprile 2021 per i condannati ammessi al regime di semilibertà, la concessione di licenze della durata superiore a quella di quarantacinque giorni stabilita dal comma 1 dell'articolo 52 della legge 26 luglio 1975, n. 354, anche in maniera non continuativa e prescindendo dal computo dei giorni già goduti. In ragione della previsione di cui alla lett. b), la disposizione prevede una ulteriore deroga -sino appunto al 30 aprile 2021 - dei limiti temporali nella concessione dei permessi premio di cui i detenuti più meritevoli e quelli già ammessi al beneficio del lavoro all'esterno godono ai sensi dell'articolo 30-ter della legge 354/1975, mentre con la lett. c) si intende prorogare il beneficio della concessione della detenzione domiciliare per un determinato numero di detenuti chiamati a scontare una pena residua non superiore a 18 mesi, per un periodo circoscritto sempre al nuovo termine di scadenza dello stato di emergenza sanitaria (cioè il 30 aprile 2021) riproponendo il modello operativo già sperimentato in applicazione della legge 26 novembre 2010 n. 199.

Gli interventi proposti, limitando il rientro in istituto dei detenuti sottoposti al regime di semilibertà (che quindi passano la maggior parte della giornata all'esterno) e di coloro che usufruiscono di permessi premio, concedendogli tempi più allargati, sono da ritenersi misure strategiche di contenimento dei contagi ed al contempo strumenti di deflazione della popolazione carceraria, pertanto gli stessi sono privi di effetti negativi per la finanza pubblica.

Al contrario, se ne segnalano i possibili effetti positivi sia in via generale per una più efficiente e razionale gestione delle risorse e delle strutture sia come strumento di contrasto al fenomeno del sovraffollamento carcerario, sia per garantire una maggiore efficacia, nell'attuale periodo emergenziale, agli interventi messi in campo dall'amministrazione penitenziaria in ordine alle misure di prevenzione e di contrasto alla diffusione del Covid-19 nelle carceri.

Anche riguardo alla proroga del termine di cui al comma 1 dell'articolo 30 del suddetto D.L. 137/2020, si rappresenta che la previsione - oltre che per le ragioni sopra esposte di contribuire al deflazione della popolazione carceraria ed al rischio di contagio - non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, tenuto conto che le procedure, peraltro semplificate, connesse all'adozione dei provvedimenti di detenzione



domiciliare, essendo di natura istituzionale, potranno essere espletate avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo si assicura che la detenzione domiciliare è una misura già regolata dall'articolo 47-ter della legge n. 354 del 1975, che non comporta - anche per queste limitate ulteriori casistiche adottate per tempi assai limitati - costi a carico dell'amministrazione penitenziaria, in quanto la possibilità di eseguire la misura non solo presso dimore private, ma eventualmente anche in strutture pubbliche o private di cura, assistenza ed accoglienza, avviene sempre nei limiti dell'effettiva disponibilità delle suddette strutture, rientrando soprattutto fra le attività svolte dal c.d. terzo settore e dagli enti locali nell'ambito delle risorse iscritte nei rispettivi bilanci e disciplinate sulla base di convenzioni, intese e protocolli già operativi e ampiamente consolidati, con l'amministrazione penitenziaria.

Art. 22-quater

Termini per la dichiarazione e il versamento dell'imposta sui servizi digitali

La disposizione proroga un tantum il termine di versamento dell'imposta sui servizi digitali dal 16 febbraio 2021 al 16 marzo 2021 e il termine di presentazione della relativa dichiarazione dal 31 marzo 2021 al 30 aprile 2021.

La proroga non determina effetti finanziari in considerazione del fatto che il differimento del termine di versamento dell'imposta garantisce lo stesso gettito nella stessa annualità. In particolare, lo slittamento temporale del versamento dal 16 febbraio al 16 marzo per l'imposta in esame non sarebbe suscettibile di modificare la modalità di contabilizzazione delle relative entrate sui saldi di finanza pubblica: in termini di indebitamento netto il gettito dell'imposta sui servizi digitali infatti verrà contabilizzato nell'anno t-1 (ossia il 2020) come già previsto a legislazione vigente.

Art. 22-quinquies

Disposizioni finanziarie

Comma 1. Prevede che agli oneri derivanti dall'articolo 1, valutati per l'anno 2021 in 64,10 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare di competenza, 206,9 in termini di saldo netto da finanziare di cassa e 253,2 milioni di euro in termini di indebitamento netto e fabbisogno, si provvede per i medesimi importi mediante il ricorso all'indebitamento autorizzato dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica con le risoluzioni di approvazione della relazione al Parlamento presentata ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 in data 20 gennaio 2021. Conseguentemente, all'allegato 1 di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, gli importi, per l'anno 2021, sono rideterminati come indicato nell'Allegato 1-bis al presente decreto.

La quota di utilizzo dello scostamento di cui sopra non comporta conseguenze in termini maggiore spesa per interessi per l'anno in corso in quanto ha un impatto sulla consistenza della liquidità del Tesoro marginale e temporale e, per tale natura, non presenta effetti di rilievo sulla spesa per interessi per l'anno corrente, né tantomeno per i successivi.

Infatti, in via prudenziale il Tesoro mantiene un buffer di liquidità che consente di assorbire eventuali maggiori spese che, visto l'ordine di grandezza degli effetti attesi dalla disposizione in esame, non richiedono di fare maggior ricorso al mercato dei capitali.

In ogni caso vista la temporalità della norma, ove anche fosse necessario un ricorso al mercato dei capitali, questo sarebbe su strumenti che attualmente presentano tassi di interesse non positivi e quindi non vi sarebbe comunque un effetto di incremento degli interessi passivi connesso con la norma stessa.



ART. 22-sexies

Modifica del comma 8 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n.178, concernente la disciplina dell'ulteriore detrazione fiscale per redditi di lavoro dipendente e assimilati

La disposizione specifica gli importi della ulteriore detrazione per lavoro dipendente di cui all'articolo 2 del decreto legge 5 febbraio 2020, n. 3 convertito con modificazioni dalla legge 3 aprile 2020 n. 21 che il comma 8 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante legge di bilancio 2021 provvede a stabilizzare.

In particolare, essa chiarisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, gli importi della detrazione in commento raddoppiano rispetto a quanto stabilito dalla disposizione istitutiva della medesima detrazione che ne prevedeva l'applicazione solo per il secondo semestre del 2020. Se riferita a periodi annuali, come avverrà dal 2021, la detrazione deve corrispondentemente avere un ammontare doppio per garantire il medesimo beneficio mensile.

Il chiarimento sull'importo spettante dell'ulteriore detrazione **non determina effetti finanziari rispetto a quelli già stimati per la norma contenuta nella legge di Bilancio 2021.**

Con specifico riferimento alla lett. c), cpv. 8 la disposizione interviene all'articolo 2 del DL 3/2020 in materia di ulteriore detrazione per lavoro dipendente prevedendo che qualora la detrazione non sia spettante e che l'importo da recuperare sia superiore a 60 euro il sostituto può effettuare il suddetto recupero in 10 rate mensili in luogo delle vigenti 8 rate a decorrere dalla mensilità che sconta gli effetti del conguaglio.

Dal punto di vista strettamente finanziario si evidenzia che la norma si riflette sul meccanismo di recupero che verrebbe applicato solo per alcune fattispecie limitate (dipendenti ai quali viene corrisposta l'ulteriore detrazione e successivamente in sede di conguaglio il sostituto si accorge che la stessa non è spettante in base sempre alle informazioni relative al reddito di lavoro dipendente dallo stesso corrisposto; in caso di altri redditi la restituzione avviene in sede di dichiarazione dei redditi). Inoltre, dato che il conguaglio solitamente viene effettuato dai sostituti d'imposta a fine anno o al massimo ad inizio anno successivo, l'applicazione dell'eventuale recupero in 10 mensilità in luogo delle 8 mensilità attualmente previsti **non determina effetti finanziari neanche sotto i profili di cassa.**

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo** negativo

24/02/2021

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente Biagio Mazzotta



